# ILLUSTRAZIONI

SUGLI

ATTI DELLO STATO CIVILE

SECONDO IL CODICE

PER

LO REGNO DELLE DUE SICILIE

OPERA,

Nella quale si contengono le principali quistioni e massime di dritto relative agli atti dello stato civile, e sono esattamente riferite le disposizioni di tutte le leggi, decreti, reali rescritti, regolamenti, e ministeriali emesse su tale oggetto.

*VOLUME I.*

NAPOLI
NELLA STAMPERIA REALE
1819.

# A. S. E.

IL SIGNOR MARCHESE D. DONATO TOMMASI
CONSIGLIERE E SEGRETARIO DI STATO,
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA,
E DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI, MINISTRO
CANCELLIERE, GENTILUOMO DI CAMERA
DI SUA MAESTÀ, CAVALIERE GRAN CROCE
DEL REAL ORDINE SPAGNUOLO
DI CARLO III., GRAN SEGRETARIO
DEL REAL ORDINE DI S. FERDINANDO
E DEL MERITO, CAVALIERE DELL' ORDINE
GEROSOLIMITANO ec. ec. ec.

*SIGNORE*

*Un ardente desiderio di concorrere al pubblico bene ci ha determinati a scrivere la presente operetta sugli* ATTI DELLO STATO CIVILE. *Nello sviluppo di questa interessante parte del novello Codice, la di cui influenza è così decisiva sulla felicità individuale, noi non ap-*

*biam potuto seguire idee più solide, e principj più luminosi di quelli, che V. E., nella sua qualità di Ministro di Grazia e Giustizia, ha spiegato nelle diverse risoluzioni che ha emesse su tale oggetto. Per mille titoli noi la dovremmo a V. E., ma questa circostanza la rende sua propria. Si degni perciò l' E. V. di accoglierne l' offerta, e permetterci di mandarla alle stampe decorata del suo nome tanto pregevole alla nostra Nazione, la quale da gran tempo gode di ammirare in Lei l' amatore, ed il protettor delle scienze, il zelante Ministro del Re, il profondo filosofo, ed il vero Uomo di Stato.*

*Abbiamo l' onore di essere co' sentimenti del più profondo rispetto.*

Napoli il dì 3. Agosto 1819.

*Dell' E. V.*

*Divotissimi Servitori, e subordinati*
RAIMONDO PRISCO
ANTONINO TORTORA

# *PREFAZIONE.*

*Conservare e distinguere le famiglie, assicurare l' origine e le prove dello stato civile per mezzo di atti pubblici, regolare le forme di questi atti, imprimer loro il carattere dell'autenticità, garantirne l'esistenza, costituire la gran famiglia custode e depositaria de' primi e più essenziali titoli dell' uomo, ecco il difficile problema, che saggiamente vedesi risoluto in quella parte del novello Codice, che agli* atti dello stato civile *ha rapporto. Nulla di più utile, e di più interessante, dappoichè lo stato civile de' cittadini ha un nesso immediato colla costituzione delle famiglie, e la costituzione delle famiglie coll'ordine sociale. Grazie alle sagge e paterne cure di S. M., noi godiamo i salutari effetti, che dalla istituzione degli atti dello stato civile risultano, e quindi, allontanati i pericoli, e le difficoltà della pruova testimoniale, veggiamo assicurate in modo autentico e legale le tre grandi epoche della vita degli uomini la nascita cioè, il matrimonio, e la morte, che lo stato ne costituiscono, e la sorgente sono di tutti i diritti, che dalle leggi sono a noi conceduti.*

*ritto a chiederla, le forme, secondo le quali dee eseguirsi, il modo di supplire la mancanza di un atto o di un intero registro dello stato civile.*

*Affin di rendere più compiuto il nostro lavoro, noi vi abbiamo aggiunto una serie di modelli, che mostrano in qual modo gli uffiziali dello stato civile eseguir debbano nè diversi casi, che possono presentarsi, le leggi sullo stato civile, l' applicazion delle quali è loro affidata. Per maggiore comodo de' lettori abbiamo ancora riferito nel principio dell' opera il testo della legge, sulla quale son cadute le nostre illustrazioni.*

*Così regolando il nostro lavoro, noi abbiam potuto concepire la speranza, che possa essere nel tempo istesso utile agli uomini di legge, agli uffiziali dello stato civile, in generale a tutti i cittadini.*

# CODICE

PER

# LO REGNO DELLE DUE SICILIE

I.a PARTE=LEGGI CIVILI.

---

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## TITOLO II.

### Degli atti dello stato civile.

### CAPITOLO I.

*Disposizioni generali.*

36. Gli atti dello stato civile esprimeranno l'anno, il giorno e l'ora, in cui saranno ricevuti; i nomi, i cognomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro, che in essi saranno nominati.

37. Gli ufiziali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che ri-

ceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che debbe essere dichiarato dà comparenti.

38. Le parti interessate, nel caso in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

39. I testimonj presentati per gli atti dello stato civile non potranno essere che maschi in età almeno di ventuno anni, parenti o altri; e saranno scelti dalle persone interessate.

40. L' ufiziale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti o a' loro procuratori, ed a' testimonj.

In essi sarà fatta menzione dell' adempimento di questa formalità.

41. Questi atti saranno sottoscritti dall' ufiziale dello stato civile, da' comparenti e da' testimonj, ovvero si farà menzione della causa che ha impedito a' medesimi di sottoscriversi.

42. Gli atti dello stato civile saranno inscritti in ciascun comune sopra uno o più registri tenuti in doppio.

43. I registri saranno numerati dal primo all' ultimo foglio; e ciascuno di questi sarà cifrato dal presidente del tribunale civile, o dal giudice che ne farà le veci.

44. Gli atti saranno inscritti ne' registri immediatamente e senza alcuno spazio in bian-

co. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.

45. In fine di ogni anno i registri saranno chiusi e firmati dall'uffiziale dello stato civile; e dentro un mese uno de' registri sarà depositato negli archivj del comune, e l'altro presso la cancelleria del tribunale civile.

46. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state cifrate dalla persona che le avrà prodotte, e dall'ufiziale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale col doppio de' registri, il di cui deposito dee farsi in detta cancelleria.

47. Qualunque persona potrà farsi rilasciare da' depositarj de' registri dello stato civile gli estratti de' medesimi. Questi estratti uniformi a' registri e legalizzati dal presidente del tribunale civile, o dal giudice che ne sostiene le veci, faranno fede fino a che non sieno sottoposti ad un giudizio di falso.

48. Alloraquando non esistessero i registri o si fossero smarriti, avrà luogo la pruova col mezzo tanto di documenti, che di testimonj; ed in questo caso i matrimonj, le nascite e le morti potranno provarsi co' registri e colle carte de' genitori defunti, egualmente che con te-

stimonj; salve le disposizioni contenute nel decreto de' 16 di agosto 1815.

49. Qualunque atto dello stato civile di un nazionale o di uno straniero, fatto in un paese straniero, sarà valido, qualora siensi osservate quelle formalità che sono in uso in quel paese.

50. E' lasciata a' nazionali dimoranti fuori del regno la libertà di far distendere tali atti per mezzo degli agenti diplomatici o de' consoli ivi stabiliti dal Governo.

51. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta a richiesta delle parti interessate dall' ufiziale dello stato civile ne' registri correnti, o in quelli che saranno stati depositati negli archivj del comune; e successivamente dal cancelliere del tribunale civile sù registri depositati nella cancelleria: pel quale effetto l' ufiziale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore regio presso il tribunale, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme su i due registri.

52. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de' mentovati funzionarj, sarà dedotta innanzi al tribunale civile, e punita con una multa che non potrà eccedere venticinque ducati.

53. Ogni depositario di registri sarà rispon-

sabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno; salvo a lui il ricorso, se vi ha luogo, contra gli autori delle medesime.

54. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque inscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante, ed in altro modo che su i registri a ciò destinati, darà luogo all'azione de' danni ed interessi delle parti; restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi del regno.

55. Il procuratore regio presso il tribunale civile sarà tenuto di verificare lo stato de' registri al tempo del loro deposito presso la cancelleria; formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione; denunzierà le contravvenzioni o i delitti commessi dagli ufiziali dello stato civile; e farà le istanze per la loro condanna alle multe.

56. In tutti i casi, in cui un tribunale civile pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno produrne l' appello.

## CAPITOLO II.

### *Degli atti di nascita.*

57. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi ne' tre giorni consecutivi al parto all' ufiziale dello stato civile del luogo, cui dovrà presentarsi il fanciullo o la fanciulla.

58. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, da dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli ufiziali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L' atto di nascita sarà senza dilazione steso alla presenza di due testimonj.

59. S' indicheranno nell' atto di nascita il giorno, l'ora ed il luogo della nascita; il sesso del fanciullo, ed i nomi che gli saranno stati dati; i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quelli de' testimonj.

60. Nel dichiararsi la nascita del fanciullo, il padre naturale può esprimere il suo nome, tacendo quello della madre, quando la medesima non vi acconsenta.

61. Chiunque trovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all' ufiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il fanciullo; ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne stenderà un circostanziato processo verbale che enuncierà in oltre l'età apparente del fanciullo; il sesso; il nome che gli sarà dato dall'ufiziale dello stato civile; l'autorità civile cui sarà consegnato; se abbia marche apparenti; la qualità

delle vesti, e qualunque altro segno abbia in dosso. Questo processo verbale sarà inscritto ne' registri.

62. Nel caso che un fanciullo fosse portato nelle ruote dell'ospedale de' projetti, coloro che hanno la direzione di tali stabilimenti, saranno tenuti di darne l'avviso tra le ventiquatiro ore all'ufiziale dello stato civile; e terranno un registro de' fanciulli che vi pervengono, colle necessarie indicazioni espresse nell' articolo precedente. L'ufiziale dello stato civile inscriverà nel registro il tenore del rapporto, indicando la data del giorno in cui gli è pervenuto. Il rapporto cifrato dall' ufiziale dello stato civile sarà depositato presso la cancelleria del tribunale civile, come è disposto nell'articolo 45.

63. Nascendo un fanciullo in tempo di viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli ufiziali del bastimento, o, in mancanza di questi, tra le persone dell'equipaggio. Un tale atto sarà steso, sù bastimenti del Re, dall'ufiziale dell' amministrazione della marina; e sù bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprietario o padrone della nave. L'atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell' equipaggio.

64. Nel primo porto ove approderà il bastimen-

to, tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufiziali dell' amministrazione della marina, capitano, proprietario, o padrone saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, in un porto del regno presso la deputazione della salute del porto medesimo, ed in un porto straniero, nelle mani del console.

L' una di queste copie resterà in deposito presso l' ufizio della deputazione della salute, o nella cancelleria del consolato: l'altra si trasmetterà al Ministro di Stato, da cui quelle autorità dipendono; il quale farà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all' ufiziale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto. Questa copia sarà tosto inscritta ne' registri in continuazione e secondo l'ordine de' fogli; facendone però una semplice indicazione nel foglio corrispondente all' epoca della nascita.

65. All' arrivo del bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell'equipaggio sarà depositato presso la deputazione della salute, che trasmetterà una copia dell' atto di nascita da essa sottoscritta al Ministro di Stato, da cui dipende; il quale farà pervenirla all' ufiziale dello stato civile del domicilio del padre, o, essendo questi ignoto, a quello della madre del

fanciullo. Questa copia sarà immantinente scritta ne' registri.

66. L' atto di ricognizione di un fanciullo sarà inscritto sotto la sua data nè registri, e se ne farà menzione in margine dell' atto di nascita, qualora esista.

## CAPITOLO III.

### *Degli atti di matrimonio.*

67. Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si può legittimamente celebrare, che in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti dello stato civile sono essenzialmente necessarj, e preceder debbono la celebrazione del matrimonio, perchè il matrimonio produca gli effetti civili, tanto riguardo a' conjugi, che a' di loro figli.

Gli atti dello stato civile detti di sopra sono indicati ne' seguenti articoli.

68. Prima della celebrazione del matrimonio, a richiesta delle parti contraenti, sarà affisso sulla porta della casa del comune una notificazione in cui saranno indicati i nomi, i cognomi, i domicilj e le professioni de' futuri sposi; la loro qualità di maggiori o minori; ed i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj de' loro genitori. Questo foglio vi rimarrà affisso pel corso di quindici giorni, in modo che il giorno dell'

affissione sia di domenica, così ricadendo l'ultimo giorno del termine parimente in domenica. Spirato detto termine, l'ufiziale dello stato civile farà un atto in cui sarà inserita la notificazione anzidetta da parola a parola; e vi attesterà essere stata fatta l'affissione in tal giorno e mese, e che sieno scorsi i giorni prescritti dalla legge. Questo atto sarà inscritto in un registro tenuto colle prescrizioni dell' art. 43. Non celebrandosi il matrimonio fra l' anno da computarsi dalla scadenza del termine dell' affissione, dovrà la notificazione rinnovarsi nel modo e forma di sopra stabilita.

69. Gli atti di opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull' originale e sulla copia dagli opponenti, o da persone munite di loro procura speciale ed autentica. Essi dovranno essere intimati colla copia della procura alla persona o al domicilio delle parti, ed all' ufiziale dello stato civile, il quale apporrà il *visto* sull' originale. Indi l' ufiziale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle notificazioni; ed in margine della inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione de' giudicati o degli atti della inibizione tolta, copia de' quali gli sarà stata rimessa.

70. Nel caso di opposizione l' ufiziale dello stato civile non potrà passar oltre, se non gli sia

presentato l' atto della tolta opposizione, sotto pena di ducati sessanta d' ammenda e di tutti i danni ed interessi.

71. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nel registro delle notificazioni; e se le notificazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato dell' ufiziale dello stato civile di ciascun comune, onde consti, che non esiste opposizione alcuna: e di detti certificati sarà fatta memoria nel registro anzidetto.

72. L' ufiziale dello stato civile si farà dare l' atto di nascita di ciascuno de' futuri sposi. Quello sposo che si troverà nella impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà dato dal giudice del circondario della sua nascita, o di quello del suo domicilio.

73. L' atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell' uno o dell' altro sesso, sieno o no parenti, de' nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quelli de' genitori, se sono conosciuti; del luogo, e, per quanto sarà possibile, dell'epoca della sua nascita; e delle cause per le quali non può produrne l' atto. I testimonj sottoscriveranno l' atto di notorietà, unitamente al giudice del circondario; e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

74. L' atto di notorietà sarà presentato al tribunale civile della provincia o valle del comune dove si dee celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il procurator regio, darà o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà sufficienti le dichiarazioni de' testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l' atto di nascita.

75. Richiederà ancora l' atto autentico del consenso de' padri, delle madri, dell' avo paterno, o in mancanza loro, di quello della famiglia. Questo atto conterrà i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilj del futuro sposo, e di tutti coloro che saranno concorsi all' atto; come anche il loro grado di parentela.

76. Gli atti anzidetti saran fatti e presentati all' ufiziale dello stato civile del comune, ove la futura sposa avrà il domicilio. Questo domicilio, per ciò che riguarda gli atti dello stato civile, si avrà per istabilito con tre mesi di abitazione continua nel comune.

77. Nel giorno indicato dalle parti, che non potrà esser fissato prima del quarto giorno dopo il termine delle notificazioni, l' ufiziale dello stato civile nella casa del comune ed in presenza di quattro testimonj, sieno o no parenti, farà lettura alle parti de' documenti soprammentovati relativi al loro stato, egualmente, che del capitolo VI. del titolo *del matrimonio* intorno a' dritti ed obblighi rispetti-

vi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti, una dopo l'altra, la dichiarazione che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio avanti la Chiesa, secondo le forme prescritte dal sacro Concilio di Trento; e ne stenderà immediatamente l'atto.

78. Non adempiendosi dalle parti alla celebrazione del matrimonio, non vi sarà civilmente altra azione che pe' danni, a' termini dell' articolo 148.

79. L'atto di solenne promessa enunciato nell' articolo 77 conterrà

1.° i nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi;

2.° se sono maggiori o minori;

3.° i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj de' padri e delle madri;

4.° il consenso de' padri e delle madri, dell' avo paterno, e quello della famiglia ne' casi ove sono richiesti;

5.° gli atti rispettosi, ove se ne sieno fatti;

6.° le notificazioni a' diversi domicilj;

7.° le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione; ovvero la menzione, che non vi è stata opposizione.

8.° la solenne promessa de' futuri sposi di celebrare il matrimonio in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento;

9.° i nomi, i cognomi, l'età, la professione, ed i domicilj de' testimonj che sono intervenuti alla promessa.

Di questo atto l'ufiziale dello stato civile ne darà copia a' futuri sposi in doppia spedizione, per esser presentata al paroco cui la celebrazione del matrimonio si appartiene.

80. Il paroco in seguito della esibizione della copia dell'atto anzidetto, ed adempiute le canoniche prescrizioni, procederà alla celebrazione del matrimonio. Delle due spedizioni ne' riterrà una per se; e farà fede in piede dell'altra della seguita celebrazione del matrimonio, indicando il giorno, il mese e l'anno, ed i nomi de' testimonj.

Rinvierà all'ufiziale dello stato civile questa spedizione, e ne domanderà riscontro.

L' ufiziale dello stato civile ne farà subito notamento nel suo registro in margine dell' atto: e quindi il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato.

81. Il paroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l'esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all' ufiziale dello stato civile, avvertendo i futuri conjugi, che senza questa promessa, il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili.

## CAPITOLO IV.

### *Degli atti di morte.*

82. Non si darà sepoltura, se non previa autorizzazzione dell' ufiziale dello stato civile, da darsi su carta semplice e senza spese. L'ufiziale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo lo spazio di ore ventiquattro della morte medesima; a riserva de' casi contemplati da' regolamenti di polizia.

83. Si stenderà l' atto di morte dall'ufiziale dello stato civile sulla dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti, o vicini, o, quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, quelli nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente o altro testimonio.

84. L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l' età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del conjuge, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o vedova; i nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj de' dichiaranti; ed il grado di loro parentela, se sono parenti. Lo stesso atto conterrà in oltre, per quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professio-

ne ed il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.

85. In caso di morte negli ospedali militari, civili, o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori o soprantendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ore ventiquattro all' ufiziale dello stato civile; il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte e ne stenderà l' atto, in seguito delle dichiarazioni, che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese, in conformità del precedente articolo.

Negli spedali e nelle suddette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L' ufiziale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all' ufiziale dell'ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo inscriverà ne' registri.

86. Risultando segni o indizj di morte violenta, o essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l' ufiziale di polizia assistito da un medico o chirurgo abbia steso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative; come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto.

87. L' ufiziale di polizia dovrà immantinen-

te trasmettere all' ufiziale dello stato civile del luogo ove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l' atto di morte.

L' ufiziale dello stato civile ne trasmatterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta ne' registri.

88. I cancellieri criminali saranno tenuti fra ventiquattr'ore dalla esecuzione di una sentenza di morte a trasmettere all' ufiziale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l' esecuzione, tutte le notizie enunciate nell'articolo 84, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

89. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case di arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso da' carcerieri o custodi all' ufiziale dello stato civile, il quale ivi si trasferirà, come è detto nell'articolo 85, e stenderà l' atto di morte.

90. In qualunque caso di morte violenta, o di morte accaduta nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà veruna menzione di tali circostanze: e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma prescritta dall' articolo 84.

91. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ventiquattr'ore alla presenza di due testimonj presi fra gli

ufiziali del bastimento, o in loro mancanza fra gli uomini dell' equipaggio. Questo atto sarà steso, sopra un bastimento del Re, dall'ufiziale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento appartenente ad un negoziante o ad un armatore, dal capitano, proprietario o padrone del naviglio. L'atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo dell' equipaggio.

92. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufiziali di amministrazione della marina, capitano, proprietario o padrone, i quali avranno formato atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie presso le autorità indicate nell' articolo 64, le quali eseguiranno ciò che quivi è prescritto.

Nell'arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo di equipaggio si depositerà all' ufizio della deputazione della salute. Questa ne trasmetterà al Ministro di Stato, da cui dipende, una copia autentica, per praticarsi ciò che per gli atti di nascita è disposto nell' articolo 65.

## CAPITOLO V.

*Degli atti dello stato civile, riguardo a' militari fuori del territorio del regno.*

93. Gli atti dello stato civile fuori del territorio del regno, riguardanti militari o altre persone impiegate al seguito delle armate, saranno stesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni; salve le modificazioni contenute ne' seguenti articoli.

94. Il quartiermastro in ciascun corpo di uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitan comandante negli altri corpi, faranno le funzioni di ufiziale dello stato civile: queste stesse funzioni si eseguiranno riguardo agli ufiziali senza truppa ed agl' impiegati dell' armata, dal commessario di guerra addetto all'armata o al corpo di armata.

95. Si terrà in ciascun corpo dell' armata un registro per gli atti dello stato civile relativi agl' individui del corpo, ed un altro nello stato maggiore dell'armata o di un corpo di armata per gli atti civili relativi agli ufiziali senza truppa ed agl' impiegati. Questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri de' corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della guerra al ritorno de' corpi o delle armate nel territorio del regno.

96. I registri saranno numerati e cifrati,

presso ciascun corpo, dall' ufiziale che lo comanda, e presso lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale.

97. Le dichiarazioni di nascita all' armata saranno fatte ne' dieci giorni successivi al parto.

98. L' ufiziale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo la inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all' ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto.

99. Pe' matrimonj de' militari e degl' impiegati al seguito dell' armata, sarà eseguito l'articolo 68 nel luogo del loro ultimo domicilio; ed in oltre ne sarà fatta menzione nell' ordine del giorno del corpo, se si tratti d'individui addetti ad un corpo, e nell' ordine del giorno dell' armata, se si tratti di ufiziali senza truppa, o d' impiegati che ne fan parte.

100. Immediatamente dopo che sarà celebrato il matrimonio innanzi la Chiesa, e ne sarà fatto notamento nel registro, l' ufiziale incaricato ne spedirà copia all' ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio degli sposi.

101. Gli atti di morte saranno stesi presso di ciaschedun corpo dal commessario ordinatore, e, per riguardo agli ufiziali senza truppa ed agl' impiegati, dal commessario di guerra dell' armata, sulla deposizione di tre testimonj; e l' estratto di questi registri sarà trasmesso

entro dieci giorni all'ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del defunto.

102. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentarj, l'atto sarà steso dal direttore de' detti spedali, e trasmesso al commessario ordinatore del corpo, o commessario di guerra dell'armata o corpo di armata, di cui il defunto era parte. Questi ufiziali ne trasmetteranno una copia all'ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del defunto.

103. L' ufiziale dello stato civile del domicilio delle parti, al quale sarà stata spedita dall' armata copia di un atto dello stato civile, sarà tenuto ad inscriverla immediatamente nè registri.

## CAPTOLO VI.

### *Della rettificazione degli atti dello stato civile.*

104. Domandandosi la rettificazione di un atto dello stato civile, non si provvederà che dal tribunale competente, previe le conclusioni del procuratore regio, e salva l' appellazione. Le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo.

105. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate le quali non l' avessero domandata, o che non fossero state citate.

106. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte ne' registri dall' ufiziale dello stato civile subito che gli saranno state rimesse; e ne sarà fatta annotazione nel margine dell' atto riformato.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## TITOLO V.

### *Del matrimonio.*

### CAPITOLO I.

*Della promessa e del contratto di matrimonio, e delle qualità necessarie per poterlo contrarre.*

148. La promessa di matrimonio in qualunque modo, e sotta qualsivoglia condizione data o ricevuta, non produce civilmente alcuna legale obbligazione nè per lo adempimento, nè per la prestazione di ciò, che siasi promesso nel caso d' inadempimento. Soltanto la promessa fatta innanzi allo stato civile, a' termini del cap. III. del tit. II, darà luogo in caso d' inadempimento alla rifazione del danno a pro della persona che non abbia dato ragionevole motivo a recederne.

149. La copia legale dell' atto di solenne promessa è il titolo, con cui sarà promossa in giudizio l' azione del danno.

150. La legge limita le sue disposizioni, riguardo al matrimonio, agli effetti civili e politici.

151. Sottto questo solo aspetto essa regola la qualità e le condizioni de' contraenti; determina le formalità che preceder debbono la celebrazione, la loro validità, i diritti, i doveri, e gli effetti civili che ne risultano. Lascia intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno.

152. L' uomo prima di aver compito gli anni quattordici, e la donna prima di aver compito gli anni dodici, non possono contrarre matrimonio.

153. Non vi è matrimonio quando non vi è consenso.

154. Non vi è consenso in colui che erra sulla persona del futuro sposo: l' errore sulle qualità e condizioni della persona non distrugge il consenso.

155. Non può contrarsi un secondo matrimonio, se non sia disciolto il primo dall' autorità ecclesiastica

156. La vedova non potrà essere ammessa a fare la solenne promessa di matrimonio innanzi all' ufiziale dello stato civile, se

non dopo dieci mesi dalla morte del marito, qualora in questo intervallo non abbia partorito.

157. E' vietato all' ufiziale dello stato civile di ricevere la solenne promessa di matrimonio tra 'l tutore o i figliouli di lui, ed il minore o la minore, durante la tutela, e pendente il rendimento de' conti; purchè non preceda l'approvazione del tribunale con cognizione di causa, inteso il pubblico ministero. Ciò non deroga alla necessità del consenso del Consiglio di famiglia prescritto nell' articolo 174.

158. Nella linea retta non può contrarsi matrimonio tra gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali; tra gli affini nella medesima linea.

159. Non può contrarsi matrimonio tra l'adottante e l'adottato, o i discendenti di costui; nè tra l'adottante ed il consorte dell'adottato, e reciprocamente tra l'adottato ed il consorte dell'adottante.

160. Nella linea collaterale è vietato il matrimonio,

1.° tra i fratelli e sorelle legittimi e naturali;

2.° tra gli affini del medesimo grado;

3.° tra lo zio e la nipote, tra la zia e il nipote;

4.° Tra l'adottato ed i figli dell'adottante, ancorchè adottivi.

161. Il Re nondimeno per cause gravi

può dispensare al divieto espresso ne' numeri 2.°,3.° e 4.° dell'articolo precedente. La dispensa del Re s' intende accordata per quanto riguarda l' impedimento civile.

162. E' vietato per coloro che sieno ligati da voto solenne o dagli ordini sacri.

163. Il figlio che non è giunto all' età di anni venticinque compiti, e la figlia che non ha compito gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Nel caso che sieno discordi, il consenso del padre sarà sufficiente

164. Se il padre è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la sua volontà, l'avo paterno e la madre subentrano nel di lui luogo. Però nel caso di dissenso, quello dell'avo sempre prevale.

165. Quando il dissenso de' genitori o dell' avo paterno sia ingiusto e ripugnante al bene de' figli, il Re, presa conoscenza dell' affare, supplirà la mancanza del di loro consenso.

166. I figli di famiglia giunti all' età definita nell' articolo 163, sono tenuti prima di contrarre matrimonio, a chiedere con atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre, o dell' avo paterno e della madre, nel caso che il padre fosse mancato di vita, o si trovasse nella impossibilità di manifestare la sua volontà.

167. L' atto rispettoso prescritto dall' articolo

precedente, se non sarà susseguito dall' annuenza pel matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese; e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

168. L' atto rispettoso sarà notificato a quello, o a quelli tra gli ascendenti che sono indicati nell'articolo 166, col mezzo di due notaj, o di un notajo con due testimonj; e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si dee formare.

169. In caso di assenza dell' ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l'atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi la sentenza pronunziata per dichiarare l'assenza; in mancanza di essa, quella con cui si fossero decretate le informazioni; ovvero, non essendovi ancora veruna sentenza, un atto di notorietà spedito dal giudice del circondario del luogo in cui l' ascendente ebbe l' ultimo suo noto domicilio. Questo atto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati *ex officio* dal medesimo giudice di circondario.

170. Gli ufiziali dello stato civile che avessero proceduto alla consegna della copia della promessa di matrimonio de' figli i quali non abbiano compito l' età di anni venticinque, ovvero delle figlie che non abbiano compito quella di anni ventuno, o de' minori senza esprimervi il consenso de' padri e delle madri,

quello dell' avolo paterno, e quello della famiglia ne' casi preveduti, saranno, a richiesta delle parti interessate e del procuratore regio presso il tribunale civile della provincia o valle in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati ad una multa che non potrà eccedere la somma di ducati sessanta, ed in oltre alla pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei.

171. Quando non vi sieno intervenuti atti rispettosi ne'casi in cui sono prescritti, l' ufiziale dello stato civile, che avrà dato copia dell' atto della solenne promessa di matrimonio, sarà condannato alla multa stessa, ed in oltre alla pena del carcere non minore di un mese.

172. Le disposizioni degli articoli 163 e 164 e le disposizioni degli articoli 166, 167, 168 e 169 relative all' atto rispettoso da praticarsi verso il padre e la madre ne' casi contemplati in detti articoli, sono applicabili anche a' figli naturali legalmente riconosciuti.

173. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto abbia perduto il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi a questo atto.

174. Se non esistono nè padre, ne' madre, nè avo paterno, o se si trovano tutti nella im-

possibilità di manifestare la loro volontà, i figli e le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

## CAPITOLO II.

### *Delle formalità richieste precedentemente alla celebrazione del matrimonio.*

175. L'atto di solenne promessa enunciato nell' articolo 77 sarà eseguito pubblicamente alla presenza dell' ufiziale dello stato civile del domicilio dell' uno o dell' altro de' contraenti.

176. La notificazione ordinata dall' articolo 68 sotto il titolo *degli atti dello stato civile* sarà fatta nella municipalità del luogo ove ciascuno de' contraenti avrà il suo domicilio.

177. Nondimeno se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di tre mesi, la notificazione sarà fatta ancora nella municipalità dell' ultimo domicilio.

178. Il Re per giuste cause potrà dispensare al tempo richiesto dall' articolo 68 per la notificazione.

179. Potrà la notificazione omettersi ne' casi d' imminente pericolo di vita di uno de' contraenti. Dovranno però questi giurare di non esservi alcun legittimo impedimento al matrimonio.

180. Fra i tre mesi dal ritorno di un nazionale nel regno, l'atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese straniero sarà trascritto sul registro pubblico dei matrimonj del luogo del suo domicilio.

## CAPITOLO III.

### *Delle opposizioni al matrimonio.*

181. Il diritto di fare opposizioni alla celebrazione del matrimonio appartiene alla persona legata in matrimonio con una delle due parti contraenti.

182. Il padre, ed in mancanza del padre, l' avo paterno e la madre possono fare opposizione al matrimonio de' loro figli e discendenti.

183. Non essendovi alcuno de' suddetti ascendenti, il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il fratello o la sorella cugini costituiti in età maggiore, non possono fare opposizioni, che ne' casi seguenti :

1.° quando non si sia ottenuto il consenso del Consiglio di famiglia richiesto dall'articolo 174 ;

2.° quando l'opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione che dal tribunale potrà puramente e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa, che a condizione, per parte dell'opponente,

di domandare l' interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato nella sentenza.

184. Nè due casi preveduti nel precedente articolo il tutore o curatore, durante la tutela o cura, non potrà fare opposizioni, se non sia autorizzato da un Consiglio di famiglia, che potrà convocare.

185. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all' opponente il diritto di farlo; conterrà l' elezione di domicilio nel luogo ove il matrimonio si avrà a celebrare; dovrà egualmente contenere i motivi della opposizione, a meno che non fosse fatta sulla istanza di un ascendente: il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell'ufiziale ministeriale che avesse sottoscritto l' atto della opposizione.

186. Il tribunale civile pronunzierà entro dieci giorni sulla domanda per togliersi l' opposizione.

187. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio in preferenza di ogni causa urgente.

188. Gli opponenti, eccettuati gli ascendenti, se l' opposizione è rigettata, potranno essere condannati al risarcimento de' danni e delle spese.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# TITOLO VIII.

*Dell' adozione.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## CAPITOLO II.

*Delle forme dell' adozione.*

277. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di circondario del domicilio dell'adottante, per farvi l' atto del loro rispettivo consenso.

Essendo minore l' individuo che vuolsi adottare, dovrà presentarsi al giudice di circondario insieme colla persona che dee consentire all' adozione giusta l' articolo 270.

278. Dalla parte la più deligente si consegnerà, entro i dieci giorni seguenti, una copia di questo atto al procurator regio presso il tribunale civile del domicilio dell' adottante, per sottometterlo alla omologazione del tribunale medesimo.

279. Il tribunale radunato nella camera del consiglio, dopo aver prese le opportune informazioni, verificherà 1.° se siensi adempite tut-

te le condizioni della legge; 2.° se colui che vuole adottare, goda buona fama.

280. Il tribunale, sentito il procuratore regio, ed omessa ogni altra formalità di processo, pronunzierà, senza esprimerne i motivi, in questi termini: *vi è luogo*, *o non vi è luogo all'adozione.*

281. Nel mese successivo alla sentenza del tribunale civile, sarà la detta sentenza sottoposta alla gran Corte civile, la quale procederà nelle forme praticate dal tribunale civile, e pronunzierà senza allegarne i motivi: *la sentenza è confermata*, *o la sentenza è riformata*; *ed in conseguenza vi è luogo*, *o non vi è luogo all' adozione.*

282. Qualunque decisione della gran Corte civile, che ammetterà l' adozione, sarà profferita nell' udienza, e verrà affissa in quei luoghi ed in quel numero di copie, che la gran Corte civile stimerà conveniente.

283. Nè tre mesi successivi alla sentenza, a richiesta dell' una o dell'altra delle parti, l'adozione sarà inscritta ne' registri dello stato civile del luogo ove l' adottante avrà il suo domicilio.

Questa inscrizione non avrà luogo, che in vista della presentazione di una copia autentica della decisione della gran Corte civile; e l'adozione resterà senza effetto, se non sarà stata inscritta nel suddetto termine.

284. Se l'adottante morisse dopo che l'atto comprovante la sua volontà di formare il contratto di adozione sarà stato ricevuto dal giudice di circondario, e portato avanti a' tribunali, e questi non avessero pronunziato diffinitivamente; sarà continuato il processo, e sarà, se siavi luogo, ammessa l'adozione.

Gli eredi dell' adottante potranno, qualora credano inammessibile l'adozione, presentare al procuratore regio qualunque memoria ed osservazione a questo oggetto.

285. Volendosi adottare un individuo che non abbia padre e madre certa, e che sia allevato in qualche ospizio, basterà che vi concorra il consenso de' governatori dell' ospizio ove è stato accolto. Tale consenso sarà espresso in una deliberazione che sarà sommessa alla omologazione del tribunale, il quale procederà nel modo indicato negli articoli 277, 278 e seguenti.

286. Gli atti di procedura nel caso additato nell' articolo precedente si faranno *gratis*, senza esser soggetti nè a bollo, nè a registro, nè a diritti di cancelleria.

# ILLUSTRAZIONI

SUGLI

## ATTI DELLO STATO CIVILE

SECONDO IL CODICE

PER

## LO REGNO DELLE DUE SICILIE.

---

### CAPITOLO I.

*Degli atti dello stato civile, de' loro registri, e de' funzionarj incaricati della loro redazione.*

Pria di sviluppar dettagliatamente le forme, secondo le quali debbono essere ricevuti gli atti dello stato civile, è d' uopo far conoscere :

1.° *Cosa sieno* gli atti dello stato civile, a qual numero ne ascendano in ogni Comune i registri, in qual modo, e con quali forme i comuni ne sieno provveduti.

2.° Quali sieno i funzionarj pubblici, ai quali la legge ha affidata la redazione degli atti dello stato civile.

3.° Sotto la direzione di quali magistrati

gli uffiziali dello stato civile esercitano le funzioni, che la legge ha loro affidate.

Noi presenteremo lo sviluppo di questa materia nelle seguenti sezioni.

SEZIONE I.

*Cosa sono gli atti dello stato civile, a qual numero ne ascendono in ogni Comune i registri, in qual modo, ed in quali forme ne sieno provveduti i Comuni.*

*Gli atti dello stato civile* son quelli, per mezzo de' quali l' autorità pubblica avvera le principali epoche della vita degl' individui, la nascita cioè, il matrimonio, e la morte.

Interessa egualmente alla società (1), alle famiglie, ed agl' individui, che questi tre avvenimenti sieno provati in un modo certo, irrefragabile, e legale.

E' necessario provar la nascita e la filiazione dell' individuo, onde incominciar possa a gode-

---

(1) Gl' individui compongono le famiglie, e le famiglie compongono lo stato, che costituisce la gran famiglia, ovvero la riunione di tutte le famiglie. Ciascun individuo non appartiene dunque unicamente alla sua famiglia, ma ancora allo Stato: *Illud considerare oportet nullum nostrum sibi soli natum esse, sed ortus nostri partem sibi patriam vindicare, partem parentes, partem amicos* -- *Platone epist.* 9.

re di tutti i diritti, che accorda la legge civile, e conoscer si possa altresì la famiglia, cui appartiene, e nella quale esercitar dee i suoi diritti.

All' epoca del matrimonio, fa d'uopo, che questa unione, cui la religion cattolica ha imposta la dignità di sacramento, destinata a creare una nuova famiglia, e dare alla società altri individui che avranno ancora i loro diritti, sia regolata dalla legge istessa, e che un atto solenne ne attesti l' esistenza, ed il tempo della celebrazione.

Allorchè in fine l' uomo cessa di esistere, bisogna provar la certezza della sua morte, affin di prevenire tristi equivoci, o colpevoli precipitazioni, il genere della sua morte, se mai è stato l' effetto di un misfatto, onde ricercarne, e punirne gli autori, l' epoca precisa finalmente, nella quale, morendo, egli ha trasmesso ad altri tutti i suoi diritti.

Ad assicurare l' esistenza degli atti dello stato civile, e garentirne la conservazione è disposto (2), che sieno inscritti in ciascun Comune sopra uno o più registri tenuti in doppio (3).

---

(2) Artic. 42. delle leggi civili.

(3) Faremo conoscere nel progresso i motivi, su i quali è fondata questa disposizione.

Si può dunque secondo la maggiore, o minor popolazione avere un solo registro per tutti gli atti, o tre separati, uno per le nascite, un altro pei matrimonj, ed un terzo per le morti, od anche un numero maggiore secondo i diversi atti dello stato civile.

Il codice civile pubblicato presso di noi nel 1809 conteneva una disposizione perfettamente simile a quella, che abbiamo poc'anzi indicata. Fu allora osservato, che la division dei registri, secondo la diversa specie degli atti, che ne' medesimi si debbono contenere, avrebbe potuto facilitarne la redazione, e la ricerca. Fu quindi stabilito, che in ogni Comune vi fossero tre differenti registri, il primo delle nascite, e delle adozioni, il secondo de' matrimonj, il terzo delle morti, e che ciascuno di tai registri fosse doppio (4). L'esperienza dimostrò, che questa divisione neanche avea proccurato il fine, cui era stata diretta, e perciò fu prescritto, che in ogni Comune vi fossero cinque registri tenuti in doppio, ad eccezione di quello delle notificazioni (5). Il primo di essi fu destinato per gli atti di nascita,

(4) Artic. 12. del decreto de' 29. ottobre 1808.

(5) Il registro delle notificazioni dev'essere solo, ed unico. A parlar propriamente, esso non può essere risguardato come registro dello stato civile, giacchè non ha per fine diretto di provar la celebrazione del matrimonio, ma solo l'osservanza di una delle formalità richieste per questo contratto.

il secondo per quelli di matrimonio, il terzo per le notificazioni, il quarto per gli atti di morti, e l'ultimo per le nascite avvenute in un viaggio di mare, per le ricognizioni, adozioni, per le persone defunte fuori del domicilio, e per gli atti dei morti-nati (6).

Quest'ordine di cose è tuttavia in vigore, e non ha ricevuto il menomo cangiamento.

Ma in qual modo i comuni sono provveduti dei registri dello stato civile?

Gl' Intendenti delle Provincie debbono far seguire in ogni anno l'impressione de' registri dello stato civile nelle stamperie delle rispettive Intendenze (7). Questa impressione dee trovarsi adempiuta per lo mese di settembre (8). Gl' Intendenti debbono portarvi moltissima cura. Nulla dee loro sfuggire. La loro attenzione dee fin' anche versare sopra i più piccoli dettagli; così essi debbono avvertire, che i registri sieno impressi in buona carta, onde la scrittura possa meglio reggere alla ingiuria degli anni; che il numero de' fogli di

(6) Pagin. 1., e 2. delle istruzioni date dal Ministero degli affari interni nel dì 10 giugno 1811. per la redazione degli atti dello stato civile.

(7) Circolare de' 28 marzo 1810. del Ministero degli affari interni agl' intendenti delle provincie, officio dello stesso Ministero a quello di Giustizia del dì 8 agosto 1810, e pagina 50 delle istruzioni anzidette.

(8) Ibidem.

ciascun registro sia proporzionato al calcolo prudenziale del numero degli atti, che vi si debbono inscrivere (9). ec. ec.

L' impressione de' registri consiste nella impressione de' modelli degli atti dello stato civile. Ecco in qual modo si esprime la legge:
„ acciocchè, si ottenga l' uniformità de' regi-
„ stri in tutto il regno, i volumi contenenti i
„ diversi atti dello stato civile saranno impressi
„ in modo, che agli ufiziali incaricati del re-
„ gistro non rimanga altra parte, se non
„ quella di supplire i nomi dei dichiaranti,
„ e le circostanze variabili degli atti (10). " Vedete i modelli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9; e 10 inseriti alla fine di questa operetta (11).

---

(9) Sembreranno forse mal collocate in questo luogo osservazioni di questo genere. Cesserà non però ogni sorpresa, allorchè si saprà, che spesse volte la corrispondenza del Ministero di giustizia con quello degli affari interni ha dovuto occuparsi di regolar la dimensione, e la carta dei registri dello stato civile. Officj del ministero di giustizia a quello degli affari interni de' 30 gennajo, e 13 febbrajo 1810, non che de' 14 marzo 1812.

(10) Artic. 16. del decreto de' 29 ottobre 1808, e pagina 2. delle istruzioni del Ministero degli affari interni de' 10. giugno 1811 sulla redazione degli atti dello stato civile.

(11) L' articolo 16. del decreto de' 29. ottobre 1808, oltre alla stampa dei registri dello stato civile, prescrisse ancora, che fossero impresse le formole delle

Oltre ai registri dello stato civile, gl' Intendenti debbono ancora aver cura di fare imprimere nelle stamperie delle rispettive Intendenze per servizio di ciascun Comune, un determinato numero di formole degli atti di notificazioni di matrimonj, che si debbono affiggere davanti alla porta della casa comunale, e de' permessi di dar sepoltura (12).

I registri degli atti dello stato civile, e le

---

dichiarazioni delle parti. Il sindaco di ciascun comune era incaricato di vigilare, che di tali esemplari esistesse sempre un sufficiente numero vendibile per coloro, che volessero servirsene.

Un tale ordine di cose ebbe luogo fino a che il Ministero degli affari interni non pubblicò le istruzioni de' 10. Giugno 1811. sulla redazione degli atti dello stato civile. L'uso delle formole per le dichiarazioni delle parti immaginato per facilitare la redazion degli atti fu riconosciuto di essere stata la causa feconda d' irregolarità incalcolabili, e quindi fu suppresso. Fu prescritto, che le dichiarazioni delle parti fossero fatte verbalmente all' ufiziale dello stato civile, e che fossero immediatamente estese su i registri rispettivi. Fu solamente conservato l' uso della impression delle formole degli atti di notificazione dei matrimonj, che si debbono affigere avanti alla porta della casa comunale, e de' permessi di dar sepoltura, poichè queste senza alterare la natura di tali atti, ne facilitano la estensione - pagina 1. delle istruzioni anzidette,

(12) Veggasi la nota precedente, e la circolare de' 28 marzo 1810 del Ministero degli affari interni agl' Intendenti delle provincie.

formole, delle quali abbiamo poc' anzi fatto parola, sono essenti dalla formalità del bollo (13), e quindi sono stampate su carta libera (14).

L' importo della spesa, che occorre per la stampa de' registri, è a carico dei rispettivi

(13). Artic. 28. n. 3, e 4. della legge de' 30 gennajo 1817. sul bollo.

(14) L' esenzione dei registri dello stato civile dalla formalità del bollo è un novello benefizio, di cui siamo debitori alla bontà del Re. Il decreto organico degli atti dello stato civile de' 29 ottobre 1808. prescrisse all' articolo primo, che i registri dello stato civile fossero in carta bollata: poco dopo si avvertì l' eccesso di questa disposizione, e con decreto del 19. Dicembre dello stesso anno fu ordinato, che i registri, e le formole delle dichiarazioni delle parti degli atti dello stato civile fossero impressi in carta semplice non bollata. Ma posteriormente nuove vedute di spirito finanziere sottoposero un' altra volta i registri dello stato civile al dazio del bollo: fù stabilito, che i medesimi assoggettar si dovessero al *visto* per *bollo*: i comuni dovevano versare l' importo del *visto* per *bollo* nelle casse dei ricevitori. Quest' ordine di cose ebbe luogo sino al ritorno di sua Maestà in questi domini. Una circolare spedita dal Ministero di giustizia del dì 22. Luglio 1815. ai Regj procuratori dei Tribunali civili annunziò la risoluzione sovrana, per effetto della quale i registri dello stato civile, e tutti gli atti, o copie, che ne emanano debbano farsi in carta semplice, abolita ogni formalità di bollo, ed ogni spesa, così a carico dei comuni, come dei particolari interessati. Questa disposizione fu confermata, secondo che abbiamo di sopra veduto, colla legge de' 30 Gennajo 1817. sul bollo.

Comuni (15). Gl'Intendenti ne procurano l'incasso nelle forme, e ne' modi dalla legge prescritti.

Ma quì non cessano le obbligazioni degl' Intendenti. Questi magistrati superiori dell' amministrazion pubblica debbono rimettere i volumi degli atti dello stato civile appena, che ne è seguita l'impressione (16) ai presidenti dei tribunali civili, i quali son chiamati dalla legge (17) a numerarli dal primo all' ultimo foglio, e corredarli dalla loro cifra (18).

Penetrato il Ministero di giustizia dell' importanza, che i Comuni si trovino nel primo di gennajo di ciascun anno provveduti de' registri dello stato civile, non ha in alcuna parte omesso di provocare, o dare tutte le disposizioni necessarie a conseguire un tale oggetto. Noi faremo conoscere rapidamente quali sieno queste disposizioni.

Un decreto autorizza i Presidenti de' tribunali civili, e coloro che ne fanno le veci a

---

(15) Artic. 16. del decreto de' 29. ottobre 1808.

(16) Per lo mese di settembre a' termini della circolare del Ministero degli affari interni de' 28. marzo 1810. agl' intendenti delle provincie, e pagina 50. delle istruzioni anzidette.

(17) Artic. 43. delle leggi civili.

(18) Nel seguente capitolo faremo conoscere il motivo di questa disposizione.

delegare per la cifra dei registri degli atti dello stato civile uno, o più giudici de' rispettivi tribunali. (19) La delegazione, ch' essi ne fanno, deve essere scritta nel primo foglio del registro, per cui la delegazione è data (20): essa può concepirsi nei seguenti termini -- *Il presidente del tribunale civile della provincia . . in virtù del decreto del dì 8 aprile 1809, e del sovrano rescritto de' 20. settembre 1817. delega per la numerazione di ciascuna pagina, e per la cifra di ciascun foglio del presente registro prescritta dall' articolo 43 delle leggi civili, il giudice dello stesso tribunale signor* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Questa facoltà di delegare non autorizza però i presidenti a sgravarsi interamente dell' obbligo della numerazione, e della cifra dei registri. Essi sen debbono principalmente occupare: i giudici non vi sono stati autorizzati, che per dare un ajuto ai presiden-

(19) Artic. 1. del decreto del dì 8 aprile 1809. Questa delegazione continua ad avere tutto il suo vigore.

Un rescritto sovrano del dì 20 settembre del 1817 spedito dal Ministero di giustizia ha disposto, che i presidenti degli attuali tribunali civili continuassero ad esercitare provvisoriamente tutte le delegazioni affidate ai presidenti dei tribunali di prima istanza aboliti colla legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817.

(20) Artic. 2. del decreto del dì 8 aprile 1809.

-ti (21). Qualora avvenga, che il giudice, cui trovasi delegata la cifra, e la numerazion de' registri, sia assente, o manchi per altro impedimento, il Presidente dee immediatamente sostituirgliene un altro (22). Più: i Presidenti debbono regolare questa delegazione in modo, che i giudici possano adempire al travaglio per lo tempo opportuno (23), e non mancare al servizio del tribunale nelle ore stabilite (24). I regj procuratori debbono particolarmente invigilare su tale oggetto (25).

La numerazione, e la cifra de' registri dello stato civile, sia che si esegua dai presidenti, o dai giudici delegati, dee sempre scriversi a mano. Non è permesso di fare uso di una stampiglia: lo spirito, e la lettera della legge (26)

---

(21) Ministeriale de' 14 marzo 1812 al presidente del tribunal civile della provincia di Basilicata.
(22) Ministeriale del dì 18 aprile 1810 al presidente del tribunal civile della provincia di terra di lavoro.
(23) Ministeriale de' 27 novembre 1809 al regio procuratore presso il tribunal civile di principato ulteriore.
} Ministero di grazia, e giustizia.

(24) Circolare del dì 15 novembre 1800 ai presidenti de' tribunali civili. } Idem

(25) Ministeriale de' 9 dicembre 1800 al regio procuratore del tribunal civile di Lecce. } Ministero di grazia, e giustizia.

(26) Art. 43. delle leggi civili.

presentano un ostacolo insormontabile ad accogliere questa idea (27).

I Presidenti de' tribunali civili debbono o direttamente, o per mezzo de' giudici da essi delegati, adempire colla maggior sollecitudine possibile, ed appena che son loro pervenuti i registri, le formalità poc'anzi indicate, onde si evitino i disordini, che il ritardo della loro spedizione può mai produrre (28). Eglino debbono regolare in guisa tale il loro travaglio, che i registri possano pervenire, dopo che saranno stati restituiti agl' intendenti, ai rispettivi Comuni prima della fine di dicembre di ciascun anno (29).

Affin di assicurare vieppiù l'adempimento di tutte queste disposizioni, è ingiunto ai Presidenti di far conoscere al Ministero di giustizia il giorno, in cui i registri dello stato civile son loro pervenuti, il numero, che ne avranno ricevuto dagl' intendenti, ed il tempo, che avranno impiegato per adempirli di numerazione, e di cifra (30) Queste notizie sono imme-

---

(27) Ministeriale de' 9. dicembre 1809 al regio procuratore presso il tribunal civile di Lecce. } Ministero di grazia, e giustizia.

(28) Circolari del dì 11 aprile, ed 11. agosto 1810 ai presidenti de' tribunali civili } Idem.

(29) ibidem.

(30) ibidem.

diatamente comunicate al Ministero degli affari interni. Stabilita così una reciproca sorveglianza tra le autorità giudiziarie, e quelle dell' ordine amministrativo, si ha ben l'opportunità di conoscere a quale di esse sia imputabile il ritardo della spedizion dei registri, e le tristi conseguenze, che da essa derivano.

Gl' Intendenti, a' quali son restituiti dai Presidenti i registri adempiuti di tutte le formalità prescritte dalla legge, debbono, per mezzo dei Sotto-intendenti, eseguirne il rinvio ai rispettivi Comuni nei primi giorni di dicembre, acciò i sindaci abbiano il tempo di prenderne cura, e rettificare qualche disguido, che possa accadere nella spedizione (31). Gli agenti del ministero pubblico, quest' occhio morale del governo nell' amministrazion della giustizia, debbono attentamente vegliare, onde tutti i Comuni sieno provveduti nel tempo opportuno de' registri dello stato civile, e qualora ne avvertano il ritardo, debbono immediatamente riferire al Ministero di giustizia, ed

(31) Circolare del ministero degli affari interni de'28 marzo 1810 agl' intendenti delle provincie, circolare del ministero di giustizia del dì 11 aprile 1810 a' presidenti, e regj procuratori de' tribunali civili, e pagine 51 delle istruzioni anzidette.

implorarne i superiori provvedimenti (32).

Malgrado tutte queste disposizioni non però può avvenire, che i Comuni, nel primo di gennajo di qualche anno, non si trovino provveduti de' registri dello stato civile. Qual norma dovrà seguirsi in questa circostanza? Gli atti dello stato civile dovranno essere ricevuti? in continuazione degli atti dell' anno precedente? su fogli volanti? o in quale altra maniera?

Disgraziatamente il caso, che noi abbiamo or ora immaginato, è qualche volta avvenuto. Imperiose circostanze non han permesso all' amministrazion civile di adempire ai doveri, che la legge le impone su tale oggetto, e quindi i Comuni sono rimasti sprovveduti per qualche tempo dell'anno de' registri dello stato civile.

Gli atti dello stato civile debbono sempre essere ricevuti dagli ufiziali a tale uopo destinati, sia che ne esistano i registri, o no. Una contraria opinione non potrebbe altrimenti aver luogo, che violando manifestamente la legge, e compromettendo lo stato civile de' cittadini.

---

(32) Artic. 15. del decreto de' 29 ottobre 1808, e ministeriale de' 15 febbrajo 1815 al regio procuratore presso il tribunal civile di Campobasso. } Ministero di grazia, e giustizia.

Per ciò, che concerne il modo serbato per supplir la mancanza de' registri, ecco quali sono state le disposizioni, che il governo ha date in diverse epoche su tale oggetto.

Nel 1813. fu ritardata la stampa de' registri pel successivo anno 1814. L'autorità superiore stabilì;

1.° Che i registri dello stato civile tenuti per l'anno 1813. non fossero depositati, secondo che prescrive la legge (33), nè nell'archivio del Comune, nè nella cancelleria del rispettivo tribunal civile:

2.° Che, chiusi i registri dell' anno 1813., si continuassero a scrivere su i fogli bianchi gli atti dello stato civile per lo venturo anno 1814:

3.° Che l' amministrazion civile dovesse somministrare ai comuni il supplemento de' registri, di cui potessero abbisognare nel corso dell' anno:

4.° Che il deposito de' registri dell' intero biennio fosse eseguito nel primo mese dell'anno 1815;

5.° Che in ogni registro prorogato per l'anno 1814. dovesse inserirsi copia della superiore determinazione in forma autentica, e che menzione ne fosse fatta tanto in testa del pri-

(33) Artic. 45. delle leggi civili.

mo atto, che nel 1814. venisse inscritto sul registro, quanto nel frontespizio di esso; il tutto a cura dell'amministrazion comunale, e dell'Intendente (34).

Nell'anno 1815. avvenne l'istessa mancanza per alcuni comuni. L'autorità suprema determinò:

1.° Che fossero formati de' quaderni tenuti in doppio e foliati:

2.° Che su di essi venissero notati provvisoriamente gli atti dello stato civile dell'anno 1815; finchè i comuni non fossero provveduti de' corrispondenti registri:

3.° Che questi quaderni fossero adempiuti delle solennità richieste dalla legge, allorchè fossero pervenuti ai comuni i corrispondenti registri:

4.° Che, pervenuti ai comuni i registri, dovessero su i medesimi scriversi gli atti dello stato civile, dal giorno, in cui fossero messi in uso:

5.° Che alla fine dell'anno i quaderni di sopra indicati fossero cuciti al principio de' registri, colla corrispondente dichiarazione, e completassero i registri stessi:

6.° Che per evitare il pericolo della disper-

---

(34) Circolare de' 13 novembre 1813 a' regj procuratori de' tribunali civili. } Ministero di grazia e giustizia.

sione, nel mandarsi i quaderni alla capitale della provincia per cifrarsi, la spedizione fosse fatta uno per volta, in modo che ne rimanesse presso del comune sempre un' originale, dal quale si potessero spedire gli estratti, e formarsi il duplicato in caso di dispersione (35).

I regj procuratori non han dovuto permettere il deposito nella cancelleria del tribunale del duplicato di tali quaderni, se prima non fossero stati rivestiti di tutte le formalità prescritte dalla legge (36).

Qualche ufiziale dello stato civile non conoscendo in tempo opportuno le disposizioni poc' anzi riferite, ha redatto, in mancanza di registri, gli atti dello stato civile sopra fogli volanti, e quindi, appena ricevuti i registri supplimentarj, vi ha riportato gli atti scritti su i

---

(35) Decisione superiore de' 12 gennajo 1815, ed officj del ministero di giustizia a quello degli affari interni del dì 11 gennajo 1815, non che ministeriali de' 18 gennajo al regio procuratore del tribunal civile di Trani, de' 25 gennajo 1815 al regio procuratore del tribunal civile di Avellino, e de' 4 febbrajo del medesimo anno al regio procuratore del tribunal civile di Campobasso. — Ministero di grazia e giustizia.

(36) Ministeriale de' 4 febbrajo 1815 al regio procuratore presso il tribunal civile di Campobasso. — Idem.

*

fogli volanti, dei quali non si è poi tenuto verun conto.

Questo metodo è erroneo, e perfettamente contrario alle legge.

I fogli, su de' quali sono scritti gli atti dello stato civile, sieno volanti, sieno in registro, non possono giammai alterarsi, nè surrogarsi. Indipendentemente dalla difficoltà di supplirsi le firme delle parti, e de' testimonj, la trascrizione nel soggetto caso conterrebbe sempre una falsità di data. D' altronde i fogli volanti non sono affetti dal vizio di nullità, dappoichè questa pena non è comminata per alcuna delle solennità prescritte sulla redazion degli atti. Gli atti dunque scritti su fogli volanti, non debbono essere trascritti su i registri (37). Gli ufiziali civili debbono custodire i doppj originali in foglio volante con ogni diligenza, salva alle parti la facoltà di richiederne gli estratti per propria cautela, e di sperimentare, ove occorra, l'azione competente (38). Un duplicato di questi fogli deve essere depositato nella cancelleria del tribunal civile: che

(37) Ministeriale de' 15 febbrajo 1815 al regio procuratore presso il tribunal civile di Campobasso.

(38) Ministeriale del dì 8 giugno 1816 al regio procuratore del tribunal civile di terra di lavoro.

} Ministero di grazia, e giustizia.

anzi i fogli debbono essere cifrati dai regj procuratori, onde per l'avvenire non possano essere cangiati (39).

E' utile di conoscere tutte queste disposizioni. Esse possono servir di norma, e di regolamento a tutti i funzionarj pubblici, a' quali la legge affida il deposito, la redazione, o la sorveglianza de' registri dello stato civile. Ecco il motivo che ci ha determinato a riferirle.

Giova in fine osservare, ch' è della maggiore importanza di conservare gli atti dello stato civile in un locale pubblico, adatto all'uopo, e non soggetto a tutte quelle vicende, cui sogliono essere più esposte le case de' privati (40). La casa comunale è ottima, e nei termini della legge. I sindaci non debbono mai permettere, che gli atti dello stato civile si conservino in altro luogo fuori di quello indicato dalla legge. Noi dobbiamo la distruzione de' registri dello stato civile in molti comuni del regno alla violazion di questo dovere. Rammentino i sindaci, che in questi registri si contiene il deposito, che assicura la più preziosa di tutte le

(39) Ministeriale de' 4 febbrajo 1815 al regio procuratore del tribunal civile di Campobasso. } Ministero di grazia e giustizia.

(40) Officio del ministero di giustizia de' 13. febbrajo 1811. a quello degli Affari interni.

proprietà de' cittadini, e ravviseranno subito quanto sia interessante, e giusta questa nostra osservazione. Eglino forse sen persuaderanno più facilmente, allorchè leggeranno quella parte di questa operetta, in cui parleremo del deposito de' registri nell' archivio comunale. Ivi faremo conoscere quale è la serie de' doveri, che loro la legge impone come depositarj degli atti dello stato civile, e le pene, cui sono sottoposti.

## SEZIONE II.

*De' funzionarj pubblici, a' quali la legge ha affidata la redazione degli atti dello stato civile.*

Priacchè la novella legislazione avesse avuto vigore in questi dominj, i parochi presso di noi ugualmente, che presso la maggior parte delle altre nazioni, erano i depositarj di registri, che nel tempo istesso attestavano l' amministrazion de' sacramenti, e lo stato civile de' cittadini. Pensavasi allora, che il Ministro del Santuario, cui si chiedea la benedizione nel tempo della nascita, del matrimonio, e della morte, dovesse altresì attestar le date di questi avvenimenti, e prenderne nota ne' suoi libri. Oggi non però la legge distinguendo le formalità meramente civili da quelle, che i sacri canoni han prescritto per l' amministrazione dei sa-

cramenti, senz' alterare nella menoma parte la polizia ecclesiastica su i libri di battesimo, di matrimonio, e di morte, ha incaricato alcuni pubblici funzionarj della redazione, e conservazione degli atti dello stato civile. Essa ha loro dato il nome di *ufiziali dello stato civile*, dappoichè ne' registri, che tengono, si contiene la pruova dello stato civile di tutti gli abitanti del regno delle Due Sicilie. Ma quali sono questi funzionarj pubblici?

Nella designazione di questi funzionarj era d' uopo conciliar nel tempo istesso l' interesse individuale con quello della società in generale, giacchè conveniva facilitare ai cittadini l' adempimento degli atti dello stato civile, ed affidarne la redazione, e la conservazione a' funzionarj, dai quali si avesse dritto ad attendere una istruzione, ed una probità scrupolosa.

Partendo da questi principj, la legge ha rivolto i suoi sguardi sopra i sindaci de' comuni, ed ha prescritto, ch' essi fossero gli ufiziali dello stato civile (41); e quindi loro ne appartiene esclusivamente la redazione, e la conservazione.

Nella sola città di Napoli le funzioni di ufi-

(41) Art. 56. della legge de' 12. dicembre 1816. sull'amministrazione civile.

ziale dello stato civile sono affidate agli eletti (42).

Nei casi di assenza non però, o di altro legittimo impedimento (43), il sindaco in tutt' i Comuni del regno, e l' eletto nelle sezioni della Città di Napoli sono rispettivamente rimpiazzati nelle funzioni di *ufiziale dello stato civile* dal secondo eletto, o da uno degli aggiunti (44). Ove ciò avvenga, siccome il secondo eletto, o l' aggiunto non esercitano l'autorità, che in nome del sindaco, o dell' eletto della sezione, così la sottoscrizione, che apporranno agli atti, dovrà essere sempre preceduta da questa formola. = *nell' assenza del sindaco, o dell' eletto della sezione* ovvero *per l' impedimento del sindaco* o *dell' eletto, il secondo eletto del Comune di . . o l' aggiunto . .* Questa indicazione è necessaria. Allorchè il sindaco, o l' eletto della sezione è presente, il secondo eletto, o l' aggiunto non hanno alcuna

(42) Art. 78. della legge de' 12. dicembre 1816.

(43) Tale è il caso, in cui il sindaco debba procedere negli atti dello stato civile risguardanti la sua persona, o i suoi figli, giacchè è di principio, che una stessa persona non possa intervenire nel tempo istesso in un atto nella qualità di parte, e di pubblico funzionario. Niuno può costituire un titolo a se stesso.

(44) Artic. 59., ed artic. 78. della legge de' 12. Dicembre 1816.

autorità particolare ad esercitare. La sua omissione potrebbe aprir l' adito a moltiplici dispute sulla competenza, o incompetenza dell' ufiziale, che ha ricevuto un atto dello stato civile, e quindi sulla validità, o invalidità dello stesso.

Ma qual norma dovrà tenersi, allorchè si trovano impediti ne' Comuni del regno il sindaco, ed il secondo eletto, e nella Città di Napoli l'eletto, e gli aggiunti? La legge si tace in questo caso. Noi pensiamo, che ove ciò avvenga, il sindaco, ed il secondo eletto o l' eletto delle sezione, e gli aggiunti debbano essere rimpiazzati nel soggetto caso dall' ufiziale dello stato civile del luogo più vicino, previa la dichiarazione del funzionario impedito. Noi siamo determinati a questa opinione e sull'esempio di ciò, ch' è osservato ne' casi d' impedimento del giudice di circondario, e del suo supplente, e sulla considerazione, che gli ufiziali dello stato civile lungi dall'esercitare alcuna giurisdizione nel ricevere le dichiarazioni, non prestano, che un ministero meramente passivo per la redazione degli atti. Crediamo però, che l' ufiziale dello stato civile, il quale rimpiazza l' impedito, debba far menzione nell' atto della dichiarazione d' impedimento, e debba conservare questa dichiarazione nel volume de' documenti, secondochè è prescritto, relativamente alle formalità, ed ai documenti, negli articoli 40, e 46 delle leggi civili.

Alla immediazione del sindaco, o del secondo eletto (nei casi di assenza, o impedimento del sindaco) ed in Napoli dell' eletto o degl' aggiunti la legge ha collocato un cancelliere archivario (45). Questi assiste il Sindaco o l'eletto di Sezione nell' esercizio delle sue funzioni, ed è incaricato sotto la dipendenza, e gli ordini immediati dello stesso, della formazione di tutti gli atti, registri, ed altro, che esige il servizio dell' amministrazione. Egli legalizza col visto del sindaco, ed in Napoli dell' eletto tutte le copie degli atti, che si estraggono dall' archivio comunale, apponendovi il suggello, di cui è il custode, ed accompagna colla sua firma tutti gli atti, che si pubblicano dal sindaco, o dall'eletto della sezione. Vedremo nel progresso di quale uso esser debbano le nozioni, che abbiamo date sulle attribuzioni del cancelliere archivario. Noi ne vedremo particolarmente l'applicazione ne' casi, in cui vi ha luogo a rilasciare un estratto de' registri dello stato civile, o a comminar delle multe contra i sindaci per violazioni della legge relativa agli atti dello stato civile (46).

Giova in fine osservare, che il cancellier comunale per ciò, che agli atti dello stato civile

---

(45) Artic. 61. della legge de' 12. dicembre 1816.
(46) Ibidem.

Digitized by Google

ha rapporto, può essere supplito dal suo aggiunto, o da altro impiegato dell' officio municipale (47), purchè ne venga rimpiazzato in tutte le sue funzioni, e non solamente *ad hoc*. (48).

Provvida sempre la legge, ed intenta ad assicurare ai suoi cittadini le pruove risguardanti le principali epoche della loro vita, ha voluto prendere in considerazione gli abitanti dei paesi o molto distanti dal loro *capo-luogo*, o che difficilmente possono comunicare con esso in alcuni mesi dell' anno a cagione del mare, de' fiumi, o di qualsivoglia altro impedimento, il che può particolarmente avvenire nei comuni riuniti. E' quindi prescritto, che ivi il registro degli atti dello stato civile sia presso di un eletto particolare (49). Questi però non può cor-

(47) Oltre del cancelliere archivario possono essere addetti all' officio comunale uno, o più ufiziali subordinati al medesimo. Articolo 62. della legge de' 12 dicembre 1816 uniforme ad altre preceednti disposizioni.

(48) Officio del ministero di giustizia de' 29 marzo 1809 a quello degli Affari interni.

(49) Articolo 2. del decreto de' 29 ottobre 1808, ed articolo 54. della legge de' 12 dicembre 1816. È un errore il credere, che il caso preveduto dall' articolo 2. del decreto de' 29 ottobre, non sia compreso nell' articolo 54. della legge de' 12 dicembre. Basta por mente alla definizione di *comuni riuniti*, ed alla legge sulla circoscrizione delle provincie per persuadersi, che l'ar-

rispondere colle autorità superiori, ma solamente col sindaco del capo luogo, dappoichè è sotto la dipendenza del medesimo (50). Egli dee rimettere i suoi registri al sindaco del capoluogo (51).

---

ticolo 54. contiene, con una formola più breve, le disposizioni indicate nel citato articolo 2. La legge ha tutto preveduto, allorchè ha stabilito degli eletti nelle sezioni, o frazioni dei comuni riuniti. Sarà della prudenza dell' amministrazione stabilirne tanti, quanti il bisogno n' esige. I regj procuratori debbono invigilare, che il servizio degli atti dello stato civile non manchi, e promuovere, ove occorra, le misure convenienti presso gl' intendenti. Ministeriale de' 22 marzo 1817 al regio procuratore del tribunal civile di Aquila.

Ministero di grazia e giustizia.

(50) Artic. 2. del decreto de' 29 ottobre 1808, ed articolo 54. della legge de' 12 dicembre 1816.

(51) Ibidem.

## SEZIONE III.

### *Sotto la direzione di quali Magistrati i sindaci esercitano le funzioni di ufiziali dello stato civile.*

Ne' capitoli seguenti noi vedremo quali sieno le pene, che la legge ha pronunziate per la violazion delle regole risguardanti gli atti dello stato civile. Ma poichè val meglio prevenire il male, che correggerlo, e castigarlo, la legge istessa ha veduto l' utilità, e diremo anche la necessità di offrire ai sindaci i mezzi d' istruirsi de' doveri, che loro sono imposti in questa interessante parte delle loro attribuzioni, e facilitar loro così, per quanto fosse possibile, la buona redazione degli atti dello stato civile.

Affin di conseguire un tale oggetto è stabilito, che i sindaci esercitar dovessero le funzioni di ufiziali dello stato civile sotto la imimmediata e diretta vigilanza dei regj procuratori presso i tribunali civili delle respettive provincie (52). Quindi è, che eglino debbono riferire a questi magistrati tutte le difficoltà, che possono mai elevarsi in rapporto alla regolarità degli atti dello stato civile, ed attender-

(52) Artic. 15 del decreto de' 29 ottobre 1808.

ne le corrispondenti istruzioni (53). Essi non possono aver corrispondenza diretta su tale oggetto con alcun'altra autorità, ne anche collo stesso ministero di giustizia (54). Che anzi è dovere de' regj procuratori di andare incontro, per dir così, ai dubbj, che i sindaci possono avere, e risolverli, spiegar loro i dettami della legge, e loro apprestare una guida facile, e certa nell' adempimento dei proprj doveri (55). I regj procuratori debbono spiegare perciò la maggiore vigilanza possibile, e curare l'esatta osservanza delle formalità prescritte dalla legge (56). Noi lo abbiamo detto, e giova ripeterlo: lo stato civile riguarda la più preziosa di tutte le proprietà, che appartener possa ai cittadini. Eglino debbono particolarmente promuovere i mezzi della istruzione de' Sindaci in una materia tanto delicata, ed interessante (57), e possono

---

(53) Art. 15. del decreto de' 29. Ottobre 1808., e pagina 50 delle istruzioni anzidette.

(54) Ministeriale de' 24 marzo 1810 al regio procuratore del tribunal civile di Trani. } Ministero di grazia, giustizia.

(55) Vedi le note 52, e 53, e circolari de' 12 luglio 1809, ed 11 Aprile 1810 ai regj procuratori de' tribunali civili. } Idem

(56) Ibidem.

(57) Circolari de' 6. febbrajo 1811, e 18 luglio 1812 ai regj procuratori dei tribunali civili. } Idem

perciò aver direttamente corrispondenza co' medesimi (58).

Malgrado l'efficacia di queste disposizioni, potea però avvenire, che alcuni sindaci, o dimentichi delle loro obbligazioni, o distratti da altre cure dell' amministrazion pubblica non consultassero i regj procuratori; che questi magistrati tardi avvertissero gli errori commessi dagli ufiziali dello stato civile, e quindi inopportune o inefficaci giugnessero le di loro instruzioni. Più: le funzioni dei Sindaci non essendo perpetue, ma generalmente circonscritte ad un triennio (59), era possibile, che l'individuo chiamato in un comune alla carica di sindaco, non conoscesse bene, particolarmente ne' primi giorni del suo esercizio, le leggi e le istruzioni concernenti gli atti dello stato civile, e che perciò, suo malgrado, ne violasse i precetti, e compromettesse così se stesso, e lo stato civile de' suoi concittadini.

Ad evitare questi grandi inconvenienti, il Ministero degli affari interni, e quello di giustizia han dato le disposizioni più energiche, che mai immaginar si potessero.

Gl' Intendenti hanno l' obbligo di verificare,

(58) Artic. 15. del decreto de' 29. ottobre 1808.

(59) Art. 131. della legge de' 12. dicembre 1816. sull' amministrazione civile.

o far verificare nel giro, che fanno nelle rispettive provincie, se in ogni comune l'ufiziale dello stato civile abbia tutti i registri, ed adempia ai suoi doveri (60).

I regj procuratori sono altresì nell'obbligo di far verificare, almeno una volta in ogni mese, lo stato de' registri, e la loro esattezza per mezzo de' regj giudici di circondario, o altri soggetti, che credessero più idonei. Eglino debbono prevenirne gli ufiziali dello stato civile, perchè vi si prestino. I giudici regj di circondario, o altri incaricati debbono in ogni volta dar conto ai regj procuratori del risultato della loro inspezione, onde possano subito apprestarvi gli opportuni rimedj, ed evitarsi gli ulteriori disguidi (61). I regj giudici di circondario non debbono aspettare, che siano loro portati i registri dello stato civile, per eseguirne la inspezione: essi debbono accedere sul luogo ad osservarli (62).

Qualora i regj giudici di circondario non

---

(60) Circolare del ministero degli affari interni de' 28 marzo 1810. agl' intendenti delle provincie, circolare del ministero di Giustizia del dì 11 aprile 1810 a' regj procuratori de' tribunali civili, ed articolo 13 della legge de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile.

(61) Circolare del dì 11 Aprile 1810. ai regj procuratori de' tribunali civili. } Ministero di grazia e giustizia.

(62) Ministeriale de' 18. luglio 1810, e de' 7. febbrajo 1816. al regio procuratore del tribunal civile di Cosenza. } Ministero di grazia e giustizia.

possano, siano qualunque il motivo, eseguire personalmente una tale ispezione, i regj procuratori debbono incaricarne altro soggetto idoneo (63).

Ma ciò non è tutto. Si è voluto non solo dare ai regj procuratori un mezzo di conoscere con sollecitudine, ed esattezza in qual modo sieno eseguite le formalità prescritte dalla legge per la redazion degli atti, ma si è voluto ancora, che la medesima fosse assicurata nell'atto, che ha luogo, nel miglior modo possibile, e con quella regolarità, che si richiede. I supplenti dei regj giudici di circondario debbono perciò assistere, e consultare i sindaci de' rispettivi comuni, ed i loro cancellieri (64). Eglino debbono mantenere la buona armonia

(63) Circolare indicate nella nota 61, e ministeriali de' 6. giugno 1810 al regio proccuratore del tribunal civile di Campobasso, e del 1. aprile 1812. al regio proccuratore del tribunal civile di Terra di Lavoro. } Ministero di Grazia, e Giustizia

(64) Circolare del ministero di giustizia de' 21. luglio 1810. a' regj proccuratori de' tribunali civili -- Allorchè fu spedita questa circolare, i magistrati, che noi abbiamo chiamati *Supplenti* prendevano il titolo di *Aggiunti ai giudici di pace.* Il decreto del dì 11. giugno 1811. diè loro la novella denominazione, la quale è stata anche conservata coll' articolo 16. della legge organica dell' ordine giudiziario de' 29. maggio 1817.

colle autorità municipali, e le di loro funzioni debbonsi ridurre ad una semplice direzione, e consiglio, dappoichè la risponsabilità è degli uffiziali dello stato civile. I supplenti debbono osservare, dopo compito l'atto, la regolarità della sua redazione, e dare quelli schiarimenti, che loro fossero richiesti; ma non possono disturbare in menoma parte le funzioni dell' ufiziale dello stato civile (65).

Nei luoghi, ove manca il supplente, i registri dello stato civile debbono essere visitati il più spesso, che sia possibile, dal regio giudice di circondario, o dal supplente più prossimo, i quali debbono prendersi particolar cura d' istruire i cancellieri de' comuni, e denunciar quelli, che si dimostrassero indocili alla istruzione (66).

I regj procuratori possono altresì dare ai supplenti tutte quelle istruzioni, che crederanno confacenti ad ottenersi la regolarità, ed esattezza de' registri dello stato civile (67). Queste

(65) Ministeriali de' 27. agosto 1810 all' intendente di Napoli, del 1. settembre 1810, al ministero degli affari interni, e de' 5. settembre 1810. al regio proccuratore del tribunal civile di Napoli.

(66) Ministeriale del 12 dicembre 1810. al regio proccuratore del tribunal civile di Terra di lavoro.

(67) Ministeriale del dì 8 agosto 1810. al regio proccuratore del tribunal civile di Teramo.

Ministero di Grazia, e giustizia

istruzioni debbono esser date ai supplenti, per mezzo dei rispettivi giudici di circondario, e non già individualmente, dappoichè ai termini della legge (68) i supplenti non sono in corrispondenza, che coi rispettivi giudici di circondario (69).

Che se a tutte queste provvide, e sagge disposizioni, l'amministrazion pubblica aggiunga, come è di costume, anche la precauzione di far cadere la scelta de' sindaci sopra persone istruite, e morali, nulla avremo più a desiderare su tale oggetto, lo stato civile de' cittadini sarà bene assicurato, ed i popoli del regno delle due Sicilie potranno godere, e sperimentare i benefici effetti di questa saggia istituzione.

Premesse tali nozioni, passiamo a vedere quali sieno le formalità, che debbono concorrere negli atti dello stato civile. Cominceremo dalle formalità generali.

---

(68) Artic. 11. del decreto de' 6. Aprile 1810.

(69. Ministeriale de' 28. Luglio 1810. al regio proccuratore presso il tribunal civile di Napoli. } Ministero di Grazia, e giustizia.

## CAPITOLO II.

### *Delle formalità generali.*

Le formalità generali relative agli atti dello stato civile sono di due specie. Alcune di esse han rapporto al modo, secondo il quale debbono essere tenuti i registri, e quindi servono a contestarne l'autenticità in loro stessi: altre poi son dirette a determinare il modo, secondo il quale gli atti dello stato civile debbono essere inscritti. Ma non bastava di stabilir le forme di questi atti: era necessario ancora d'assicurarne la esecuzione, ed apprestarne i mezzi.

Ecco l'oggetto di questo secondo capitolo, che noi divideremo in tre sezioni.

### SEZIONE I.

*Delle formalità generali relative al modo di tenere i registri, e di assicurarne l'autenticità.*

1. formalità. La prima tra le formalità stabilite sul modo di tenere i registri è quella, colla quale è prescritto, che i medesimi sieno tenuti in doppio in ogni comune dall'ufiziale dello stato

civile (70). Nulla di più saggio, e di più previdente. Un solo registro potea facilmente perdersi o essere distrutto, e quindi potevan mancare le pruove dello stato dei cittadini. Ad evitare, per quanto è possibile, questo pericolo, la prudenza ha suggerito l'idea, che i registri fossero tenuti in doppio. Noi avvertiremo meglio i vantaggi di questa disposizione, allorchè spiegheremo quella parte della legge, che concerne il deposito de' registri nella cancelleria del tribunal civile, e nell'archivio del comune.

È superfluo indicare in questo luogo a qual numero ascendano in ogni Comune i registri dello stato civile. Noi lo abbiamo di già fatto nella sezione 1.ª del precedente capitolo. Osserveremo solamente, che qualunque sia il di loro numero, debbono essere sempre tenuti in doppio, tranne il registro delle notificazioni (71).

A prevenire qualunque alterazione, o cangiamento ne' registri dello stato civile, è prescritto, che qualunque ne sia il numero (72), 2. formalità.

---

(70) Artic. 42. delle leggi civili.

(71) Artic. 68. delle leggi civili. Vedete in oltre la nota num. 5.

(72) Abbiamo detto *qualunque ne sia il numero*, e con ragione. La legge nulla ha stabilito di positivo su tale oggetto, e quindi dipende dall'Amministrazion pubblica di fissare il numero de' registri, e variarlo,

debbano essere numerati dal primo all' ultimo foglio, e cifrati dal presidente del tribunale civile, o dal giudice, che ne fa le veci (73), o dal giudice che il presidente istesso avrà a ciò delegato (74).

È interpetrar male la legge (75) allorchè si pensa, che il presidente, o il giudice delegato debba solamente cifrare i registri, e che la di loro numerazione possa eseguirsi da una mano straniera. Basta leggere il testo originale, i motivi, e le discussioni, che ebbero luogo sull' articolo, di cui è quistione, per persuadersi della verità, che in se contiene l' opposta opinione (76). La cifra, e la numerazione debbono necessariamente precedere l' epoca, in cui comincia a farsi uso de' regi-

---

ove occorra, secondo le circostanze sieno generali, o particolari di ciascun comune. Oggidì i registri dello stato civile sono fissati al numero di cinque, secondo che abbiamo di sopra veduto.

(73) Questi è il vice-presidente del tribunale, o il più antico de' giudici in ordine di nomina - Artic. 147 della legge de' 29. maggio 1817. sull' organizzazione dell' ordine giudiziario.

(74) Per effetto dell' articolo 1. del decreto del dì 8. Aprile 1809, e del rescritto de' 20 settembre 1817 Vedete la nota 9.

(75) Artic. 43. delle leggi civili.

(76) Ministeriale de' 24. settembre 1817 al regio proccuratore del tribunal civile di Basilicata. } Ministero di grazia, e giustizia.

stri: non vi potrebbero essere imposte nel corso dell' anno, nè al momento, in cui sono depositati nella cancelleria del tribunal civile, e nell' archivio del Comune. La mancanza di questa formalità non trae seco la nullità degli atti, e perciò fa d' uopo conservare i registri nello stato in cui si ritrovano, e lasciare a' tribunali di giudicar de' suoi effetti ne' casi, che loro si presenteranno (77).

È stata prescelta l' autorità giudiziaria per la cifra, e numerazion de' registri, sì perchè lo stato de' cittadini presentando un diritto ugualmente prezioso, ed intangibile della proprietà, dee, al pari di quella, essere sotto la protezione de' tribunali, come ancora perchè gli agenti dell'ordine giudiziario essendo più stabili di quelli dell' ordine amministrativo (78), ove controversia sorga sulla verificazion della cifra, e della numerazione apposta su i registri, più facile, e più spedito ne riesce il giudizio, e la decisione.

---

(77) Ministeriale de' 17 Febbrajo 1813. all' Intendente di Terra di Lavoro. } Ministero di Grazia, e giustizia.

(78) I funzionarj dell' ordine amministrativo sono o amovibili, o temperanei - artic. 89 e seguenti della legge de' 12 dicembre 1816. sull' ammministrazione civile. I funzionarj poi dell' ordine giudiziario, ne' termini dell' artic. 203. della legge de' 29. maggio 1817 sull' ordine giudiziario, dopo tre anni di lodevole esercizio sono inamovibili, e vengono nominati a vita.

Giova quì avvertire i sindaci, ch' essi, nella qualità di ufiziali dello stato civile, pria di far uso de' registri, che loro vengono trasmessi, debbono osservarne attentamente i fogli, che li compongouo, affin di assicurarsi, se sieno stati cifrati, e numerati dal presidente del tribunal civile, o da chi ne fa le veci. La prudenza comanda questo esame preliminare, avvegnachè la legge non prescriva espressamente questa precauzione. In ogni pubblica operazione non basta al funzionario, cui è affidata di non poter essere imputato di alcuna frode. Egli dee allontanare da se non solo l' imputazione di negligenza, ma anche qualunque sospetto di leggiera colpa. Supponiamo, per ragion di esempio, che un atto dello stato civile sia stato scritto sopra un foglio nè cifrato, nè numerato. Coloro certamente, che han premura di farlo dichiarare falso, si prevaleranno di questa circostanza. Non giudichiamo quì del merito del mezzo, ma consideriamo solo la posizione dell' ufiziale dello stato civile. Egli è innocente, il tenore dell' atto è conforme al vero: ciò non ostante, la malignità s' impegna a perseguitarlo, e se non sarà giudicato colpevole di frode, non potrà però giustificarsi, ch' egli ha omesso di verificare il suo registro.

3. formalità. In fine di ogn' anno i registri debbono essere chiusi, e firmati dall' ufiziale dello stato ci-

vile (79). Questa operazione ha luogo, mercè una dichiarazione semplice, e breve. Vedete il modello 11. L'ufiziale dello stato civile la scrive sopra i suoi registri immediatamente dopo l'ultimo atto. Finchè il registro non è chiuso, vi si possono aggiugnere nuovi atti, e questa addizione, ancorchè fosse effetto dell' errore, può avere le più funeste conseguenze. Così suppongasi, che un ufiziale dello stato civile abbia trascritto sul registro del 1818., che avrà trascurato di chiudere, un atto, la di cui dichiarazione sarà stata fatta ne' primi giorni del 1819. Cosa mai accadrà, allorchè sarà chiesta la spedizione o copia legale di questo atto? Non essendo di accordo colla data del registro le notizie ricevute dalla famiglia, si correrà rischio o di non rinvenir mai l' atto, o per lo meno svolgere parecchi registri, assoggettar le parti ad un grave dispendio ec. ec.

Più: l' ufiziale dello stato civile è obbligato di depositare in fine di ogni anno i registri dell' anno antecedente (80). Egli, nel mese di gennajo di ciascun anno, deè rimetterne uno alla cancelleria del tribunal civile della provincia, ed un altro nel luogo, ove è l'archivio del Comune (81). Il registro delle notificazioni, al pari

(79) Artic. 45. delle leggi civili.
(80) Artic. 45. ibidem.
(81) Ibidem.

del volume di documenti, che si presentano all' ufiziale dello stato civile, essendo unico(82), dev' essere depositato nella cancelleria del tribunal civile della provincia.

Il deposito fatto nell'archivio comunale offre agli abitanti l'opportunità di procurarsi gli atti, di cui han bisogno, senza essere obbligati ad uscire dai confini del proprio paese. Il deposito poi fatto nella cancelleria del tribunal civile, mentre offre al governo un punto centrale, ove può rinvenire gli elementi necessarj alla formazion dei quadri statistici, è anche un omaggio reso alla protezione, che i tribunali accordano allo stato civile.

Ma vi hà dippiù. Può un incendio distruggere la casa del comune, o la cancelleria: possono divenir preda delle fiamme tutte le carte, che ivi sono depositate: un'a cagion qualunque finalmente fa sparire i registri dello stato civile. Quante ricerche, quanti esami, quante liti seco trascina questa perdita? L'esistenza dei registri in due luoghi diversi, ossia il doppio deposito previene tutti questi mali, e ne distrugge la sorgente. Quello, che è sparito in un luogo, si ritrova in un altro; e così la pace delle famiglie non è turbata (83).

---

(82) Vedete la nota 5.

(83) Noi avvertiremo meglio la saviezza di queste disposizioni, allorchè giugneremo al capitolo ultimo di

L'ufiziale dello stato civile dee depositare ancora le procure, e le altre carte, che gli sono state presentate come necessarie per la compilazione degli atti (84), che ha ricevuti. Queste carte debbono restare annesse al registro, che va depositato nella cancelleria del tribunal civile (85), e ciò per assicurarne meglio la conservazione e perchè non sono necessarie ne' comuni, ne' quali si ritiene un registro unicamente per dare agli abitanti l'opportunità di averne gli estratti. Esse debbono essere unite in modo, che formino un volume a parte, che dee avere i fogli numerati (86).

Gli ufiziali dello stato civile debbono custodire attentamente le carte, delle quali è quistione, ed adempire al deposito di cui abbiamo fatto poc'anzi parola. Esse non solamente son necessarie all'ufiziale per redigere validamente un' atto, ma servono ancora al ministero pubblico, il quale, come da quì a poco vedremo, è dalla legge chiamato a verificare i registri. In queste carte i regj procuratori troveranno i principali elementi, che loro attestano l'esattezza,

---

questa opera. Ivi vedremo tutte le difficoltà, che debbonsi superare per supplire le mancanze de' registri dello stato civile.

(84) Artic. 46. delle leggi civili.

(85) Ibidem.

(86) Artic. 13 del decreto de' 29. Ottobre 1808.

o l'imputabilità degli ufiziali dello stato civile.

Affin di completare la regolarità degli atti dello stato civile, è necessario di fissare ancora l'attenzione sulle tavole annuali, e decennali prescritte dalla legge (87).

Ne' primi quindici giorni dell'anno nuovo, l'ufiziale dello stato civile ha l'obbligo di formare alla fine di ciascun registro, tranne quello delle notificazioni, una tavola per ordine alfabetico degli atti, che vi sono compresi, e di rimetterne altresì una copia all'Intendente della provincia (88): vedete i modelli 12. 13. 14. 15. 16. 17., e 18. Queste tavole debbono essere attaccate alla fine di ciascun registro, onde di ognuna di esse fa d'uopo formare tre esemplari, uno cioè per ciascun registro doppio, ed il terzo per rimettersi all'Intendente (89).

Per la formazione delle tavole decennali si esegue quasi interamente ciò, che è prescritto per quelle annuali. Nel primo mese dell'anno, che succede al decennio compiuto, dalle tavole annuali debbono essere composte le tavole generali degli atti dell'intero decennio. Queste tavole debbono chiudere i registri dell'ultimo

(87) Artic. 21, e 22. del decreto anzidetto, e pagina 20. delle istruzioni del ministero degli affari interni.
(88) Ibidem.
(89) Ibidem.

anno del decennio nell' istessa forma, che abbiamo poc'anzi esposto (90).

Allorchè l' ufiziale dello stato civile esegue il deposito de' suoi registri nella cancelleria del tribunal civile, dee aver cura di esigere dal cancelliere un ricevo di tutti gli oggetti, de' quali fa la consegna. Noi non sapremmo giammai approvare la condotta di quelli ufiziali, i quali facessero pervenire i registri alle cancellerie de' tribunali civili per vie indirette, e che pieni di fiducia nelle persone, che prescelgono, non cercassero ricevo, o non prendessero almeno conto, se l' abbiano o no realmente consegnati.

Il sindaco dee portare, secondo il nostro modo di vedere, la medesima scrupolosità per lo deposito dell'altro duplicato de' registri nell'archivio del comune. Sarebbe ben fatto, s' egli formasse atto del seguito deposito, e che il facesse poi sottoscrivere dal secondo eletto e dal cancelliere del comune.

Nulla è stato omesso dalla legge per assicurare l' esatto adempimento del deposito de' registri dello stato civile: vigilanza, mezzi di precauzione, sanzion penale.

E' tra i principali doveri de' regj procuratori di vigilare, perchè da tutti i Co-

(90) Artic. 24. del decreto de' 29. Ottobre 1808.

muni sieno trasmessi i registri nelle forme, e nel tempo prescritto dalla legge (91), cioè nel mese di gennajo di ciascun anno. A tal' effetto questi magistrati possono corrispondere direttamente coi sindaci, e dar loro tutti quelli ordini, che crederanno convenienti all' uopo (92). I presidenti de' tribunali civili non possono prendere su ciò alcuna parte (93). Non sarebbe forse utile cosa, che i regj procuratori sul finir dell' anno dirigessero una circolare a tutti i sindaci delle rispettive provincie, onde ricordar loro il dovere del deposito, e sollecitarne l'adempimento? Spesse volte i sindaci distratti dalle altre cure dell' amministrazion comunale dimenticano forse, loro malgrado, o ritardano almeno l'esecuzione del deposito nella cancelleria del tribunal civile. Il mezzo, direm così, di prevenzione, che abbiamo suggerito, corregge questo difetto, e ne allontana le tristi

---

(91) Artic. 15. del decreto de' 29. Ottobre 1808, e circolari del ministero di giustizia de' 12. Luglio 1809. 11 Aprile 1810, e 6. febbrajo 1811. ai regj procuratori de' tribunali civili.

(92) Artic. 15 del decreto de' 29 Ottobre 1808, circolari del ministero di giustizia del dì 11 aprile 1810, e 6. febbrajo 1811. ai regj procuratori di tribunali civili, non che ministeriali de' 15. febbrajo 1815 al regio procuratore del tribunal Civile di Campobasso.

(93) Ministeriale de' 14. febbrajo 1810 al presidente del tribunal civile di Salerno.

conseguenze. Che se poi sordi alle voci del dovere, i sindaci trascurano di eseguire il deposito, di cui abbiamo or ora fatto parola, la legge impone allora ai regj procuratori l'obbligo di agire in giudizio contra i medesimi, e far valere la sua sanzion penale. Eglino debbono requirere contro i sindaci, che omettono il deposito, a norma dell'articolo 52 delle leggi civili (94), e quindi provocare dal tribunale a loro danno la condanna ad una multa, che non può eccedere la somma di venticinque ducati (95), ed anche all'arresto personale, qualora si mostrino ripugnanti ad esibire i registri (96),

(94) Ministeriale di 21 novembre 1810 al regio procuratore del tribunal civile di Campobasso. } Ministero di grazia e giustizia

(95) Artic. 52 delle leggi civili.

(96) Le disposizioni contenute nell'articolo 52 delle leggi civile tendono unicamente a prevenire, e correggere la negligenza del deposito de' registri dello stato civile ne' tempi stabiliti, e perciò la legge si limita a minacciare una picciola pena pecuniaria. E' ben diverso dalla negligenza il caso della ripugnanza ad esibire i registri, e del mezzo per costringere a depositarli. Ove ciò avvenga, diviene necessariamente applicabile la norma generale, ossia quella compresa nell'articolo 1934 delle stesse leggi civili. I sindaci, nella loro qualità di uffiziali dello stato civile, sono necessariamente compresi in questa disposizione. Una contraria opinione non potrebbe altrimenti aver luogo, che sostenendo il mostruoso assurdo di potersi col pagamento di lieve multa abusare delle minute, e non produrle alla cancel-

Nè ciò basta: essi debbono ancora vegliare all'esatta esecuzion de' giudicati, che i tribunali profferiscono a loro istanza nel soggetto caso (97).

4. formalità. Gli atti dello stato civile non appartengono solamente alle parti, ed alle loro famiglie, ma alla società intera. I registri dunque, ne'quali questi atti sono inscritti, e conservati debbono essere aperti al pubblico, e perciò qualunque persona potrà prenderne comunicazione, e dimandarne gli estratti ai depositarj de' medesimi (98). Questi depositarj sono ne'Comuni del regno i sindaci, ed in loro mancanza, o legittimo impedimento i secondi eletti, e sulla Città di Napoli gli Eletti, ed in loro mancanza o legittimo impedimento gli Aggiunti (99), ed i cancellieri de' tribunali civili per quei registri, i di cui duplicati sono stati già depositati nelle loro rispettive cancellerie. I sindaci però o gli eletti hanno il dritto di rilasciare gli estratti tanto

---

leria del tribunale.=Ministeriale de' 30 settembre 1818 al procurator generale del Re presso la suprema corte di giustizia.

(97) Artic. 157. della legge de' 29 maggio 1817. sulla organizzazione dell' ordine giudiziario.

(98) Artic. 47. delle leggi civili.

(99) Niun altro impiegato nell' officio comunale può rilasciare questi estratti, qualunque sia il titolo, o la denominazione della carica, che esercita, dappoichè non ha alcun carattere pubblico.

de' registri correnti, quanto di quelli appartenenti agli anni scorsi, e depositati nella cancelleria (100).

I depositarj de' registri dello stato civile, sieno i cancellieri de' tribunali, i sindaci, o gli eletti non possono negarsi, sotto qualsivoglia ragione o pretesto, di rilasciarne gli estratti. Essi vi sarebbero obbligati coll'arresto personale (101).

Ad oggetto non però, che gli estratti de' registri dello stato civile producano la convizion legale la più perfetta sul fatto, di cui in essi è menzione, è necessario.

1.° Che siano uniformi ai registri (102);

---

(100) Circolare de' 16. giugno 1813. a' regj proccuratori de' tribunali civili, e ministeriali de' 10, e 14 febbrajo 1810. al regio proccuratore presso il tribunal civile di Salerno, de' 17. Marzo 1810. al regio proccuratore presso il tribunal civile di Lucera, e de' 26. agosto 1812 al regio proccuratore del tribunal civile di Campobasso. } Ministero di grazia, e giustizia.

(101) Artic. 1934. delle leggi civili.

(102) Questa uniformità importa, che gli estratti debbono contenere le medesime cose, che sono scritte negli atti inseriti ne' registri. Le date vi debbono essere riportate per esteso.

Tutto ciò si applica ancora agli estratti, che sono rilasciati da' Parochi. Il Ministero degli affari ecclesiastici ha diretto gli ordini analoghi agli ordinarj - Circolare del ministero di giustizia de' 9. Settembre 1815. a' regj proccuratori de' tribunali civili.

2.° Che la sottoscrizione nei medesimi apposta sia legalizzata dal presidente del tribunal civile, o dal regio giudice del circondario, secondochè or' ora diremo (103).

Allorchè gli estratti sono adempiuti di questa formalità fanno fede fino a che non sieno sottoposti ad un giudizio di falso (104). Essi costituiscono un titolo autentico, e quindi i tribunali non possono ammettere la pruova testimoniale nè contra, nè oltre il contenuto degli stessi (105).

Noi abbiamo detto, che gli estratti dei registri debbono essere legalizzati dal presidente del tribunal civile, o dal regio giudice del circondario. Conviene su ciò distinguere gli estratti de' registri appartenenti agli anni scorsi, e quelli appartenenti a' registri dell' anno corrente. I primi debbono essere legalizzati, secondo che prescrive la legge (106) dal presidente del tribunale civile, o da colui, che ne fa le ve-

---

(103) La legalizzazione è un certificato rilasciato dall' autorità competente, e diretto a provare, che quegli, il quale ha ricevuto o rilasciato l'atto, di cui si tratta, è realmente rivestito della funzione, che gli da il diritto di riceverlo, o di rilasciarlo.--Art. 47. delle leggi civili.

(104) Art. 47. delle leggi civili.

(105) Art. 1273., e 1295. ibidem.

(106) Artic. 47. delle leggi civili.

ci (107): gli estratti poi de' registri dell' anno corrente saranno legalizzati dal regio giudice del circondario (108). Questo magistrato dee anche legalizzare gli estratti de' registri appartenenti agli anni scorsi, qualora non sieno stati ancora depositati nella cancelleria del tribunal civile della provincia (109).

Giova in fine avvertire, che la legalizzazione del presidente sugli estratti de' registri rilasciati alle parti, dee intendersi nel caso, in cui vogliano farne uso fuori della provincia, dove non può esser nota la firma del depositario (110). Essa può essere ancora richiesta, allorchè l'autorità, presso della quale dee farsi uso dell'estratto legalizzato dal regio giudice, ignori l'autenticità della firma dell' ufiziale dello stato civile, o di quella del regio giudice, che l'ha legalizzata (111).

---

(107) Vedete la nota 73.

(108) Artic. 20. del decreto de' 29. ottobre 1808, circolari, e ministeriali ricordate nella nota 100.

(109) Ministeriale de' 27. dicembre 1817. al regio proccuratore del tribunal civile di Napoli.

(110) Ministeriale de' 6. marzo 1811. al regio proccuratore del tribunale civile di Avellino.

(111) Circolare de' 16. giugno 1813. a' regj proccuratori de' tribunali civili.

(108–111: Ministero di grazia, e giustizia)

Tali estratti debbono scriversi su carta libera, ed esente dalla formalità del bollo (112); e debbono solamente farsi vistare per bollo(113), allorchè si vogliono produrre in giudizio, o presentarsi avanti qualunque autorità, o ufiziale pubblico, annessarsi, o inserirsi in altro atto, o scrittura pubblica (114). Essi sono ancora esenti dalla formalità del registro, e vi sono solamente sottoposti, allorchè se ne voglia far uso in giudizio, depositarsi presso pubblico ufiziale, o inserirsi in altra scrittura (115).

Questa esenzione della formalità del bollo, e del registro è ancora applicabile agli estratti degli atti di nascita, di matrimonio o morte, che si rilasciano da' parochi o curati (116).

Per ogni copia estratta dai registri dello stato civile, l' ufiziale avrà diritto di esigere un carlino, purchè colui, che la chiede, non sia po-

---

(112) Artic. 28. n. 3. della legge de' 30. gennajo 1817. sul bollo.

(113) Ibidem, ed artic: 26. n. 2. della stessa legge.

(114) Art. 28. della stessa legge.

(115) Art. 18. n. 9. della legge de' 25. dicembre 1816. sul registro.

(116) Circolare del ministero di giustizia de' 9. gennajo 1811. a' regj procuratori de' tribunali civili, art. 28. n. 3. della legge de' 30. gennajo 1817 sul bollo, ed artic. 18. n. 9. della legge de' 25. dicembre 1816. sul registro.

vero (117). Ai poveri gli estratti debbono darsi *gratis* (118). Che anzi è nelle facoltà de' regj giudici di circondario di ordinare, che non si esiga alcun diritto per queste copie, o certificati in tutti i casi, in cui lo credessero necessario (119).

L' ufiziale, che si permettesse di esigere una somma maggiore di quella poc' anzi indicata si renderebbe colpevole di *concussione*, e quindi soggetto alla pena della reclusione, ed al pagamento di una multa (120). Noi vedremo da quì a poco quali disposizioni siensi date affin di evitare l' esazione di somme indoverose.

Tali sono le formalità relative al modo, secondo il quale i registri dello stato civile debbono essere tenuti, e conservati. Passiamo ora allo sviluppo della seconda sezione, nella quale vedremo il modo, secondo il quale gli atti debbono essere inscritti, e redatti, ciò che debbono contenere, e quali persone vi debbono essere presenti.

---

(117) Art. 19. del decreto de' 29. ottobre 1818.
(118) Ibidem.
(119) Ibidem.
(120) Leggi penali.

## SEZIONE II.

### *Delle formalità generali relative alla compilazione degli atti dello stato civile.*

1. formalità. La prima tra queste formalità è quella, la quale prescrive, che ciascun atto dello stato civile sia inscritto su tutti e due i registri (121) destinati a ricevere quella specie di atti, cui appartiene quello, che vuole inscriversi (122).

Un atto, che fosse trascritto sopra un solo registro sarebbe valido per le parti, ma l'ufiziale dello stato civile per avere omesso di scriverlo sopra uno de' due registri sarebbe soggetto alla pena (123), e vi sarebbe ugualmente soggetto, s' egli scrivesse un' atto dello stato civile sopra fogli volanti (124).

---

(121) Art. 42. e 44. delle leggi civili.

(122) Vedete la sezione 1. del primo capitolo. In essa è detto, che per ogni specie di atti vi debbono essere due registri in ogni comune.

(123) Art. 52, e 54. delle leggi civili: vedete quella parte di questa operetta, che concerne le contravvenzioni degli ufiziali dello stato civile.

(124) Ci piace di riferire un fatto, che darà un esémpio spaventevole delle conseguenze, che risultano dalla inscrizione degli atti dello stato civile sopra fogli volanti.

Un particolare vuole far contestare la nascita di un suo figlio. A tale oggetto si presenta all' ufiziale dello stato civile. Questi era occupato in travagli, che non ammettevano indugio: segna sopra un foglio volante i

Ma ciò non basta. Ad evitare le aggiunzioni, che frodolentemente possono essere fatte ad un atto dello stato civile dopo che è stato ricevuto, è stabilito, che gli atti debbono essere inscritti ne' registri immediatamente, cioè l'uno in continuazion dell' altro, e senza alcuno spazio in bianco, (125). L'amministrazione 2.a formalità.

---

nomi, ed i cognomi delle parti, de' testimonj, e ritorna al suo lavoro. Il foglio messo da parte con poca attenzione sparisce: l' ufiziale dello stato civile dimentica, che deve registrare un atto: l' intervallo di pochi giorni cancella interamente dalla sua memoria la richiesta, che glien' era stata fatta, il notamento, che avea formato, ed il dovere, che doveva adempire.

Alcuni anni dopo il padre del fanciullo, la cui dichiarazione era stata notata sopra un foglio volante, se ne muore. Talune discussioni di famiglia rendono necessaria l' esibizione dell' atto di nascita del fanciullo. Quest' atto si cerca invano sopra varj registri, ma non può rinvenirsi, dappoichè l'ufiziale dello stato civile aveva trascurato di registrarlo. I testimonj, che avevano accompagnato il padre, allorchè si recò a fare la sua dichiarazione, depongono contro all' ufiziale dello stato civile.

Ecco dunque un fanciullo senza stato nel momento stesso, in cui era necessario provare, che ne aveva uno. Gl' interessi di questo sventurato così compromessi saranno stati salvati con ulteriori provvedimenti. Ma l' ufiziale dello stato civile non sarà stato forse colpito dalla pubblica vendetta, e dalla condanna ai danni ed interessi così legittimamente dovuti a quel fanciullo?

(125) Art. 44 delle leggi civili.

pubblica, secondando i voti del legislatore, fa imprimere i modelli degli atti dello stato civile con un numero progressivo d' ordine. L' ufiziale dunque non dee permettersi di scrivere alcun atto tra l' un modello, e l' altro, che succede. Egli dee anzi, con de' tratti di penna, coprire lo spazio bianco, che può mai rimanere in un modello dopo la compilazione dell'atto.

Noi vedremo da quì a poco, che l' ufiziale dopo di aver compilato l'atto, dee darne lettura alle parti comparenti o ai loro procuratori, ed ai testimonj (126). Ove avvenga, che, per effetto di questa lettura, o per qualunque altro motivo, debbano farsi sull' atto inscritto ne' registri nel momento, in cui è ricevuto, cancellature, o postille, la legge prescrive, ch' esse sieno approvate, e sottoscritte nell' istesso modo, che il corpo dell' atto (127), cioè corredate dell' approvazione e della firma de' comparenti, e dell' ufiziale dello stato civile (128). Non sarebbe sufficiente, che le cancellature, e le postille fossero vidimate dalle parti. Senza questa precauzione tutto ciò, che è fuor dell'atto per via di note, o postille, non ha alcuna validità, nè si presume, che le parole cancellate, o aggiunte, lo sieno

(126) Art. 40. delle legge civili.
(127) Art. 44. ibidem.
(128) Art. 41. ibidem.

state per consenso delle parti, dappoichè non vi è cosa, la quale dimostri, che i cangiamenti siensi fatti alla di loro presenza:

Più gli atti dello stato civile non debbono contenere abbreviature, nè veruna data in cifre numeriche (129).

L' abbrevietura non è una parola perfetta; non esprime alcuna idea positiva, giacchè non è segno generale di convenzione: la conosce solo il suo autore. In un atto pubblico bisogna, che tutto sia chiaro, ed intelligibile: è necessario allontanarne tutto ciò, che può dar luogo ad arbitraria interpetrazione, o presentare un senso oscuro.

La cifra è poi inconveniente per esprimere le date negli atti pubblici, poichè la sua forma porge un mezzo assai facile di alterazione. Bisogna adunque, che l'ufiziale dello stato civile risguardi come un' obbligazione indispensabile lo scrivere le date degli atti in lettera, e di non abbreviar le parole. Converrà, egli è vero, impiegare un pò più di tempo alla estensione de' suoi atti; ma così comanda la legge.

Niuna delle formalità finora indicate dee sembrare inutile, o minuta, allorchè si considera quanto sia interessante per la società intera, che gli atti dello stato civile nulla contengo-

---

(129) Art. 44. delle leggi civili.

no, che non sia certo, e vero, e che sieno messi, con tutti i mezzi possibili, al coverto delle alterazioni, e delle falsità.

3. formalità. Gli atti dello stato civile debbono in oltre esprimere l'anno, il giorno, e l'ora in cui sono ricevuti, i nomi, i cognomi, l'età, la professione, ed il domicilio di coloro, che son nominati in esso (130).

É necessaria l'indicazione dei nomi, e quella della professione per distinguere gl'individui di una stessa famiglia; quella dell'età per dimostrare lo stato della maggiorità o della minorità, dappoicchè in questi due casi le formalità possono variare: l'indicazione del domicilio è anche necessaria: un uomo senza domicilio è un vagabondo, uno sconosciuto, che non potrebbe far testimonianza in un atto pubblico e che lungi dall'ottenere alcuna fiducia dall'autorità, dovrebbe anzi destarne la vigilanza, ed il rigore.

Tutte queste indicazioni possono essere preziose nel caso di un giudizio di falsità, affin di provare, a ragion d'esempio, che una delle persone indicate nell'atto non vi ha potuto essere presente.

Del resto l'articolo 36. delle leggi civili non determina, che l'enunciazioni comuni agli atti di tutte le specie: è necessario in oltre, che

(130) Art. 36. delle leggi civili.

ciascun atto riferisca i fatti, e le circostanze, che la sua indole è destinato a provare; per atto di nascita cioè, il fatto, e le circostanze, che attestano la novella esistenza di un fanciullo, e la sua filiazione l'atto di matrimonio, l'adempimento di tutte le condizioni, dalle quali dipende il matrimonio; l'atto di morte, il fatto della morte, e la designazione della persona defunta. Ma l'enunciazioni particolari agli atti di ciascuna specie non formano l'oggetto dell'articolo 36; ma bensì dei seguenti capitoli.

4.a formalità.

L'atto dello stato civile è destinato a contestare un fatto. Tutto quello, che non appartiene ad un tale fatto, o che non può servire a stabilirlo, è ad esso estraneo, e non deve essere inserito nell'atto. L'ufiziale dunque non può inserire cos'alcuna negli atti, che riceve, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello, che deve essere dichiarato dai comparenti (131). In caso opposto si esporrebbe ad essere convenuto in giudizio da coloro, i quali avessero motivo di dolersi di queste enunciazioni o di queste note. Ecco le regole, che gli uffiziali debbono seguire su tale oggetto:

1°. Nulla aggiungere alle dichiarazioni de' comparenti.

---

(131) Art. 37. delle leggi civili.

2°. Inserire negli atti le sole enunciazioni de' comparenti, che appartengono al numero di quelle, che son dalla legge autorizzate (132).

La prima di queste regole è fondata sul carattere degli ufiziali dello stato civile. Eglino non hanno giurisdizione, ma bensì un ministero passivo da adempire, non sono giudici, ma diremo così, cancellieri, e quindi non è ad essi permesso alcuna dichiarazione da parte loro, alcuna enunciazione, o nota qualunque. Gli ufiziali dello stato civile non debbono fare alcuna interpellazione, ricerca, o inquisizione su i fatti, che non debbono essere consegnati, nè sulla verità delle dichiarazioni fatte dalle parti. Il loro ministero si limita a ricevere queste dichiarazioni; allorchè sono uniformi alla legge. Essi non hanno il dritto di commendarle, contradirle, o giudicarle: se le dichiarazioni sono false, si agirà in giudizio contro i falsarj. Gli ufiziali dello stato civile non hanno alcuna forza coattiva, onde obbligar le parti allo dichiarazioni, che prescrive la legge per inscriversi gli atti (133).

Ma non era sufficiente, che lo stato dei

---

(132) Oltre all' enunciazioni disegnate nell' articolo 36, le quali sono comuni a tutti gli atti, le dichiarazioni particolari agli atti di ciascuna specie saranno spiegate ne' capitoli seguenti.

(133) Art. 10. del decreto de' 29. Ottobre 1808.

cittadini non fosse abbandonato alla discrezione dei redattori degli atti, che lo provano: conveniva ancora garentirlo dagli attentati, che vi potevano portare gl' istessi comparenti con assertive vaghe, o infedeli dettate dalla passione, o dall' interesse personale. Ecco l' oggetto della seconda regola, la quale determina, che bisogna ridurre le dichiarazioni ai fatti, che la legge vuol consegnati negli atti, e non inserire nei medesimi, se non quello, che deve essere dichiarato. Quindi ciò, che verrà dichiarato, ma che non dovrebbe esserlo, non dee inserirsi: così, a ragion d'esempio, se un figlio naturale è presentato all'ufiziale dello stato civile, siccome ai termini della legge (134), la ricerca della paternità è interdetta, così dev' essere rigettata qualunque dicharazione relativa a questa paternità diversa da quella, che si faccia dal padre istesso, o dal suo procuratore speciale ed autentico: Giova anzi quì avvertire, ch' è stabilita la pena dei travagli forzati perpetui contra quel funzionario pubblico, il quale, nel redigere gli atti del suo ministero, ne snatura frodolentamente la sostanza, o le circostanze, sia scrivendo dichiarazioni opposte a quelle fatte dalle parti, sia provando come veri dei fatti

(134) Art. 363. delle leggi civili.

falsi, o come riconosciuti de' fatti, che nol fossero (135).

5. formalità. Le procure, e le altre carte che si presentano all' ufiziale dello stato civile per la compilazione degli atti, debbono essere cifrate dalla persona, che le avrà prodotte, e dall' ufiziale dello stato civile (136). Questi documenti formando parte dei registri dello stato civile, debbono essere, al pari di essi, assicurati onde non sieno soggetti ad alcuna variazione.

6. formalità. Nei casi, nei quali le parti interessate non sieno tenute a comparire personalmente (137), potranno farsi rappresentare da persone munite di procura speciale, ed autentica (138),

---

(135) Leggi penali.

(136) Art. 46. delle leggi civili.

(137) Secondo il codice pubblicato presso di noi nel 1809, questi casi eran due, quello cioè del matrimonio, e quello del divorzio per mutuo consenso. In entrambi questi casi gli sposi eran tenuti di comparire in persona ( articoli 75, e 294 dell'anzidetto codice ). Oggidì niuno di essi ha più luogo. Noi vedremo, che il matrimonio può celebrarsi col mezzo di procuratore speciale, ed autentico. La legge del divorzio fu abolita col decreto de' 13 giugno 1815, e non è stata ristabilita nel codice attuale.

(138) Art. 38. delle leggi civili-Proccura *speciale* è quella che autorizza il mandatario alla gestione di un solo affare ( articolo 1859 delle leggi civili ): *Autentica* è quella, la quale è stata stipulata con atto avanti notajo ; artic. 1271. ibidem

la quale dee restare annessa all' atto dopo di essere stata vidimata, secondo che abbiamo di sopra indicato, dall' ufiziale dello satto civile, e dalla persona, che l' avrà prodotta (139). 7. formalità.

Tutto le carte, che si presentano all' ufiziale dello stato civile per la compilazione degl' atti, cui è destinato di ricevere, debbono essere bollate, o sottoposte al *visto* per *bollo*, e registrate (140). Egli non dee riceverne alcuna,

(139) Artic. 46 delle leggi civili.

(140) Legge de' 30. Gennajo 1817. sul bollo, e legge de' 25. dicembre 1816. sul registro.

Gioverà di far conoscere i canoni principali delle leggi sul bollo, e sul registro. La cognizione di essi potrà essere utile agli ufiziali dello stato civile, onde avere una guida nel soggetto caso, ed evitare la sanzione delle multe pecuniarie

*Canoni principali della legge sul bollo*

1°. Ogni atto sia pubblico, sia privato, sia giudiziario, o estragiudiziario, ed ogni carta, o scrittura, che potrebbe formare un titolo, ed essere prodotto in giudizio per documento, o pruova, dovrà essere bollata col dritto corrispondente, o prima o dopo di essere scritta. Sono esenti dal dazio del bollo i soli atti, e scritture espressamente indicate dalla legge.

2°. Vi sono alcune scritture, che la legge sottopone al bollo nel solo caso, in cui se ne voglia far uso, per esempio, col presentarsi in giudizio.

Da questo principio risulta la distinzione, che talune carte debbono essere bollate prima di scrivervi, altre dopo di essersi scritto; e di qui sorge la necessità del *vi-*

che fosse priva di queste formalità, o di una di

---

*sto per bollo*, dappoichè la legge impone, che ogni atto da prodursi per documento in giudizio dev' essere bollato.

3°. Due atti non possono essere distesi, o spediti sul istesso foglio, salve l' eccezioni disposte dalla legge.

4°. Una carta scritta in contravenzion della legge porta seco il dovere del pagamento dei dritti, ed in oltre una pena contro a colui, che abbia infranta la legge, e contra colui, che abbia tenuto mano all' infrazione.

5.° Il bollo è di tre sorte *ordinario*, *straordinario*, e *visto in luogo di bollo*.

6°. Il bollo ordinario è quello, che si vede impresso sulla carta, che si vende dall' amministrazione del registro, e del bollo.

7°. Il bollo estraordinario è quello, che si applica soltanto alle pergamene, o altre carte di dimenzione diversa da quella dell' amministrazione del bollo, di cui i particolari volessero fare uso, e prima di essere scritte: questo bollo straordinario, s' imprime soltanto in Napoli colla formola *da bollarsi estraordinariamente*.

8°. Il visto per *tener luogo di bollo* sarà scritto sulle carte, che possono ottenerlo, da qualunque ricevitor del registro.

9°. La legge determina dettagliatamente quali sieno le carte suscettibili di questa formalità.

10°. La formalità di *visto per bollo* si avrà come non adempiuta, e le parti cadranno in contravvenzione, allorchè la carta vistata dal ricevitore non sia vidimata a sua cura :

in Napoli dal magazziniere della carta bollata ;

nei luoghi, ove son fissate le direzioni, dai direttori, o da altri impiegati da destinarsi dal direttore ;

nei circondarj dai giudici di circondario.

esse. La legge lo comanda espressamente, ed

Ciascuno di questi funzionarj dee avere il suo registro particolare per controllare l' esazione de' dritti pel *visto per bollo*.

11. Il dritto di bollo è di due specie, dimensionale, e graduale: il primo è fondato sulla lunghezza della carta espressa dalla legge, sotto il nome di *dimensione*: l'altro, è stabilito sulle somme da scriversi sulle carte negoziabili, o di commercio.

12. Ogni foglio dimensionale in contravvenzione soggiace al dritto del foglio, ed alla pena di quaranta volte il prezzo di esso.

13. Ogni foglio graduale in contravvenzione soggiace alla pena del dieci per cento da liquidarsi sulla somma espressa nel foglio, oltre il dritto di esso.

14. La carta fatta fabbricare dall' amministrazione è la sola, che servir dee agli ufiziali pubblici per ogni atto soggetto al bollo, ed in sua vece il *visto* del ricevitore *in luogo di bollo* nei casi, in cui questa formalità possa aver luogo. Essa soltanto dovrà usarsi ancora per gli effetti di commercio.

*Canoni principali della legge sul registro.*

1. Sono soggette alla formalità del registro tutte le scritture, o documenti, che vogliono prodursi in giudizio, o depositarsi presso qualunque ufiziale pubblico.

2. La legge determina quali atti sieno esenti dalla formalità del registro, e quali vi sieno sottoposti con pagamento, o gratuitamente.

3. La formalità del registro ne' casi, ne' quali ha luogo, dev' essere adempiuta ne' termini indicati dal real decreto de' due marzo 1818.

4. Gli ufiziali pubblici non possono ricevere deposito, o rilasciar copia, estratto, o fede degli atti, se

in termini positivi (141).

Vedremo sotto al titolo del matrimonio quali modificazioni abbia ricevuto questo principio relativamente agli atti necessarj per la celebrazion dello stesso.

L' ufiziale dello stato civile, il quale ardisse di contravvenire a questa legge di finanza si esporrebbe da per se stesso, e volontariamente al pagamento di multe abbastanza forti (142).

---

prima non vengono registrati, nè far procedimento successivo.

5. Le date degli atti non divengono civilmente, e legalmente certe riguardo a' terzi, che dal giorno, in cui i medesimi sono stati registrati.

6. Il dritto di registro è fisso, ed è percepito secondo la tariffa stabilita dalla legge.

7. In ogni circondario vi è un funzionario pubblico col nome di *ricevitore* destinato ad imporre la formalità del registro sugli atti.

8. Gli atti privati, e quelli formati in paese estero, allorchè si vorranno registrare, debbono essere rilasciati in copia in carta bollata, certificata vera dalle parti, e dal ricevitore. Tali atti originali debbono essere *vistati* dal regio giudice del circondario dopo la registrazione.

9. La formalità del *visto* poc' anzi indicata è parte integrale del registro.

(141) Artic. 30., e seguenti della legge sul bollo de' 30. gennajo 1817., ed artic. 27. e seguenti della legge de' 25. dicembre 1816. sul registro.

(142) Ibidem.

Egli è anche nel dovere di trascrivere negli atti dello stato civile le *quietanze di registro* apposte su i documenti, che gli son presentati, qualora sieno soggetti a questa formalità, e debba farne menzione ne' suoi atti. Questa trascrizione dee aver luogo nell' istesso modo, che si legge nel documento esibito. Ove così non faccia, egli è condannato al pagamento di una multa (143).

Appartiene ai consigli d' intendenza il decidere sulle contravvenzioni delle leggi relative al bollo, ed al registro, e pronunziar le multe da esse prescritte (144).

Ma poichè gli atti dello stato civile contengono dei fatti, la legge ad assicurarne in un modo irrefragabile la esistenza, vi richiede l' intervento de' testimonj (145). Il numero de' testimonj varia secondo la natura degli atti: ve ne occorrono due per gli atti di nascita, e di morte (146), e quattro per gli atti di matrimonio (147). 8. formalità.

Qualunque sia però l' atto, cui intervengono i testimonj, ed il loro numero, essi debbono

(143) Artic. 28. della legge de' 25. dicembre 1816.

(144) Titolo IV. della legge de' 25. dicembre 1816, e titolo V. della legge de' 30. gennajo 1817.

(145) Artic. 39. delle leggi civili.

(146) Artic. 58. ed 83. ibidem.

(147) Artic. 77. ibidem.

★

essere sempre maschi, dell' età almeno di ventuno anni, parenti od altri (148), e regnicoli (149).

La scelta, e la presentazione de' testimonj appartengono alle parti interessate (150). L'ufiziale dello stato civile dee attentamente esaminare, se ne' testimonj concorrono i requisiti prescritti per assisterlo nella formazion del suo atto (151), e quindi non può ricusarli, che

---

(148) Artic. 39. delle leggi civili.

(149) La legge, egli è vero, non prescrive chiaramente, che i testimonj, i quali intervengono agli atti dello stato civile, debbano essere regnicoli, e non stranieri. Noi ci faremo un dovere di presentar le ragioni, sulle quali è fondata la nostra opinione Eccole:

1. Gli atti dello stato civile sono atti autentici.

2. La testimonianza in questo caso costituisce una specie di funzione, alla quale non possono partecipare gli stranieri: Così l'articolo 906. delle leggi civili nel disegnar le qualità, che debbono avere i testimonj richiesti pei testamenti, prescrive, che sieno *maschi, maggiori, sudditi del Re, e che godano dei dritti civili.*

3. L'articolo 63. delle leggi civili nel determinare la formalità degli atti di nascita in tempo di un viaggio per mare non ammette i viaggiatori per testimonj.

4 E' necessario, che la legge possa, in caso di falsa dichiarazione, esercitare il suo impero, il che non potrebbe facilmente aver luogo su gli stranieri.

(150) Artic. 39. delle leggi civili.

(151) Ministeriale de' 28. Giugno 1811. al regio procuratore del tribunal civile di Napoli. } Ministero di grazia e giustizia.

nel solo caso, in cui sienò incapaci. Egli non dee chiamarne alcuno. Tutto ciò però non esclude, che non possa assicurarsi, coi mezzi riconosciuti dalla legge, che i dichiaranti, ed i testimonj non si presentino sotto una falsa qualità, e può, secondo il nostro modo di vedere, sospendere anche l' atto, se non li conosce, o se ha ragione a sospettar della frode nelle dichiarazioni. Ove così non fosse, qualunque persona, che la prima si presentasse all' ufiziale dello stato civile, potrebbe esercitare, a ragion d' esempio, il dritto di attribuire un figlio ad un cittadino. Più: la legge (152) rende l' ufiziale pubblico risponsabile civilmente anche delle falsità, di cui non sia complice. É dunque giusto di somministrargli i mezzi di prevenirle. Una contraria opinione finalmente potrebbe privare gli atti dello stato civile di quell' autenticità, che loro ha voluto dare il legislatore coll' intervento delle parti interessate, e de' testimonj.

Noi abbiamo detto, che i testimonj debbono essere scelti, e presentati dalle parti interessate. Ma come si farà nel case, in cui non esistano *parti interessate?* Tale è, a ragion d' esempio, quello in cui un uomo muore fuori del suo domicilio, in un paese, nel quale

(152) Artic. 53. delle leggi civili.

è sconosciuto, o che un fanciullo di recente nato si trovi esposto. Da chi sarà fatta la scelta, e la presentazione de' testimonj? La regola indicata dalla legge (153) non è tassativa, e quindi, in mancanza di parti interessate, non vi ha ragione di escludere i testimonj, che fossero scelti da altri, e forse anche dallo stesso ufiziale civile.

Tutto quello, che fin ora abbiamo detto su i requisiti de' testimonj, non è applicabile ai *dichiaranti*. Una donna può dichiarare la nascita di un fanciullo, il fatto di un fanciullo ritrovato ec. (154).

9. formalità. Dopo che l' ufiziale dello stato civile avrà compiuto di redigere l' atto, dee farne lettura alle parti comparenti, o ai loro proccuratori, ed ai testimonj (155). Nell' atto dee farsi menzione dell' adempimento di questa formalità (156). Questa disposizione previene qualunque errore: le parti potran conoscere ancora, se l'ufiziale abbia scritto le dichiarazioni nel modo, che essi le han fatte, o le abbia alterate, e quindi vedere cosa mai loro convenga di fare, affin di rettificare gli errori, o le alterazioni commesse dall'ufiziale pubblico.

---

(153) Artic. 39. delle leggi civili.
(154) Artic. 58., e 61. ibidem.
(155) Artic. 40. ibidem.
(156) ibidem

Eseguita, che sarà la lettura, di cui abbiamo fatto poc' anzi parola, l' atto dev' essere immediatamente sottoscritto dall' ufiziale dello stato civile, dai comparenti, e dai testimonj (157). Questa sottoscrizione dee aver luogo su tutti e due i registri destinati a ricevere quella specie di atti, cui ha rapporto quello, che si è inscritto (158). Non è pero di una necessità assoluta, che i testimonj, i quali intervengono all' atto, sieno scribenti (159): ove avvenga, che i testimonj non sappiano, o non possano scrivere, l' ufiziale dello stato civile deve far menzione nell' atto de' motivi, che hanno impedito a' medesimi di sottoscrivere (160). Il sistema di non sottoscrivere gli atti dello stato civile *immediatamente* dopo la lettura, conterrebbe uno dei più perniciosi abusi. La mancanza della firma dell' ufiziale dello stato civile non può essere supplita da alcuno, giacchè l' atto dev' essere sottoscritto dal funzionario, che lo ha ricevuto: essa però non produce la nullità dell' atto, nè ne distrugge la 10 formalità

(157) Artic. 41. delle leggi civili,

(158) Ministerale de' 3. ottobre 1810. al regio procuratore del tribunal civile di Salerno. } Ministero di grazia e giustizia.

(159) Officio del ministero di giustizia de' 24. giugno 1809. a quello degli Affari interni.

(160) Artic. 41. delle leggi civili

certezza della data, ma lo rende bensì non autentico (161).

II formalità. Gli atti dello stato civile, che s' inscrivono su i registri a ciò destinati, sono esenti dalla formalità del registro (162), e quindi le parti nulla debbono pagare per un tale oggetto.

Più: gli ufiziali dello stato civile non possono esigere alcuna somma in compenso degli atti, che ricevono, qualunque ne sia la specie, e della loro inscrizione su i registri. Tutto deve esser fatto *gratis* (163). Lo stato civile costituito per assicurare la più preziosa di tutte le proprietà, che appartener possa ai cittadini, non dee recar loro il menomo dispendio. Pei soli estratti, che si rilasciano, l' ufiziale dello stato civile ha diritto di esigere una piccola retribuzione. Vedete ciò, che abbiamo detto nelle pagine 84., ed 85. di questa operetta.

Affin di assicurare una esatta osservanza di queste disposizioni è stabilito, che in ciascun comune debba rimanere affissa alla porta della casa municipale l'articolo 19. del decreto de' 29.

---

(161) Ministeriale de' 6. agosto 1817. al regio procuratore del tribunal civile di Cosenza, e de' 28. febbrajo 1818. all' intendente della medesima provincia. } Ministero di grazia, e giustizia.

(162) Artic. 18. num. 9. della legge de' 25 dicembre 1816. sul registro.

(163) Artic. 19. del decreto de' 29. ottobre 1808.

ottobre 1808 così conceputo. -- *Qualunque atto si scriva nei registri dello stato civile sarà fatto gratis, ma per ogni copia estratta di tali atti l' ufiziale avrà dritto di esigere un carlino, purchè colui, che la chiede non sia povero. Ai poveri si daranno gratis. E' nelle facoltà dei giudici di pace ( oggidì dei giudici di circondario ) di ordinare, che non si esiga alcun dritto per queste copie, o certificati in tutti i casi, in cui lo crederanno necessario* (164). Oltre ai dritti ivi determinati, è proibita agli ufiziali dello stato civile qualunque altra esazione anche a titolo di offerta gratuita (165). I regj giudici di circondario, ed i supplenti addetti alle municipalità debbono attentamente vigilare all' adempimento di tutte queste disposizioni, e dove scorgano il menomo abuso, debbono farne rapporto ai regj procuratori de' tribunali civili (166). Che se riuscendo vana questa sorveglianza, ed alcuno degli ufiziali civili poco docile alla voce del dovere si permettesse di esigere somme al di là

(164) Circolare del ministero degli Affari interni de'30. Gennajo 1811. agl' intendenti delle provincie, e de' 2. febbrajo dello stesso anno del Ministero di giustizia a' regj procuratori de' tribunali civili.

(165) ibidem.

(166) Circolare del Ministero di giustiza de' 26. Gennajo 1811. a' regj procuratori de' tribunali civili.

di quelle, che sono stabilite, la legge impone allora agli agenti del ministero pubblico di tradurre i colpevoli in giudizio, ed accusarli del misfatto di concussione (167). Le gran corti criminali applicheranno le pene stabilite dalle leggi penali (168).

12 formalità. Può avvenire, che un regnicolo nasca, si mariti, o muoja in paese straniero, o che uno straniero sia obbligato di provare nel regno il suo stato civile. Il codice pronunzia in questo caso, *che qualunque atto dello stato civile di un nazionale o di uno straniero, fatto in un paese straniero sarà valido, qualora siensi osservate quelle formalità, che sono in uso in quel paese* (169), dappoichè, secondo la regola *locus regit actum*, ogni atto pubblico è considerato come autentico, allorchè è rivestito delle forme prescritte dalle leggi del paese, nel quale è stato celebrato. Converrà però, che l' atto formato nell' estero per far fede nel regno, sia legalizzato dall' Agente diplomatico o dal console di Sua Maestà residente nel paese, e la di costui firma sia legalizzata dal Segretario di stato ministro degli affari esteri del Regno. La legge vuole (170)

---

(167) Circolare indicata nella nota precedente.
(168) Leggi penali.
(169) Artic. 49. delle leggi civili.
(170) Artic. 47. ibidem

la legalizzazione per gli estratti, che si rilasciano nel regno: dee quindi con maggior ragione volerla per gli atti, che pervengono dallo straniero. Il codice aggiugne, che ogni atto dello stato civile dei sudditi del regno delle due sicilie in paese straniero sia valido, qualora è ricevuto dagli agenti diplomatici o dai consoli di Sua Maestà ivi stabiliti (171). I regnicoli dunque in paese straniero hanno due modi, secondo i quali possono provare il loro stato civile.

Sebbene tutte le formalità indicate in questa, e nell' altra sezione sieno della più grande importanza per la solennità degli atti, ai quali han rapporto, purtuttavia la legge non ha voluto pronunziar la pena di nullità contro la loro inosservanza. Sarebbe stato infatti troppo ingiusto di far dipendere lo stato de' cittadini dalla negligenza, o dalla malevolenza degli ufiziali dello stato civile. Convien dunque, secondo le circostanze, giudicare della nullità degli atti, nei quali sono state omesse alcune tra le formalità prescritte. Le nullità, che si stabilissero per gli atti di nascita, di morte, ec. ec. non distruggerebbero giammai la certezza della data, che n'è una delle parti principali. Anche quando esistesse un errore nella data, si fosse, a ragion d'esempio, espresso

(171) Artic. 50. delle leggi civili.

un anno per un altro, l'equivoco diverrebbe evidente dal contesto dell' intiero registro, e vi sarebbe luogo a rettificare, e non già ad annullare l' atto. Gli atti dunque dello stato civile, tranne il caso, in cui sieno giudicati falsi, giammai lasciano, malgrado la loro imperfezione, di formare un titolo legale.

Ma in qual modo la legge ha provveduto all'esatto adempimento delle formalità prescritte per gli atti dello stato civile? Ecco l'oggetto della terza sezione.

## SEZIONE III.

### *De' modi stabiliti dalla legge per assicurare l' adempimento delle formalità prescritte per gli atti dello stato civile.*

Le migliori leggi rimangono prive di effetto, ovechè non sieno avvalorate da una sanzion penale, e questa sanzione non colpisca rapidamente i trasgressori di esse. Collocate allora nel rango di semplici consigli, non possono spiegare alcuna forza, e rimangono impunemente violate. La legge dunque sarebbe stata contraddittoria con se stessa, se dopo di aver determinate, con una scrupolosità veramente esemplare, tutte le forme, che debbonsi eseguire nella compilazione degli atti dello stato civile, di questi

atti, che interessano la universalità de' cittadini, non avesse poi curato di assicurarne una rigorosa, ed esatta osservanza:

Due mezzi si offrivano alla legge.

O pronunziare la pena della nullità avverso gli atti, che mancassero delle formalità prescritte;

O stabilire determinate pene contra i trasgressori di esse.

Sul fine della precedente sezione, noi abbiamo veduto i motivi, pei quali il legislatore ha ricusato di adottare il primo di questi due mezzi. Rivolgendo al secondo i suoi pensieri, egli ha stabilito una risponsabilità contra le persone incaricate di tenere, custodire, o sorvegliare i registri, cioè contra

1.° Gli ufiziali dello stato civile.

2.° I cancellieri comunali (172).

3.° I cancellieri de' tribunali civili.

---

(172) Decreto de' 3. Giugno 1818. Prima della pubblicazione di questo decreto, i cancellieri comunali non erano risponsabili de' difetti, che potevano occorrere nella redazione degli atti dello stato civile, quando non vi fosse stato dolo, o prevaricazione dal canto loro, e quindi non eran soggetti ad alcuna pena per le irregolarità commesse nella redazione de medesimi - Ministeriale de' 22. dicembre 1810. al Regio Procuratore del Tribunal Civile di Avellino. Il Decreto de' 3. giugno 1818 - ha cangiata questa giurisprudenza. } Ministero di grazia, e giustizia.

4.° In fine i regj procuratori de' tribunali civili (173).

Questa risponsabilità ha per oggetto :

1.° Le semplici contravvenzioni, e le omissioni risultanti da errore, o da negligenza (174) :

2°. La violazione delle solennità prescritte dalla legge nella celebrazione degli atti dello stato civile (175).

3.° Le alterazioni, le falsità, o altri delitti commessi negli atti dello stato civile.

Le semplici contravvenzioni, ed omissioni son punite con una multa, che non può eccedere venticinque ducati (176), senza pregiudizio dei danni ed interessi delle parti, qualora vi sia luogo (177). Queste multe sono applicabili ancora ai cancellieri comunali (178). Rima-

(173) Nel caso, in cui contravvenissero, a ragione di esempio, alle disposizioni dell' articolo 51. delle leggi civili.

(174) Tali sono quelle contemplate nell' articolo 52. delle leggi civili.

(175) Tal'è, a ragion di esempio, la iscrizione di un atto sopra fogli volanti, o in altro modo che su i registri a ciò destinati. Se dunque il registro delle nascite, o quello delle morti fosse finito, non si potranno inscrivere gli atti di quesia specie sul registro de' matrimonj : fa d' uopo provvedersi di registri suppletorj, e vice-versa.

(176) Artic. 52. delle leggi civili.

(177) Artic. 1336, e 1337. ibidem.

(178) Decreto de' 3 giugno 1818.

ne però alla discrezione, e prudenza de' tribunali civili il proporzionare le multe, e le pene, delle quali è quistione, tra il sindaco, ed il cancelliere, secondo i maggiori, o minori gradi d' imputabilità di ciascuno di essi (179).

La legge poi punisce l'ufiziale dello stato civile, che abbia violato qualche solennità prescritta dalla legge col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un'ammenda non maggiore di ducati cinquanta, salve le pene già stabilite ne' casi di altri misfatti o delitti, de' quali gli ufiziali dello stato civile si rendessero, per ragione di ufizio, autori o complici (180).

Le leggi penali finalmente pronunziano la pena de' ferri contro l' ufiziale dello stato civile per le alterazioni o falsità commesse negli atti dello stato civile (181).

In tutti questi casi se il depositario de' registri è autore, o complice della falsità, o alterazione, è sottoposto non solo alle pene stabilite nelle leggi penali, ma anche ai danni ed interessi verso le parti (182). Se poi non è autore, nè complice del reato, anche quando l' autore ne fosse ignoto, rimane soltanto risponsabile ci-

---

(179) Decreto de' 3. giugno 1818.
(180) Leggi penali.
(181) ibidem.
(182) Artic. 54. delle leggi civili.

vilmente verso le parti interessate (183), il che importa, che non sarà soggetto all'azion criminale, ma che potrà essere citato per la rifazione dei danni ed interessi. Egli però ha il suo regresso contra gli autori del reato, i quali, indipendentemente dall'azion criminale, possono essere direttamente chiamati in giudizio per la rifazione dei danni, ed interessi (184).

Ma da chi sarà provocata questa risponsabilità? con quali forme? innanzi a quali tribunali?

Questa risponsabilità potrà essere provocata dalle parti interessate, allorchè vi è un delitto, o una contravvenzione qualunque, che da luogo a danni, ed interessi, e dal Ministero pubblico (185). Forse questa risponsabilità sarebbe divenuta elusoria, se la legge ne avesse abbandonato l'esperimento alle sole parti interessate: desse ignorano quasi sempre i vizj degli atti, che le riguardano, o tardi ne sono avvertite, e, tranne il caso del proprio interesse, possono rimanere indifferenti alla causa del pubblico bene.

Ma in qual modo il ministero pubblico po-

---

(183) Artic. 53. delle leggi civili.
(184) Artic. 54. ibidem.
(185) Artic. 52. 54. e 55. ibidem.

trà avere una conoscenza esatta delle contravvenzioni, delle omissioni, de' reati commessi ne' registri dello stato civile? Saran forse sufficienti le verificazioni, ed i rapporti de' regj giudici di circondario, o de' loro supplenti, de' quali abbiamo fatto parola nella sezione 3. del primo capitolo? No: la legge ha immaginato un mezzo più sicuro, e più efficace. Essa ha voluto, che il ministero pubblico nel momento, in cui ha luogo il deposito de' registri nella cancelleria del tribunal civile, li osservasse diligentemente coi proprj occhi, ne verificasse minutamente lo stato, e che per ognuno di essi formasse quindi un processo verbale della seguita verificazione (186). Istruito così personalmente del modo, secondo il quale sono stati tenuti i registri, dell' adempimento, o della violazion delle leggi, che han rapporto alla loro integrità, autenticità, o forma, il regio procuratore deve denunziar le contravvenzioni, i delitti, o i reati commessi dagli ufiziali dello stato civile, e far le istanze per la loro condanna alle multe (187).

Nè ciò è tutto: i regj procuratori debbono proffittare della verificazione de' registri, portare una scrupolosa ricerca su i difetti com-

(186) Artic. 55. delle leggi civili.
(187) Ibidem.

messi nella redazion degli atti, sulle irregolarità, e sugli abusi ne' medesimi introdotti, e quindi debbono, secondocchè abbiamo veduto nella terza sezione del precedente capitolo, dare ai sindaci le corrispondenti istruzioni, ed indicar loro i mezzi di prevenire la violazion delle leggi, e perfezionare la redazione degli atti dello stato civile (188). La legge, combinando così la istruzione colla sanzion penale, ha potuto concepire il lodevole pensiere di facilitare le funzioni di ufiziali dello stato civile, allontanare da essi la inflizion delle multe, castigare il delitto, ed assicurare su basi veramente solide lo stato civile de' cittadini.

Tutto questo interessante lavoro appartiene esclusivamente ai regj procuratori, dappoichè rientra nelle funzioni del ministero pubblico. I giudici, ai quali queste funzioni sono estranee, non possono prendervi alcuna parte, neanche per effetto di delegazione da parte dei regj procuratori: eglino diverrebbero incompetenti a giudicare (189).

---

(188) Circolari del ministero di giustizia del dì 11 aprile 1810, e de' 27 febbrajo 1811 a' regj procuratori de' tribunali civili.

(189) Ministeriali de' 3 febbrajo 1810 al regio proccuratore del tribunal civile di Trani, de' 14 dello stesso mese, ed anno al regio proccuratore del tribunal civile di Monteleone, de' 18, e de' 27 settembre 1817 al regio proccuratore del tribunal civile di Potenza. } Ministero di grazia, e giustizia.

Ma quali saranno i giudici competenti a pronunziare le pene contra gli ufiziali dello stato civile, e loro cancellieri?

Convien distinguere su ciò, le semplici contravvenzioni, e le azioni per danni, ed interessi, alle quali le contravvenzioni possono dar luogo, dalla violazione delle solennità prescritte dalla legge per la celebrazione degli atti dello stato civile, e dai delitti, o reati.

La cognizione delle contravvenzioni punibili con una sola multa, o con una multa, e con una prigionia secondo le leggi civili, non che delle azioni per danni, ed interessi, appartiene ai tribunali civili (190).

Appartiene poi ai giudici di circondario nella loro qualità di giudici correzionali, ed alle Gran corti criminali rispettivamente la punizione della violazion delle solennità prescritte dalla legge nella celebrazione degli atti dello stato civile, e de' delitti o reati commessi dagli ufiziali dello stato civile nei registri a ciò destinati (191); e quindi i regj procuratori de' tribunali civili, allorchè dai processi verbali della verificazion de' registri risulta, che vi ha luogo ad applicar delle pene, debbono, secon-

(190) Artic. 52. delle leggi civili.

(191) Artic. 37. e 77. della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29. maggio 1817.

do i diversi casi, rinviare gl' imputati innanzi al giudice di circondario, od a quello d' istruzion criminale, e denunziarli al procurator generale della Gran corte criminale della provincia.

Sia però che l' ufiziale dello stato civile sia tradotto innanzi al regio giudice di circondario, al tribunal civile, o innanzi alla Gran corte criminale, non vi ha mai bisogno di precedente autorizzazion superiore (192). I sindaci, nella qualità di ufiziali dello stato civile, non possono considerarsi come agenti del governo, e quindi non han dritto a reclamare il beneficio della legge sulla garantia (193). Eglino debbono essere tradotti direttamente innanzi all' autorità giudiziaria.

I giudizj poi diretti contro gli ufiziali dello stato civile, in linea criminale, correzionale o civile non soggiacciono ad alcuna forma particolare. Convien seguire per essi le disposizioni del dritto comune, dappoichè non è prescritto

---

(192) Ministeriale de' 24. giugno 1809. al regio procuratore del tribunal civile di Salerno, e de' 26. settembre 1810. al regio procuratore del tribunal civile di Avellino, ed articolo 4 della legge de' 19 ottobre 1818 } Ministero di grazia e giustizia

(193) Legge de' 19. ottobre 1818. sulla garantia.

un rito diverso (194); e quindi il ministero pubblico, essendo parte principale (195) nel

---

(194) Ministeriale de' 12. agosto 1815. al regio procuratore del tribunale civile di Avellino. } Ministero di Grazia, e Giustizia

(195) Il ministero pubblico è parte principale, o parte aggiunta. È parte principale nelle cause, nelle quali agisce in nome della legge, o per una di quelle parti, i di cui interessi gli sono confidati dalla legge: tali sono i giudizj:

1. Di destinazione di curatori all' eredità giacenti.

2. Di errori commessi sopra i registri dello stato civile.

3. Di remozione di tutori.

4. Di consigli di famiglia.

5. D' interessi degli assenti.

6. D' interdizione.

7. Di elezione di curatori agl' interdetti per condanna di ferri, o per reclusione.

8. Di apposizione di suggelli giusta le leggi civili, e quelle di procedura civile.

Finalmente tutti quei giudizj, nei quali il pubblico ministero potrà procedere di ufficio senza richiesta di particolari.

In tutte queste cause il ministero pubblico è l' avversario dell' altra parte.

Il ministero pubblico poi è parte aggiunta nelle cause, nelle quali da le sue conclusioni; per esempio in quelle, che riguardano lo stato delle persone, le tutele ec.

Allorchè il ministero pubblico è parte principale non può essere ricusato, ma può ben esserlo, allorchè è parte aggiunta.

caso contemplato dall'articolo 55. delle leggi civili, è obbligato a fare tutti quelli atti, che competono all' attore nel giudizio civile (196).

Nei giudizj correzionali, e penali, le sentenze dei regj giudici di circondario, e le decisioni delle gran corti criminali possono essere impugnate dalle parti interessate, e dal pubblico ministero ne' casi, e nel modo dalla legge prescritto (197).

Ne' giudizj civili poi compete al pubblico ministero', o alle parti interessate il rimedio della opposizione, se mai la sentenza è pronunziata in contumacia, dell' appello qualunque sia la somma, cui ascenda la multa (198), e del ricorso per annullamento presso la suprema corte di giustizia. L' appello dev' essere dedotto innanzi a quella Gran corte civile, nella di cui giurisdizione è collocato il tribunale, che ha pronunziato la sentenza, che vuole impugnarsi (199). Il ricorso presso la suprema corte di giu-

---

(196) Ministeriale de' 17 Agosto 1816 al regio proccuratore del tribunale civile di Cosenza. } Ministero di grazia, e giustizia.

(197) Legge de' 29 Maggio 1817 sull'ordine giudiziario.

(198) Artic. 56. delle leggi civili

(199) Artic. 100 della legge de' 29 Maggio 1817 sull' ordine giudiziario.

stizia non può esperimentarsi, che dopo il rimedio ordinario dell' appello.

I tribunali civili, e le gran corti civili, ove il credano necessario, ai termini della legge (200), possono ordinare la pubblicazion delle sentenze, o delle decisioni pronunziate contra gli ufiziali dello stato civile, e i loro cancellieri.

Nulla aggiungiamo per le decisioni delle Gran corti criminali, dappoichè son comprese nel sommario, che in ogni trimestre si pubblica delle decisioni criminali.

Ma in qual modo si provvederà alle spese degli atti necessarj pei giudizj contra gli ufiziali dello stato civile?

Trattasi di giudizj penali o correzionali? in questo caso, ove non sia costituita alcuna parte civile, le spese saranno anticipate dall' amministrazione del registro, e del bollo del pari, che in tutti gli altri giudizj correzionali, e criminali (201).

Trattasi di giudizj in linea civile? Poichè il procedimento dei Regj procuratori in questo

---

(200) Artic. 1036 cod. proc. civile.

(201) Decreto de' 13 Gennajo 1817 sulle spese di giustizia.

caso è di officio (202), le spese saranno anticipate nell' istesso modo, che abbiamo poc'anzi indicato, pei giudizj penali (203).

Gli atti, che occorreranno farsi ne' giudizj civili ad istanza del ministero pubblico saranno scritti su carta semplice, e quindi vistati per bollo *gratis*, (204) e registrati anche *gratis* (205).

Non possiamo però dar termine a questa sezione senza osservare, che mentre la legge accorda ai Regj procuratori il dritto di contestare, e denunciare i delitti, e le contravvenzioni, ed ai tribunali quello di ordinarne la punizione, non dà loro nella menoma parte la facoltà di ordinare di officio e nell' interesse delle parti la rettificazion dei registri, quando ne sieno suscettibili (206). Questo dritto appartiene alle sole parti interessate (207). I registri debbono ri-

---

(202) Vedete la nota 195.

(203) Decreto de' 13 Gennajo 1817 sulle spese di giustizia.

(204) Rescritto de' 22 Novembre 1817 ai regj procuratori, e regj procuratori generali de' tribunali, e delle gran corti civili: Istruzione dell' amministrazione generale dei registro, e bollo de' 28 Marzo 1818. } Ministero di grazia, e giustizia.

(205) Ibidem, ed artic: 19. della legge de' 25 dicembre 1819 sul registro.

(206) Artic. 104. delle leggi civili.

(207) Ibidem, ed art. 856. codice di proced. civile.

manere, finchè le parti non si dolgono, colle omissioni, errori, o imperfezioni ne' medesimi commesse (208). Sarebbe troppo pernicioso, se qualche autorità, sotto il pretesto di regolarizzare, correggere, o perfezionare, potesse stendere la mano su i registri, ed ordinarvi dei cangiamenti. L' allegazione di un vizio in un atto è un fatto, che dev' essere provato: esso può essere impugnato da terze persone, alle quali il preteso errore ha potuto fare acquistare qualche dritto, costituisce in somma l'oggetto di una disputa legale, ed i tribunali non possono conoscerne, che in quest'ultimo caso. Ove fosse altrimenti lo stato, la fortuna de' cittadini sarebbero in ogni momento compromessi, e sempre incerti. Che anzi i Regj procuratori debbono curare, che non sieno divulgati i difetti, e le omissioni corse nei registri dello stato civile, onde le famiglie non si allarmino, e lo stato civile di alcuni individui di esse non sia nella menoma parte alterato (209).

Dopo di aver veduto quali sieno le forma-

---

(208) Ministeriali de' 24 agosto 1811 al regio procuratore del tribunal civile di Napoli, e de' 12 aprile 1817 al regio procuratore del tribunal civile di Teramo. — Ministero di grazia e giustizia.

(209) Ministeriale de' 30 settembre 1818 al procurator generale del Re presso la suprema corte di giustizia. — ibidem.

lità generali, che debbonsi seguire nella compilazione di tutti gli atti dello stato civile, passiamo ora a sviluppar quelle, che la legge prescrive per ciascuna specie di essi. Cominceremo dagli atti di nascita.

## CAPITOLO III.

### *Degli atti di nascita.*

Gli atti di nascita sono ricevuti o in circostanze ordinarie, o in circostanze particolari. Seguendo questa distinzione, noi divideremo questo capitolo in due sezioni.

### SEZIONE I.

#### *Degli atti di nascita ricevuti in circostanze ordinarie.*

Chiamiamo *circostanze ordinarie* quelle, nelle quali sono noti i genitori del fanciullo, o almeno uno di essi, e la nascita ne avviene in un luogo, d' onde possa trasportarsi all' ufiziale dello stato civile.

Nelle circostanze ordinarie la prima formalità, che dee adempirsi, allorchè nasce un fanciullo, è di presentarlo all' ufiziale dello stato

civile (210) del luogo, e di fargliene la dichiarazione (211). L' ufiziale dello stato civile non dee con importuna condiscendenza dispensare i parenti del neonato dal dovere di presentarglielo. Egli dee convincersi coi proprj occhi della esistenza del fanciullo, il che serve a prevenire molti abusi, quello, a ragion di esempio, di contestare, che il bambino è di sesso maschile, mentre non lo è, o di fare inscrivere in un anno la nascita di un fanciullo nato da uno, o più anni. Se il fanciullo fosse morto prima di essere presentato all' ufiziale dello stato civile, questi, secondocchè vedremo nel capitolo ultimo di questa operetta, dee limitarsi ad enunciare, che il fanciullo gli è stato presentato senza vita.

La presentazione del fanciullo all'ufiziale dello stato civile, e la corrispondente dichiarazione di nascita debbono ordinariamente aver luogo nella casa del comune. Ciò però non impedisce, che l' ufiziale civile, in caso di pericolo evidente, non possa trasferirsi nel luogo, dove il fanciullo è nato. La legge non contiene alcun divieto su tale oggetto; che anzi pare, che abbia voluto non disegnare espressamente il luogo, nel quale seguir dee questa interessante funzione.

---

(210) Artic. 57. delle leggi civili.
(211) Ibidem.

La dichiarazione della nascita di un fanciullo dev' essser fatta nei tre giorni consecutivi al parto (212) dal padre, ed, in mancanza di questo, dai dottori di medicina, o di chirurgia, dagli ufiziali di sanità, dalle levatrici, o da altre persone, che abbiano assistito al parto, e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, dalla persona, presso di cui si sarà sgravata (213).

La legge civile sicura di rinvenire nella tenerezza dei parenti il miglior garante dell' esecuzione di questo precetto, non avea fissata alcuna pena contro i trasgressori di esso. L'esperienza non però ne ha dimostrata l'utilità e quindi le leggi penali hanno stabilito, che qualunque persona la quale, avendo assistito ad un parto, non abbia fatto la dichiarazione, che l' è ordinata dall' articolo 58. delle leggi civili, e nel termine fissato dall' articolo 57. delle stesse sia punita con una prigionia, e con una multa pecuniaria (214). Ma qual norma dovrà mai seguirsi nei casi, in cui è interamente omessa la dichiarazione di nascita di un fanciullo, o è fatta dopo il termine prescritto dalla legge, cioè dopo i tre giorni consecutivi al parto?

(212) Artic: 57. delle leggi civili.
(213) Artic. 58. ibidem.
(214) Leggi penali.

Per ciò, che riguarda l'intera omissione, conviene distinguere il modo, secondo il quale può supplirsi l'atto di nascita, ch'è stato omesso, dalle conseguenze dell'omissione relative a coloro, che hanno trascurato di far la dichiarazione, cui sono per legge obbligati.

Rinviando al capitolo della rettificazione degli atti dello stato civile ciò, che ha rapporto al primo di questi due oggetti, noi osserveremo solamente in questo luogo, che l'omissione della dichiarazione di nascita, oltre alla pena or' ora indicata, può essere anche punita criminalmente, allorchè degenera nel misfatto di soppressione di stato (215) e che perciò, secondo le circostanze, vi può esser luogo contra il colpevole ad azion civile, o criminale tànto dal lato delle parti interessate, che dal lato del ministero pubblico.

É sembrata poi più difficile la soluzione del dubbio, se l'ufiziale dello stato civile possa ricevere la dichiarazione di nascita fatta dopo il termine prescritto dalla legge (216).

Alcuni hanno osservato: 1. Che la rettificazione di un atto dello stato civile non ha per oggetto, che di sostituire la verità ad un errore in un atto già esistente: 2. Che quando si chiede di

(215) Leggi penali.
(216) Artic. 57. delle leggi civili.

riparare un' omissione di atto, trattasi evidentemente di dare uno stato: 3. Che se fosse permesso all'ufiziale dello stato civile di ricevere, senza alcuna formalità, le dichiarazioni tardive, e dar loro l' autenticità, si potrebbero introdurre degli estranei nelle famiglie, e che questa facoltà sarebbe la sorgente de' più gravi disordini. Su queste considerazioni eglino han risoluto negativamente il proposto dubbio; e quindi han pensato, che gli atti omessi non possano essere inscritti su i registri, che in virtù di sentenze profferite con somma cognizion di causa dell' omissione, in contradizione delle parti interessate, o legalmente chiamate, e dietro le conclusioni del ministero pubblico.

Altri per l'opposto, adottando un sistema meno rigoroso, han pensato, che l'ufiziale dello stato civile non possa ricusarsi di ricevere, ed inserire nè registri una dichiarazione di nascita fatta dopo il termine prescritto dalla legge, ed eccone le ragioni. -- 1.° Le leggi civili (217) non istabiliscono alcuna pena di decadenza, nè vietano all'ufiziale di ricevere la dichiarazione, qualora non sia fatta nei tre giorni consecutivi al parto: 2.° l' ufiziale dello stato civile non può in alcun

(217) Artic. 57. ibidem.

modo nè valutare, nè censurare il ritardo delle parti: 3.º Il divieto di ricevere la dichiarazione tardiva priverebbe il fanciullo, almeno per qualche tempo, di quello stato, cui ha dritto, e per la conservazione del quale la legge ha istituito lo stato civile: 4.º Gl' interessi del fanciullo, e quelli dei terzi non possono essere giammai pregiudicati dalla dichiarazione tardiva, giacchè e l' uno, e gli altri han dritto ad impugnarla, qualora non sia uniforme alla verità dei fatti occorsi: 5.º Finalmente vi ha differenza fra il caso dell' intera omissione della dichiarazione di nascita, e quello in cui è tardi eseguita: nel primo caso si manifesta una determinata volontà di sopprimere lo stato di un fanciullo: non così nel secondo. Imperiose circostanze possono qualche volta non permettere l' adempimento della legge nel termine prescritto.

Coloro però, i quali pensano a questo modo credono, che l' ufiziale dello stato civile debba non solo far menzione nell' atto di nascita, che la dicharazione ha avuto luogo dopo il termine prescritto dalla legge, ma ancora dei motivi allegati dalle parti.

Appena che ha avuto luogo la dichiarazione di nascita, l' ufiziale dello stato civile dee immediatamente distendere il corrispondente atto di nascita alla presenza di due testimo-

nj (218) prodotti dalla persona dichiarante (219). A formar dunque l' atto di nascita uopo è del concorso 1.° della persona, che fa la dichiarazione 2.° di due testimonj 3.° del fanciullo che è presentato 4.° dell' ufiziale dello stato civile.

I testimonj, secondo che abbiamo di sopra detto, debbono essere dell' età d' anni ventuno compiti, di sesso maschile (220), e nazionali. Ciò dee aver luogo anche quando trattasi della nascita di uno straniero, dappoichè la testimonianza, che è prestata, è un atto solenne, un atto, che deve essere inscritto su i registri del regno, e che perciò deve essere rivestito delle formalita prescritte dalle nostre leggi. Le leggi civili prescrivono (221), che l'atto dello stato civile de' nazionali fatto in paese straniero sia valido, se è stato ricevuto in conformità delle leggi del regno dáll' agente diplomatico, ed aggiungono ancora, (222) che l' atto sarà valido se è stato redatto secondo le forme usitate nel paese. *Locus regit actum.* Uno straniero, che fosse testimonio,

---

(218) Artic. 58 delle leggi civili.

(219) Vedete ciò, che abbiamo detto nel precedente capitolo sulla produzione de' testimonj

(220) Artic. 39. delle leggi civili.

(221) Artic. 50. ibidem.

(222) Artic. 49. ibidem.

potrebbe sparire, ed, in caso di falsa testimonianza, sottrarsi all' azion criminale.

Ma cosa dovrà contenere un atto di nascita? Esso dovrà enunciare;

1.° il giorno, l'ora, ed il luogo della nascita;

2.° il sesso del fanciullo, ed i nomi, che gli saranno stati dati;

3.° i nomi, cognomi, la professione, ed il domicilio del padre e della madre, e quelli dei testimonj (223).

Nella redazione di questo atto, l' ufiziale dello stato civile dee altresì uniformarsi a tutte quelle formalità, che abbiamo esposte nella sezione seconda del precedente capitolo (224).

---

(223) Artic. 36, e 59. delle leggi civili.

(224) E' ben semplice il modo, secondo il quale dee farsi praticamente questa operazione. Giova di esporlo.

Colui o colei, che fa la dichiarazione assistita da due testimonj presenta il bambino all' uffiziale pubblico, espone quali sono i nomi, i cognomi, le professioni, il domicilio, e l' età del padre, e della madre, dichiara di qual sesso sia, in qual giorno sia nato, ed i nomi, che se gli danno.

Ciò fatto, l' ufiziale dello stato civile distende il suo atto, enunciando, prima di tutto, il giorno del mese, l' anno, e l' ora, indica il suo nome, e cognome, la sua qualità di ufiziale dello stato civile, ed il comune, in cui l' esercita, il nome, cognome, età, e domicilio della persona, che chiede l'atto: indi trascrive i fatti, che gli vengono dichiarati: si accerta del

Tutte queste indicazioni sono preziose. La legge le ha prescritte, affin di distinguere l'individuo, cui han rapporto, nella massa generale della società, ravvisar la famiglia, cui egli appartiene e nella quale esercitar dee i suoi diritti, determinare la estensione di questi diritti, regolare in somma, ed assicurare il suo stato civile, ec. ec. Così, a ragion di esempiò, l' indicazione dell' ora è richiesta per distinguere qual sia il primogenito di due gemelli, il che può essere utile particolarmente ne' casi, ne' quali trattasi di regolare de' dritti di successione.

Giova intanto osservare, che non possono darsi a' fanciulli nomi diversi da quelli, che sono indicati dall'uso. Che anzi, secondo il nostro modo di

---

sesso del bambino con una esatta verificazione, che egli espone nell' atto, e tutto ciò in presenza di due testimonj, de'quali esprime il nome, il cognome, l'età, le professioni, ed il domicilio, dichiarando che sono maggiori, maschi, e sudditi del Re: trascrive questo atto sul doppio registro, lo legge ai comparenti, fa espressa menzione di questa lettura, e finalmente presenta i due registri a sottoscrivere al dichiarante, ed ai testimonj, se sanno o possono farlo, ne fa espressa menzione, sottoscrive alla presenza loro, e la sua operazione è terminata.

Se vi sono cancellature o postille da approvare, lo fa egualmente sottoscrivere dai comparenti, e sottoscrivere dopo di essi.

pensare, sarebbe forse utile cosa di non imporre ai fanciulli, che un solo nome. La moltiplicità de' nomi riesce quasicchè sempre imbarazzante per essi. Avviene spesse volte di ometterne uno, o d' invertirli ne' diversi atti della vita civile; e questa omissione o inversione de' nomi sembra distruggere la identità delle persone, che si presentano con nomi diversi, o con nomi, che non sono collocati nel medesimo ordine. Il cognome poi imposto al fanciullo è inalterabile, e, salvi i casi di rettificazione, de' quali parleremo nell' ultimo capitolo, non può avvenirne il cangiamento, che nelle forme prescritte dalla legge (225).

---

(225) Decreto de' 29. settembre 1818. Un cangiamento di cognome può avere per oggetto *l'opinione*, *o lo stato*, *e la fortuna delle persone*.

Sotto il primo rapporto, il cangiamento non interessa, che il governo, cui solamente compete il conferimento degli onori, e la cancellazione delle marche disonoranti.

Sotto il secondo aspetto può interessare molte famiglie, o per diritto a successione, a prerogative di onorificenza, o per semplice partecipazione al cognome stesso, che omai è considerato come una proprietà familiare.

Su questi principj è basato il real decreto de' 29 settembre 1818, col quale è prescritto.

1.° Che ogni individuo, il quale avrà giusti motivi „ di cambiare il proprio cognome, possa essere auto- „ rizzato da Sua Maestà ad eseguirlo, osservando le „ formalità prescritte nel regolamento, di cui or ora fa- „ remo parola.

Ci piace di riferire in questo luogo il dubbio insorto, se la enunciazione non veridica

---

2.° Che il beneplacito sovrano sul cangiamento
„ di cognome non conferisca alcun dritto di famiglia
„ all' individuo, che lo assumerà, ma soltanto la facoltà
„ di far uso del nuovo cognome, rimanendo le contro-
„ versie sulle quistioni di stato, e tutte le altre re-
„ lative all'oggetto alla cognizione dei tribunali ordi-
„ narj, alla cui giurisdizione non sarà in alcun caso
„ derogato.

Il regolamento, che abbiamo enunciato nel n.° 1.° è conceputo nei seguenti termini.

Articolo 1.° „ Ogni individuo, che, per giusti motivi,
„ voglia cambiare il proprio cognome, ne indirizzerà la
„ domanda ragionata al Segretario di stato ministro di
„ grazia e giustizia.

Articolo 2.° Allorchè Sua Maestà crederà di potersi
„ accogliere la dimanda, essa sarà rimessa nel real no-
„ me al Segretario di stato ministro cancelliere per di-
„ scutersi ed esaminarsi da una o più camere del Su-
„ premo consiglio di cancelleria, giusta l' articolo 15.
„ della legge de' 22 dicembre 1816.

Articolo 3.° Allorchè la camera del consiglio Supre-
„ mo, a cui è stata rimessa la dimanda del cambiamento
„ del cognome sarà di sentimento, che possa accor-
„ darsi il cambiamento, la medesima disporrà, per le
„ vie regolari, la pubblicazione della domanda nel co-
„ mune del domicilio di chi domanda il cambiamento,
„ nel capo luogo della provincia, o valle, e nella
„ capitale dell' attuale residenza di Sua Maestà.

„ La pubblicazione resterà affissa pel corso di sei mesi,
„ durante il qual termine è permesso ad ognuno di produrre
„ presso della municipalità del comune, in cui ha luogo
„ la pubblicazione, l' opposizione motivata al dimandato

fatta, del matrimonio del padre e della madre del fanciullo, costituisca o no una falsità.

Questa interessante quistione è stata diversamente risoluta. Alcuni han sostenuto la negativa sulla considerazione, che niunà legge prescrive nell' atto di nascita la dichiarazione del matrimonio, e che perciò sia la medesima estra-

---

,, cambiamento. Il sindaco o l' eletto, che n' esercita
,, le funzioni, sarà obbligato a sottoscrivere la copia del-
,, la opposizione, quante volte gli sia presentata, ed a
,, spedirla per via dell' Intendente alla camera del con-
,, siglio Supremo di cancelleria nel termine di giorni
,, otto dopo spirato quello dei sei mesi di affissione.

Articolo 4.° La Camera del consiglio di cancelleria,
,, fatto l' esame di tutte le carte, darà il suo parere,
,, che sarà sottomesso alla sovrana sanzione per mezzo
,, del Segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Articolo 5.° ,, Il real decreto, con cui è accordato il
,, cambiamento del cognome, sarà inscritto sotto la
,, corrispondente data nel registso degli atti dello stato
,, civile del comune del domicilio di colui, che avrà
,, ottenuto il cambiamento, e ne sarà fatta menzione
,, in margine dell' atto di nascita, qualora esista.

Giova avvertire, che tutte queste disposizioni non hanno nella menoma parte derogato al decreto dei tre giugno 1812. Ivi è stabilito:

1.° Che tutti i fanciulli *esposti* portar debbono un cognome, che verrà loro imposto da coloro che sono incaricati della tutela dei medesimi:

2.° Che i cognomi imposti debbono essere scritti nei registri dello stato civile nell' adempirsi all' atto di nascita prescritto dalle leggi civili.

nea alla sostanza dell'atto. Altri poi sostengono, che vi sia falsità. Eglino fondano questa opinione su ragioni, che non possono non fare una grande impressione. È un principio costante, essi dicono, che vi è falsità ogni qualvolta l'alterazione di un fatto enunciato in un atto può nuocere a qualcuno. Or non può negarsi, che l'enunciazione fatta in un atto di nascita, che il figlio presentato è legittimo, quantunque nel fatto sia bastardo, può nuocere agli eredi del padre, e della madre; e quindi conchiudono, che questa enunciazione fatta dal padre, il quale non può ignorare la qualità del figlio, è un falso caratterizzato.

Noi abbiamo detto, che, nell'atto di nascita, debbono essere indicati, i nomi, i cognomi, la professione, ed il domicilio del padre, e della madre. Ma dall'obbligo di nominare il padre non bisogna conchiudere, che debba essere nominato, qualora non si dichiara, o non è conosciuto a ragione del suo matrimonio colla madre. I soli fatti certi debbono essere dichiarati. L'esistenza del fanciullo è un fatto; il puerperio è un fatto; la madre è certa e conosciuta. Senza dubbio la nascita suppone un padre; ma chi è mai questo padre. Egli è incerto, a menochè il suo matrimonio non lo manifesti, o che, lacerando egli stesso il velo, sotto del quale il mistero della generazione lo tiene na-

scosto, non si mostri, e non si nomina. Il senso della legge è dunque, che non dee enunciarsi nell'atto di nascita se non che il padre, il quale vuole o dev' esrere nominato; e quindi il padre, allorchè la madre del fanciullo non è maritata, non deve essere nominato, che nel caso, in cui sia presente, o rappresentato da altri munito di procura speciale, ed autentica (226). In caso opposto l' ufiziale dello stato civile non può ricevere, nè in conseguenza inserire nell' atto la dichiarazione di paternità fatta dai comparenti, ed anche dalla stessa madre, dappoichè, ai termini della legge (227), la ricerca della paternità è vietata. La rettificazion del registro potrebbe essere dimandata da colui, che fosse stato, senza sua confessione, indicato per padre del fanciullo, l' ufiziale dello stato civile, del pari che la madre, se mai questa fosse concorsa alla dichiarazione della paternità, potrebbero essere condannati ai danni, ed interessi secondo le circostanze, o, per lo meno, alle spese della procedura, e della sentenza di rettificazione.

La madre non però, la quale è certa, dev' essere nominata, ma il dichiarante non è obbligato ad indicare, che questa madre, è, o

---

(226) Vedete la nota 138.
(227) Artic. 263. delle leggi civili.

non è maritata, a menocchè la medesima non acconsenta di confessarlo. Malgrado questa necessità, la quale sembra fondata sulla legge, che permette le indagini sulla maternità (228), pure il saggio legislatore ha stabilito che, nel dichiararsi la nascita del fanciullo, il padre naturale possa esprimere il suo nome, tacendo quello della madre, quando la medesima non vi acconsenta (229).

Tutte le disposizioni, che finora abbiamo indicate, sia che riguardino l'obbligo di dichiarare la nascita di un fanciullo all' ufiziale dello stato civile, o l'enunciazioni, che debbono registrarsi in un atto di nascita, non sono, secondo il nostro modo di vedere, applicabili al caso, in cui il fanciullo è recato alle ruote dell'ospedale de' projetti. Ove ciò avvenga, convien regolarsi secondo le forme, che saran disegnate nelle seguente sezione (230).

Sollecito il legislatore di procurare nel tempo istesso l'adempimento dei doveri religiosi, e degli atti civili, ha imposto agli ufiziali dello stato civile di rimettere tra le ore ventiquattro ai rispettivi parochi un notamento di ciascun atto di nascita, che ricevono su i re-

(228) Artic. 264. delle leggi civili.
(229) Artic. 60. ibidem.
(230) Vedete la pagina 43

gistri, colle notizie opportune (231). Vedete il modello 25. Eglino debbono curare, che questi notamenti sieno loro restituiti con l' indicazione del giorno, in cui la cerimonia del santo Battesimo è stata eseguita (232), ed indicare questa circostanza in margine dell' atto di nascita. Vedete il modello 26. Che anzi non possono dare alcun estratto degli atti di nascita senza l' indicazione del giorno del Battesimo ricevuto (233).

La violazione di queste formalità è punita con una multa di venticinque ducati, e colla destituzione del funzionario pubblico contraventore (234).

Per gli atti di nascita, che si ricevono ne' casi ordinarj, vedete i modelli 19 20 21 22 23, e 24.

Poc' anzi abbiamo veduto, che nell' atto di nascita il padre del fanciullo non dev' essere nominato, se non quando si dichiara, o è conosciuto a ragione del suo matrimonio colla madre. Or qual norma dovrà tenersi, allorchè il padre vuole dichiararsi, e la confessione della paternità non è stata fatta nell' atto istesso di nascita? La legge ha preveduto questo caso, ed ha permesso al padre di riconoscere

(231) Decreto de' 28. giugno 1818.
(232) Ibidem.
(233) Ibidem.
(234) Ibidem.

il figlio, di cui è quistione. Essa non però ha voluto, che questo riconoscimento fosse fatto con atto autentico (235), con atto cioè ricevuto da pubblici ufiziali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo, in cui l'atto è steso, e colle solennità richieste (236). Il riconoscimento fatto, per mezzo di scrittura privata, è nullo, e non conferisca ai figli riconosciuti neanche il diritto di reclamare gli alimenti. Qualcuno ha pensato, che il riconoscimento per mezzo di scrittura privata fosse insufficiente per provare la filiazione, e sufficiente per dare al figlio un' azione per alimenti. Noi non sapremmo essere di questa opinione. La paternità è indivisibile, ed un uomo non può essere padre per un caso, e non esserlo per un altro. E' nullo parimente il riconoscimento fatto con iscrittura privata, avvegnachè ricevuta in un deposito pubblico, qualora sia soggetta a verifica. Manca in questo caso l'autenticità richiesta dalla legge (237) Può riguardarsi però come riconosciuto con un atto autentico il figlio naturale, il quale non ha altro titolo di riconoscimento, che il testamento olografo di suo padre morto.

Ma il riconoscimento non può aver luogo indistintamente per tutti i figli, ma solo

(235) Articolo 257. delle leggi civili.
(236) Artic. 1271 ibidem.
(237) Artic. 257 ibidem.

in favore dei figli naturali (238). I figli nati da un commercio incestuoso, adulterino o da congiungimento di persone legate da voto solenne, o dagli ordini sacri non possono essere riconosciuti (239). Il riconoscimento di un figlio naturale, essendo un atto dello stato civile, non può essere rivocato dal padre, e solo può essere impugnato per le stesse cause, che viziano le convenzioni.

Ciò, che abbiamo poc' anzi detto del padre, si applica ancora alla madre (240), per la qua-

(238) Articolo 257. delle leggi civili.

(239) Articolo 335. ibidem. Perchè mai il riconoscimento de' figli incestuosi, adulterini, ec. ec. è vietato? Ciò ha luogo perchè il riconoscimento conterrebbe, da parte del padre e della madre, la confessione di un misfatto. Perchè mai l' articolo 265. vieta encora, nel medesimo caso, le indagini sia della paternità, sia della maternità? La legge, così disponendo, ha voluto evitare lo scandalo pubblico, che produrrebbe l' azion giudiziaria di un figlio, il quale ricercasse il suo stato nella pruova del delitto di coloro, ch' egli pretende di essere stati gli autori de' suoi giorni. La legge in oltre non ha voluto rendere pubblici e certi quelli attentati scandalosi, la di cui possibilità misteriosa e gli esempj impuniti corrompono, e macchiano i costumi pubblici. La manifestazione di un disordine occulto non è giammai, per l' interesse sociale, compensato dalla riparazione di un danno individuale. Una barriera insormontabile s' innalza dunque contra i desiderj, ed anche contra i bisogni del figlio disgraziato, giacchè i costumi pubblici sono spaventati da una simile scoverta.

(240) Artic. 257., e 259. delle leggi civili.

le abbiamo indicato ancora i casi, ne'quali sen dee tacere il nome.

Sollecita la legge di offrire al fanciullo riconosciuto il mezzo di avere un documento della ricognizione, che ha avuto luogo in favor di lui; ha stabilito, che l' atto di ricognizione fosse inscritto sotto la sua data ne' registri dello stato civile, e che menzione ne fosse fatta in margine dell' atto di nascita, qualora esista (241). Così il figlio, allorchè chiede l'estratto dell' atto di sua nascita, conosce altresì la ricognizione, che di lui è stata fatta, e che altrimente potrebbe forse ignorare. Questa disposizione è meramente di ordine, e non è prescritta a pena di nullità, ond' è che la inscrizione del riconoscimento benchè tardi eseguita, non pregiudica mai diritti del figlio naturale riconosciuto.

Tutto ciò, che finora abbiamo detto sul riconoscimento, avvegnacchè sembri particolarmente stabilito pe' figli naturali, pure, secondo alcuni, è ancora applicabile ai figli legittimi, nel caso, in cui la madre fosse morta nel momento istesso del parto, in assenza del padre del fanciullo, e che non avesse potuto provarsi la paternità in un modo qualunque.

La menzione poi ordinata in margine dell'

(241) Articolo 66 delle leggi civili.

atto di nascita, *qualora esista*, indica chiaramente, che il riconoscimento può eseguirsi anche prima che la nascita sia provata coll'atto, come, a ragion di esempio, se un militare è obbligato di raggiungere le sue bandiere prima che sia registrata la nascita del fanciullo, se un negoziante, nella medesima circostanza, è obbligato ad imbarcarsi improvvisamente, e partire, ec. ec.

Nulla aggiungiamo su gli effetti del riconoscimento nè in rapporto al padre o alla madre, nè in rapporto al figlio riconosciuto, o ad esso loro. Noi ci occupiamo solamente di ciò, che riguarda gli atti dello stato civile.

Per gli atti di ricognizione vedete i modelli 27 28 29 30, e 31.

Dopo di aver fatto conoscere le disposizioni relative agli atti di nascita nei casi ordinarj, passiamo ad osservar quelle, che debbonsi seguire nelle circostanze particolari.

## SEZIONE II.

### *Degli atti di nascita ricevuti in circostanze particolari.*

Chiamiamo *circostanze particolari* quelle, nelle quali o sono ignoti entrambi i genitori del fanciullo, o la nascita ne avviene in un luogo, d'onde non può trasportarsi all'ufiziale dello stato civile.

Tre sono i casi, che appartengono a queste circostanze particolari.

Il primo di essi è quello della esposizione di un fanciullo. Chiunque ritrova un fanciullo recentemente nato, è tenuto a farne la consegna all' ufiziale dello stato civile, colle vesti, e cogli altri effetti ritrovati presso il fanciullo, ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo, e del luogo, in cui sarà stato ritrovato (242).

Ad assicurare l'esecuzione di questo precetto, la legge ha pronunziata la pena del primo grado di prigionia, e di una multa di cinquanta ducati, contro ogni persona, che avendo trovato un fanciullo di recente nato, non l'abbia consegnato, secondo che abbiamo pocanzi veduto all'ufiziale dello stato civile(243). I nostri codici volendo sempre eccitare l'esercizio di tutte le virtù, e principalmente quella della beneficenza a favore di un essere così disgraziato, qual è un fanciullo di recente nato ed abbandonato, stabiliscono, che la sanzion penale or ora indicata, non sia applicabile a colui, che avesse acconsentito d'incaricarsi della cura del fanciullo, e che avesse perciò fatta la sua dichiarazione innanzi alla

(242) Articolo 61 delle leggi civili.
(243) Leggi penali.

municipalità del luogo, dove il fanciullo è stato rinvenuto (244).

L'ufiziale dello stato civile, appena gli è presentato il fanciullo ritrovato, dee ricevere la dichiarazione della persona, che glielo consegna, e redigere il corrispondente processo verbale (245). Questo processo verbale dev' essere ben circostanziato: esso si compone di due parti distinte. La prima di esse comprende la dichiarazione fatta dalla persona, che ha trovato il bambino, e dee contestare la consegna, che ne ha fatta, le vesti, e gli altri effetti trovati con lui, se abbia marche apparenti, le qualità delle vesti, e qualunque altro segno abbia in dosso, le circostanze del tempo, e del luogo, ov' era esposto il fanciullo (246): la seconda parte appartiene interamentee all' ufiziale dello stato civile, e dee additare l'età, che gli sembra avere il fanciullo, il sesso, al quale appartiene, i nomi che gli da, ed il cognome (247) e finalmente l' autorità civile, alla quale lo fa rimettere (248). Quest'autorità

(244) Leggi penali.

(245) Articolo 61 delle leggi civili.

(246) Ibidem.

(247) Tutti i fanciulli esposti debbono portare un cognome scritto ne' registri dello stato civile nell' adempirsi l' atto di nascita -- Decreto de' 3 giugno 1811.

(248) Artic. 61 delle leggi civili.

è il Direttore, o Presidente dell' ospizio più vicino.

Ma in questo processo verbale dovranno intervenire testimonj? questi testimonj da chi saranno scelti? dal dichiarante, o dall' uffiziale dello stato civile?

Convien distinguere i dichiaranti dai testimonj. I primi attestano solamente il fatto della nascita, o della esposizione del fanciullo: i secondi son poi chiamati per dare all' atto la forma solenne. Partendo da questo principio, noi pensiamo, che sia necessario l'intervento de' testimonj nel processo verbale, di cui è quistione. Noi ci confermiamo tantoppiù in questa idea, allorchè vediamo, che le disposizioni della legge (249) su i testimonj necessarj agli atti dello stato civile sono concepute in termini generali, e non contengono alcuna eccezione relativamente all' oggetto, di cui è disputa.

Per ciò che riguarda poi la presentazione, e la scelta de' testimonj, vedete ciò, che abbiamo detto nella sezione seconda del precedente capitolo (250), allorchè ci siamo occupati d' indicare da quale persona dovessero essere presentati, e scelti i testimonj necessarj agli atti dello stato civile.

---

(249) Articoli 39 40 e 41. delle leggi civili.
(250) pagina 101, e 102.

L'infelice bambino, ch'è stato abbandonato da genitori snaturati, avvegnacchè non abbia famiglia, è però nazionale: le leggi quindi vegliano alla sua conservazione, e fanno inscrivere la sua nascita su i registri comuni a tutti i cittadini. Ecco il motivo, per cui l'ufiziale dello stato civile dee inscrivere sopra i suoi registri il processo verbale, di cui abbiamo poc'anzi parlato (251). Vedete il modello 52 di questo processo verbale. Le leggi vogliono particolarmente, che le sue vesti, e gli altri effetti ritrovati sulla sua persona sieno gelosamente conservati, dappoichè possono facilitar le ricerche, che i genitori di lui sollecitati dai rimorsi, o da tenerezza potrebbero farne un giorno, o anche farlo ritrovare per effetto di qualche felice combinazione.

Il secondo caso estraordinario, il quale ha molta analogia col precedente, è quello, in cui un fanciullo è portato nelle ruote dell'ospizio de' projetti. Ove ciò avvenga, coloro, che hanno la direzione di tali stabilimenti, debbono darne l'avviso fra le ventiquattro ore all'ufiziale dello stato civile (252), e tenere un registro dei fanciulli, che vi pervengono, colle neces-

---

(251) Articolo 61. ibidem.
(252) Articolo 62 delle leggi civili.

sarie indicazioni (253). L'ufiziale dello stato civile inscrive immediatamente nel registro il tenore del rapporto, indicando la data del giorno, in cui lo stesso è pervenuto (254). Egli dee inoltre cifrare questo rapporto, il quale dev' essere depositato presso la cancelleria del tribunal civile, secondocchè è disposto dalla legge (255). Tutte queste operazioni debbono essere contestate mercè un processo verbale, ch' egli redigerà all' uopo. Vedete il modello 53. Questo processo verbale terrà luogo di atto di nascita del fanciullo, e quindi è chiaro, che i registri destinati negli ospizj de' projetti a provare la nascita de' fanciulli esposti non possono in alcun modo supplire gli atti dello stato civile nel modo, che sono dalla legge determinati (256).

Il terzo, ed ultimo caso estraordinario finalmente è quello della nascita di un fanciullo in tempo di un viaggio per mare. Ecco quali so-

(253) ibidem -- Questo registro dovrà esser diviso in colonne, e dovrà enunciare l'età apparente del fanciullo, il sesso, il nome, ed il cognome, che gli sarà dato, l'indicazione delle vesti, e degli altri effetti ritrovati presso il fanciullo, e tutte le circostanze del tempo, in cui sarà stato ritrovato.

(254) Articolo 62. delle leggi civili.

(255) Ibidem, ed articolo 46. delle leggi civili.

(256) Ministeriale de'6 settembre, e 29 novembre 1809 al sindaco di Napoli. } Ministero di grazia e giustizia.

no le formalità che la legge prescrive in questo caso. Nascendo un fanciullo in tempo di un viaggio per mare, l'atto di nascita dev'essere formato entro le ventiquattro ore, in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi tra gli ufiziali del bastimento, o, in mancanza di questi, tra le persone dell'equipaggio (257). Un tale atto dev' essere steso su i bastimenti del Re dall' ufiziale dell' amministrazione della marina, e su i bastimenti appartenenti ad un armatore, o negoziante, dal capitano proprietario, o padrone della nave. L' atto di nascita deve essere inscritto a piè del ruolo dell' equipaggio (258). Vedete il modello 34.

Nel primo porto, ove approderà il bastimento tanto per prendere fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufiziali dell'amministrazione della marina, capitano, proprietario, o padrone, saran tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita, che avranno formati, cioè, in un porto del Regno, presso la De-

(257) Artic. 63. delle leggi civili.

(258) Articolo 63 delle leggi civili. Il ruolo di equipaggio è un foglio, nel quale sono indicati i nomi, cognomi, e dimore del capitano, degli ufiziali, dei mozzi, della quantità dei loro appuntamenti, o salarj, dei mesi, che loro sono stati pagati, per anticipazione, o nò, i passeggieri finalmente, ed altro.

putazione della Salute del porto medesimo, ed in un porto straniero, nelle mani del console. L' una di queste copie resterà in deposito presso l' uffizio dalla Deputazione della Salute, o nella cancelleria del consolato, e l'altra si trasmetterà al Ministro di stato, da cui quelle autorità dipendono, cioè al Segretario di stato ministro degli affari interni relativamente alla Deputazione della salute (259), ed al Segretario di stato ministro degli affari esteri relativamente alla cancelleria del consolato (260). L'uno, o l' altro di questi due Segretarj di stato ministri farà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di tali atti all' ufiziale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto. Questo rinvio, se ha luogo da parte del Segretario di stato ministro degli affari esteri, si eseguirà all' ufiziale dello stato civile per l' organo del Ministero degli affari interni, degl'Intendenti, e Sotto-intendenti dei rispettivi distretti, e se ha luogo da parte del Segretario di stato ministro degli affari interni si eseguirà all' ufiziale dello stato civile per mezzo de-

(259) Legge di Gennajo 1817. sulle attribuzioni delle reali segreterie, e ministeri di stato.
(260) Ibidem.

gl'Intendenti, e rispettivi Sotto-intendenti (261).

L'ufiziale dello stato civile, appena che ha ricevuta la copia or'ora indicata, dovrà trascriverla, secondo la data corrente, nei registri dello stato civile e secondo l'ordine dei fogli. Egli dovrà fare di questa trascrizione una semplice indicazione nel foglio corrispondente all'epoca della nascita (262). Vedete il modello 35. La legge in questo caso non ordina, che la sola trascrizione dell'atto su i registri dello stato civile. Noi non però ponendo mente alla saggia disposizione dell'articolo 62, crediamo, che l'ufiziale dello stato civile debba far precedere alla trascrizione un sommario processo verbale, che indichi la cagione, per effetto della quale ha luogo la trascrizione, non che la data del giorno, in cui gli è pervenuto l'atto. Vedete il modello 36. Questo verbale sarà inserito nel volume de' documenti, e depositato nella cancelleria del tribunale, secondochè è disposto nella legge (263).

Malgrado tutto ciò, la legge ha creduto, che questo mezzo non fosse abbastanza suf-

---

(261) Argomento tratto dall'ordine di corrispondenza che si serba per le reali segreterie e ministeri di stato, e dall'articolo 8 del decreto de' 29. ottobre 1808.

(262) Artic. 64. delle leggi civili.

(263) Artic. 45. della leggi civili.

ficiente per assicurare l'esistenza dell' atto di nascita di un fanciullo. Essa ha voluto, che all' arrivo del bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell' equipaggio fosse depositato presso la Deputazione della salute, cha trasmetterà una copia dell' atto di nascita da essa sottoscritta al Ministero di stato, da cui dipende (264), il quale farà pervenirla nel modo, e pei mezzi di sopra indicati all' ufiziale dello stato civile del domicilio del padre, o, essendo questi ignoto, a quello della madre del fanciullo (265). Questa copia dovrà essere immediatamente trascritta ne'registri (266).

È questa un'altra precauzione, onde la nascita del fanciullo sia provata in un modo certo. L'ufiziale civile, cui sarà rinviata questa novella spedizione, allorchè la inscrive sopra i suoi registri, dee, mercè qualche particolare menzione fatta al margine, indicare l' inserzione, che egli ha fatta della prima, ed alla prima l' inserzione della seconda, affinchè non possa applicarsi a due individui un atto di nascita, che concerne una sola e medesima persona. Vedete i modelli 37. 38. e 39.

Queste sono tutte le formalità che la legge

---

(264) Vedete la nota 254.
(265) Articolo 65. delle leggi civili.
(266) Ibidem.

prescrive nella redazione degli atti di nascita, sia che vengano ricevuti in circostanze ordinarie, o particolari, ed estraordinarie.

Passiamo ora a parlare degli atti dello stato civile relativi all' adozione.

## CAPITOLO IV.

### *Degli atti dello stato civile relativi all' adozione.*

*L' adozione* è un atto civile, che stabilisce tra due persone quei rapporti di paternità, e di filiazione, che legalmente (267) non esistevano. Guardata l' adozione sotto questo rapporto, ognun vede l' analogia, che intercede tra gli effetti, che dalla medesima risultano, e quelli dipendenti dalla nascita di un fanciullo. Ecco la necessità di far succedere al capitolo precedente la spiegazione degli atti dello stato civile relativi all' *adozione.*

Quasi tutti i popoli dell' antichità, e particolarmente i Greci, ed i Romani conobbero l'adozione, e ne regolarono le forme, e gli effetti. L' adozione, non però secondo le nostre leggi

---

(267) Abbiamo detto *legalmente*, e non già *naturalmente*, dappoiche è costante opinione, che un figlio naturale possa essere adottato.

civili, tranne il nome, nulla ha di comune col dritto Romano. Oggidì l' adozione non rompe i ligami di famiglia tra l' adottato, ed i suoi parenti naturali, non fa entrare l'adottato nella famiglia dell'adottante; ma costituisce solamente un contratto personale, i di cui effetti circoscritti ad esso loro non colpiscono alcun altro membro della famiglia dell' adottante.

Noi non ispiegaremo nè le diverse specie di adozione, nè le condizioni richieste per eseguirla, nè gli effetti, che da essa derivano. Tutto ciò è intieramente estraneo al nostro lavoro, e quindi non dee nella menoma parte occuparci. Presenteremo solamente in questo capitolo lo sviluppo di quella parte delle leggi civili sull' adozione, che riguarda gli atti dello stato civile.

Il tribunal civile della provincia, o valle, nella quale è domiciliato l' adottante, e la Gran corte civile, alla quale questo tribunale appartiene, debbono dichiarare *se vi sia luogo, o no all' adozione* (268). Queste sentenze, e decisioni debbono essere pronunziate, sentito il ministero pubblico, ed omessa ogni altra formalità di processo (269): esse in oltre non debbono

(268) Articolo 280., e 281. delle leggi civili.
(269) Ibidem.

esprimere i motivi, su i quali son fondate le deliberazioni, che contengono (270).

Ma questa decisione non basta per consumare l'adozione. Nei tre mesi successivi alla decisione della Gran corte civile, l'adozione dev'essere inscritta ne' registri dello stato civile del luogo, ove l'adottante avrà il suo domicilio (271). Dopo questa inscrizione l'adozione è operativa, esiste realmente, e le parti non possono più abdicare volontariamente, anche per reciproco consenso, le qualità di padre, e di figlio adottivo, che loro ha conferita la legge col ministero dell'autorità pubblica, nè rompere i rapporti di paternità stabiliti fra esse.

Onde succeda l'inscrizione, di cui abbiamo or'ora fatto parola, l'adottante, o l'adottato presenta all'ufiziale dello stato civile una copia autentica della decisione della Gran corte civile, che ha ammessa l'adozione (272). L'ufiziale civile legge questa decisione, e ne esamina attentamente la data. Se egli la trova anteriore di tre mesi dal giorno, in cui gli è presentata, dee ricusarsi d'inscriverla sopra i suoi registri, dappoichè, scorso il termine di tre mesi, la decisione rimane senza effetto, e si ha

(270) Artic. 280. delle leggi civili.
(271) Articolo 283. ibidem.
(272) Ibidem.

come non avvenuta (273). Se poi la decisione non rimonta al di là di tre mesi, egli dovrà registrarla, secondochè ne viene richiesto (274). E poichè l' adozione porta seco un cangiamento nella situazion della persona adottata, le dà un nuovo nome, una nuova famiglia, e le conferisce uno stato diverso, è chiaro, che debba la medesima essere stabilita con un' atto consegnato ne' registri dello stato civile. La semplice trascrizione della decisione della Gran corte civile non sarebbe sufficiente per operare un tale cangiamento, e quindi le regole comuni agli atti dello stato civile debbono essere applicate ancora ai casi di adozione. L'ufiziale dello stato civile dee dunque distendere nel soggetto caso un' atto in conformità dei principj stabiliti dalla legge sugli atti dello stato civile (275). Vedete il modello 40.

---

(273) Artic. 283. delle leggi civili.

(274) Ibidem.

(275) Articoli 37. 38. 39. 40. 41., e 44. delle leggi civili.

## CAPITOLO V.

### *Degli atti dello stato civile relativi alla legittimazione.*

La *legittimazione* è una finzione di legge, per mezzo della quale si cancella il vizio della nascita in un figlio naturale, e gli si conferiscono in tutto o in parte i diritti di figlio legittimo (276)

Le nostre leggi civili non riconoscono, che due modi, secondo i quali può avvenire la legittimazione di un figlio naturale. Essi sono *il susseguente matrimonio*, *ed il decreto del Re* (277). Vi ha non però taluno, il quale crede, che l' adozione possa ancora anno-

---

(276) Abbiamo detto *in tutto*, *o in parte*, e con ragione. La sola legittimazione mediante il susseguente matrimonio in fatti fa acquistare ai figli legittimati gli stessi diritti, che appartengono ai figli nati da legittimo matrimonio -- *Artic.* 255. *delle leggi civili.* La legittimazione poi di mera grazia accordata con decreto del Re non reca pregiudizio ai figli legittimi, nè ad altri congiunti per ciò, che riguarda la successione -- *Art.* 256. *ibidem.*

(277) Per diritto romano i modi di legittimazione eran sei, cioè 1. per oblationem curiae; 2. per adozione; 3. per testamento; 4. per ricognizione del padre; 5. per subsequens matrimonium; e 6. finalmente per rescriptum Principis.

Digitized by Google

verarsi tra i modi, secondo i quali, per le attuali leggi, può eseguirsi la legittimazione. Una tale opinione si fonda sul principio, che l'adozione può ben cadere sopra un figlio naturale, e che, per effetto di essa, l'adottato assume il cognome dell'adottante, ed acquista sulla di costui successione diritti uguali a quelli, che competono al figlio nato da legittimo matrimonio (278). Checchè sia di questa opinione, noi dopo di aver parlato nel precedente capitolo degli atti dello stato civile relativi all'adozione, ci faremo un dovere di riferire quelli, che han rapporto alla legittimazione per susseguente matrimonio, e per decreto del Re. Non ispiegaremo nè le condizioni, che la legge prescrive, onde la legittimazione abbia luogo, nè gli effetti, che da essa derivano. Ciò sarebbe estraneo al nostro lavoro, di cui il principale oggetto è di mostrare le forme, secondo le quali debbono contestarsi dalla pubblica autorità i cangiamenti, che avvenir possono nello stato civile degl' individui.

I figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl' incestuosi, e gli adulterini, s' intendono *ipso jure* legittimati, mediante il susseguente matrimonio delle loro madri co' loro padri, quando costoro gli avranno legalmente ricono-

---

(278) Artic. 271., e 274. delle leggi civili.

sciuti per figli prima del loro matrimonio, o gli riconosceranno nell' atto stesso della celebrazione (279). La legittimazione può aver luogo a favore de' figli premorti, che hanno lasciato discendenti superstiti; ed in tal caso giova a' detti discendenti (280).

La legittimazione per susseguente matrimonio, avvegnacchè produca un cangamento di stato nell'individuo, non ha bisogno di essere contestata con un atto particolare su i libri dello stato civile, dappoichè emana essenzialmente, e virtualmente dal solo fatto del matrimonio: la legge dice *ipso jure* (281). L'esistenza dunque del matrimonio contiene in se l'atto di legittimazione, e ne forma la prova.

Alla legittimazione non però dee necessariamente precedere il riconoscimento legale de' figli (282). Questo riconoscimento, allorchè non è fatto nell' atto istesso della celebrazione del matrimonio, dev' essere reso pubblico, prima del matrimonio, colla inserzione nei registri dello stato civile?

Alcuni han pensato per l' affermativa sulla considerazione, che l' articolo 253. delle leggi

(279) Artic. 253 delle leggi civili.
(280) Artic. 254 ibidem.
(281) Artic. 253. ibidem.
(282) Ibidem.

civili richiede, che i figli sieno *legalmente riconosciuti*; e che perciò vi sia luogo ad applicare l' articolo 66. delle stesse leggi. Ivi è stabilito, che l' atto di ricognizione di un fanciullo sia inscritto sotto la sua data ne' registri dello stato civile, che sono aperti a tutti i cittadini.

Altri poi, e con ragione han risoluto negativamente il proposto dubbio. Dessi hanno osservato, che l' articolo invocato non parla, che di quelle forme, che sono comunemente adoperate, e che non esclude le altre, nè proibisce le ricognizioni secrete, che potessero esser fatte con atto avanti notajo prima del matrimonio. A tuttociò aggiungono, che non vi ha ragione per essere più rigoroso per lo riconoscimento de' figli naturali, i padri e le madri de' quali si uniscono in matrimonio, che per quello de' figli naturali, i padri e le madri de' quali non si uniscono in matrimonio. L' articolo 257. non esige per lo riconoscimento di questi, che un *atto autentico* qualunque: un atto autentico qualunque dee dunque bastare per lo riconoscimento di quelli. In fine hanno avvertito, che poco importa, che l' articolo 66. prescriva, che le ricognizioni de' figli naturali sieno trascritte sotto la loro data nei registri dello stato civile. Questa disposizione puramente di ordine, del pari ch' è quella dello stesso articolo, la quale

prescrive di far menzione della ricognizione in margine dell' atto di nascita, non sono avvalorate dalla pena di nullità, sono state stabilite nell' interesse del figlio, e quindi non possono rivolgersi a danno del medesimo.

Ma qual norma dovrà serbarsi per la legittimazione di mera grazia accordata con decreto del Re? Dovrà essere registrata ne' libri dello stato civile? in qual modo?

La legge è silenziosa, nè contiene alcuna disposizion positiva su tale oggetto. A noi par chiaro, che il real decreto di legittimazione debba essere inscritto su i registri dello stato civile. Sembra, che ciò sia imperiosamente richiesto non meno da' principj generali, che dall' interesse dell' individuo, in favor del quale ha luogo la legittimazione. Secondo i principj generali, qualunque cangiamento avviene nello stato civile di un cittadino dev' essere notato ne' libri a tal' uopo destinati: così la legge prescrive, che sia registrato ogni atto di adozione, di ricognizione, ec. La legittimazio ne di mera grazia giovando a fare acquistare al figlio i diritti della legittimità (283), cangia il suo stato, e dal rango di figlio naturale lo colloca sino ad un determinato punto in quello di figlio legittimo. L'in-

---

(283) Artic. 256. delle leggi civili.

teresse individuale concorre ancora a sostenere la nostra opinione. Senza l' inserzione del decreto di legitimazione ne' libri dello stato civile, la grazia accordata dal Re potrebbe forse divenire elusoria, il cittadino privato de' dritti di legittimità, e compromesso così, ed alterato il suo stato.

Per ciò, che concerne poi il modo, secondo il quale avvenir dee la iscrizione, di cui abbiamo poc'anzi fatto parola, noi pensiamo, che copia del real decreto di legittimazione debba essere inscritta sotto la sua data ne' registri, e che menzione sen debba fare in margine dell'atto di nascita, qualora esista. Pensiamo altresì, che l' ufiziale dello stato civile, nel dar luogo ad una tale iscrizione, debba redigere un processo verbale, che ciò attesti. Noi siamo tratti a queste idee sull' esempio di ciò, che vedesi osservato non meno per gli atti di ricognizione, che pe'cangiamenti di cognomi. Vedete i modelli 41, e 42 (284).

(284) Artic. 66 ibidem, e regolamento de' 29 settembre 1818.

Digitized by Google

## CAPITOLO VI.

*Degli atti dello stato civile relativi alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio.*

Il matrimonio dee la sua istituzione alla natura, la sua regolarità alla legge civile, e la sua santità alla religione, che lo ha elevato alla dignità di sacramento. Nell' attual ordine di cose, esso può definirsi „ la legittima unione, „ o società formata con vincolo di sacramen- „ to dell' uomo, e della donna, affin di „ perpetuare la loro specie, ajutarsi a soppor- „ tare il peso della vita, e dividere il loro „ comune destino, i beni, ed i mali, che „ possono loro accadere. „

Il codice civile de' francesi, che, nel passato decennio, fu reso obbligatorio presso di noi, risguardava il matrimonio unicamente come *contratto*; e quindi il dichiarava perfetto, e legale appena che era celebrato secondo le forme in esso stabilite. Redatto questo codice in Francia, ov' era ammessa la tolleranza de' culti, i suoi compilatori avean pensato, che non potessero altrimente superare tutte le difficoltà, che da una tale circostanza risultano, che distinguendo interamente le istituzioni civili dalle religiose. Ma questo sistema mal si conveniva a' nostri costumi, alle nostre antiche leggi, e particolarmente ai principj della sa-

crosanta religione cattolica, l'unica, e sola, che tutt'i sudditi del regno delle due Sicilie si fan gloria di adorare, e professare.

Avvezzi sempre a rispettare nel matrimonio la dignità di sacramento, cui la religion cattolica lo ha elevato, noi benedicemmo il decreto sovrano, col quale S. M. restituita appena all'amore, ed a' voti de' suoi popoli, prescrisse, che i matrimonj, i quali non fossero celebrati innanzi alla chiesa, secondo le forme prescritte dal sacro concilio di Trento, non fossero validi, nè potessero produrre la legittimità della prole, e gli altri effetti civili (285).

Queste disposizioni trovansi luminosamente ripetite, e spiegate nelle nostre novelle leggi civili (286)

Ma se il matrimonio come sacramento è nella esclusiva dipendenza dell' autorità ecclesiastica, e ad essa appartiene il giudizio delle cause matrimoniali, (287) non lascia però d' interessare anche la società, dappoichè essendo la sorgente delle famiglie, ha un nesso immediato col bene dello stato, e colla felicità individuale. Quindi è, che la legge lascia intatti i doveri, che la religione impone relativamente al matrimonio, senz' apportarvi alterazione, o

---

(285) Decreto de' 16 Giugno 1815.
(286) Articoli 67, 151. e 189. delle leggi civili
(287) Artic. 20. del concordato del 1817.

cangiamento alcuno, e limita le sue disposizioni ai soli effetti civili, e politici (288) che da' matrimonj risultano. Coerente a' suoi principj, essa ha perciò distinto nel matrimonio la solenne promessa di matrimonio dalla effettiva celebrazione dello stesso innanzi all'autoritàEcclesiastica.

La solenne promessa di matrimonio è *un atto, col quale i futuri sposi promettono innanzi all' ufiziale dello stato civile di celebrare il matrimonio in faccia della chiesa, secondo le forme prescritte dal concilio di Trento.* Questa solenne promessa, egli è vero, è necessaria al matrimonio, onde possa produrre gli effetti civili tanto riguardo ai conjugi, che ai di loro figli, ma da per se sola non è operativa, nè costituisce il matrimonio; che anzi dopo di essa può uno degli sposi negarsi a celebrare il matrimonio innanzi alla chiesa, e solamente può dar luogo alla rifazione del danno a pro di quello tra gli sposi, che non abbia dato ragionevole motivo a recederne. E' a questa solenne promessa solamente, e non già al matrimonio propriamente detto, che sono relative le disposizioni delle attuali nostre leggi civili, sia che riguardino le regole sulla qualità, e sulle condizioni de' contraenti, le formalità che preceder debbono la celebrazione del matrimonio, la loro validità, i dritti, i doveri, e gli effetti civili, che ne dipendono (289).

(288) Articolo 151. delle leggi civili.
(289) Artic. 150 delle leggi civili.

Premesse queste idee generali, passiamo ora ad occuparci dell'esame degli atti dello stato civile relativi al matrimonio, che la parte più difficile costituiscono dello stato civile, dappoichè molte sono le formalità prescritte dalla legge, e diverse ne sono le specie. Può dirsi, che gli atti del matrimonio presentano in generale uno scoglio assai pericoloso agli ufiziali dello stato civile, e l'esperienza ha dimostrato, che ben pochi sono quelli atti, a' quali non possa farsi alcun rimprovero. Per istringere questo sacro nodo, il legislatore si è mostrato non già scrupoloso, ma diligente; non ha voluto presentare ostacoli, ma sibbene stabilire misure di precauzioni.

Affin di rendere completo lo sviluppo di questa interessante parte delle leggi civili, noi spiegheremo minutamente:

1.° Quali sieno le qualità, e le condizioni richieste per potere contrarre matrimonio.

2.° Quali sieno le formalità relative alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio.

Divideremo per maggior chiarezza questo capitolo in due parti. Gioverà avvertire, che la parola *matrimonio*, di cui faremo uso nella spiegazione di esso, allorchè al primo, o al secondo degli oggetti poc' anzi indicati ha rapporto, è stata da noi adoperata come una espressione abbreviata dell'altra *solenne promessa di matrimonio*.

Digitized by Google

# PARTE PRIMA

## *Delle qualità, e delle condizioni richieste per potere contrarre matrimonio.*

Qualunque persona pubere (290) può contrarre matrimonio, a menocchè una legge proibitiva non glielo vieti. Ecco il bisogno di dimostrare quali sieno gl' impedimenti di matrimonio.

Intendiamo per *impedimento* di matrimonio una qualità esistente nella persona, che vuol contrarre matrimonio, qualità, che la rende incapace sia di contrarre un matrimonio qualunque, sia con tale, o tale altra persona, sia in fine senza l'adempimento di alcune condizioni.

Una volta gl' impedimenti di matrimonio ascendevano ad un numero considerevole, e gli autori, affin di facilitarne la spiegazione, li dividevano:

1.° *a ragione dell' effetto*, che producevano, in impedimenti *dirimenti*, i quali ope-

(290) La *pubertà* è quel punto della vita umana, nella quale la legge suppone l' uomo o la donna capace di contrarre matrimonio.

Digitized by Google

rano la nullità del matrimonio, ed in impedimenti *proibitivi* o *impedienti*, i quali non contengono, che il divieto, senza operare la nullità del matrimonio:

2.° *a ragione della loro estensione*, in impedimenti *assoluti*, che impediscono di contrarre matrimonio con qualunque persona: tale è il legame di un primo matrimonio ec.

Ed in impedimenti *relativi*, i quali non impediscono di contrarre matrimonio, che con alcune persone solamente: tali sono la parentela, l'affinità ec.

3.° *a ragione della loro origine*, in impedimenti, che nascono dalla natura istessa del matrimonio, dalla legge naturale e divina, dalle leggi dei principi secolari, o dalla disciplina ecclesiastica.

Questa divisione può avere anche oggigiorno la sua utilità. Guardato non però il matrimonio sotto i rapporti civili, gl' impedimenti, dei quali è quistione, possono ridursi ai seguenti:

1.° la mancanza di età competente.

2.° la mancanza di consenso in una delle parti, o in entrambe fondata sulla violenza, sul timore, sul dolo, o sull' errore:

3.° il legame di un matrimonio di già esistente:

4.° la parentela, e l' affinità:

5.° la mancanza di consenso de' genito-

ri, o della famiglia ne' casi, nei quali è richiesto:

6.° l'esistenza delle opposizioni prodotte al matrimonio, che si vuol celebrare:

7.° le condanne ad alcune pene afflittive:

8.° la mancanza di consenso del Comando supremo dell' armata, o della Real segreteria di stato di marina al matrimonio de'rispettivi ufiziali in attività di servizio, o del consiglio di amministrazione del reggimento al matrimonio dei bassi ufiziali, e soldati:

9.° il legame di voto solenne, o degli ordini sacri:

10.° l'esistenza della tutela, e la pendenza di un rendimento di conti di essa tra il tutore o i figliuoli di lui, ed il minore o la minore:

11.° la donna non può contrarre un secondo matrimonio, se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell' antecedente.

Noi esporremo separatamente le regole relative a quest' impedimenti.

Digitized by Google

*Mancanza di età competente per lo matrimonio.*

L'oggetto del matrimonio è la procreazione dei figli, e la propagazion della specie. Gl'impuberi dunque non hanno le qualità richieste dalla natura per contrarre un matrimonio legittimo.

Ma l'età della pubertà varia secondo i diversi climi, e, sotto lo stesso clima, varia ancóra secondo i diversi individui, secondo il genere di educazione, che loro è stata data, il luogo, che hanno abitato nella loro infanzia ec. Era perciò necessario di stabilire una regola uniforme, e generale sull'età, alla quale gli uomini possonò contrarre matrimonio. La legge non poteva seguire in ciascun individuo le operazioni invisibili della natura, nè valutare in ciascun uomo le differenze, che lo distinguono da un altro, dappoichè si giunge alla vera pubertà con maggiore o minor lentezza.

Il dritto romano, ed il dritto canonico prescrivevano, che l'uomo potesse contrarre matrimonio all'età di quattordici anni, e la donna a quella di dodici.

Il novello codice riflettendo al nostro clima meridionale, ha fatto eco a queste disposizioni, e quindi ha parimente stabilito, che l'uomo prima d'aver compito gli anni quattordici,

e la donna prima d' aver compito gli anni dodici, non possono contrarre matrimonio (291).

### SEZIONE II.

*Della mancanza di consenso.*

Il consenso delle parti contraenti, e non già la copula carnale forma l'essenza del matrimonio (292).

La legge pronunzia in termini espressi, che non vi è matrimonio, quando non vi è consenso (293). Il matrimonio allora è radicalmente nullo.

Non trattasi in questo luogo del caso, in cui il consenso fosse supposto in un atto falso, al quale una delle parti non fosse in alcun modo concorsa (294); ma bensì di quello, in cui esiste un consenso apparente, ma distrutto nella sua essenza da vizj, che lo rendono nullo.

---

(291) Artic. 152. delle leggi civili.

(292) Nuptias consensus, non concubitus facit. L. 30. ff. de R. I.

(293) Artic. 153. delle leggi civili.

(294) Questo fatto costituirebbe un delitto soggetto ad essere punito criminalmente, e secondo le forme prescritte in materia di falso.

Questi vizj sono:

1.° la mancanza di ragione:

2.° la violenza o la coazione:

3.° l' errore, ed il dolo, giacchè il consenso dev' essere l' effetto d' una volontà libera, e rischiarata.

Divideremo questa sezione in tre paragrafi, nell' ultimo de' quali parleremo per incidente anche della impotenza.

Lo sviluppo di questa interessante parte delle leggi civili serve non solo a completare il nostro lavoro; ma riesce ancora utile, e vantaggioso agli ufiziali dello stato civile. Questi funzionarj chiamati a ricevere la solenne promessa del matrimonio, sotto questo rapporto, non debbono forse invigilare, perchè essa sia il risultato di una spontanea, e libera volontà? Una opinion contraria non potrebbe altrimenti aver luogo, che riducendo gli ufiziali dello stato civile ad uno stato di mera passività, conservare il dritto di rimproverar loro la celebrazione di matrimonj nulli, accordare al delitto ed allo scandalo il trionfo e privare gl' infelici di una protezion qualunque.

Digitized by Google

## §. I.

### *Della mancanza di ragione.*

Quegli, che si trova in istato di demenza, o di furore, è incapace di dare un consenso valido, e quindi non può contrarre matrimonio (295).

Appartiene alla prudenza dei tribunali il decidere, se quegli, ch' è in istato di demenza, o furioso possa dare un consenso valido nei momenti di lucido intervallo.

Se l' individuo, che si pretende in istato di demenza non fosse interdetto, il matrimonio celebrato senza opposizione sarebbe valido. L'opposizione non potrebb' essere formata, che dagli ascendenti, dal fratello o dalla sorella, dalla zio o dalla zia, dal fratello o dalla sorella cugini in età maggiore. Il tribunale però, secondocchè vedremo nella sezione sulle opposizioni al matrimonio, può puramente e semplicemente togliere questa opposizione (296), la quale non dee giammai essere ammessa, che a condizione, per parte dell' opponente,

(295) Artic. 183. n. 2. delle leggi civili.
(296) Artic. 183. n. 2. delle leggi civili.

di provocare la interdizione, e di farla ordinare in un tempo determinato (297).

I sordi e muti possono maritarsi, purchè sieno in istato di manifestare la loro volontà in un modo non equivoco. Eglino sono già abbastanza infelici, e sarebbe una crudeltà quella di aggravar la loro situazione con un nojoso celibato. Aggiungasi a ciò, che non si richiede la squisita educazione di Massieu per far comprendere ad un sordo e muto i doveri del matrimonio. La natura è in ciò una gran maestra, e noi dubitiamo, se alcuni rozzi abitanti della campagna sappiano parlare e farsi intendere meglio de' muti e sordi istruiti in Parigi, in Vienna, nell' alta Italia, in Napoli, ec. ec. La validità dei matrimonj in fine non dipende già dalle parole, come le stipulazioni nell'antica Roma, ma dal consenso espresso per mezzo di segni esteriori. Ove controversia sorga su ciò, appartiene ai tribunali il decidere, se il sordo e muto sia in istato di manifestare la sua volontà.

(297) Artic. 183. n. 2. delle leggi civili.

## §. II.

### *Della violenza o della coazione.*

Se la violenza è reale e fisica, e continua ad esistere nel momento istesso della celebrazione del matrimonio, è evidente, che non vi è consenso.

Ma la coazione può essere morale ed occulta, dappoichè mentre lo spirito è coatto, il corpo può rimanere libero. Questa coazione può dipendere o da cattivi trattamenti, o da minacce anteriori al momento della celebrazione del matrimonio, e la coazione, che ne risulta può essere tale, che determini la persona coatta a dare, suo malgrado, un consenso libero in apparenza innanzi all' ufiziale dello stato civile.

In questo caso vi ha consenso da parte di colui, che agisce per timore, dappoichè si determina con un atto della sua volontà: egli sceglie in verità tra due cose, che egualmente gli ripugnano, ma in fine egli sceglie, e non vi è scelta senza volontà o senza consenso.

Da ciò i giureconsulti romani, attaccati ai principj rigorosi dello Stoicismo, sostenevano, che la volontà coatta fosse una volontà; e quindi conchiudevano, che il consenso dato per timore fosse valido *stricto jure*, e che

il contratto non potess' essere annullato senza il soccorso del Pretore.

Le nostre leggi civili han seguito principj più conformi alla ragione, e quindi dichiarano *non valido* il consenso dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo (298).

Se vi è una specie di volontà nella persona, che ama meglio di contrarre un matrimonio, che le dispiace, che di esporsi ad un male maggiore, la sua libertà però non è, che rispettiva, e la coazione è assoluta. Il consenso imperfetto, ch' essa da al matrimonio, concorre colla volontà di non contraerlo, qualora non vi fosse costretta con una illegale coazione. Un simile consenso non può essere valido, dappoichè non è libero. Il matrimonio è dunque nullo, anche quando l' altro sposo non fosse autore, nè complice della violenza, l' avesse anzi ignorata (299), e maggiormente, se vi avesse partecipato. Ove ciò avvenga, egli non ha diritto di reclamare una promessa estorta mercè una violenza, che gli è imputabile, e di cui è obbligato a riparare le tristi conseguenze, del pari che il danno, che ha sofferto la persona, che n' è stato l' oggetto.

---

(298) Artic. 1063 delle leggi civili.
(299) Artic. 1065. ibidem.

Digitized by Google

Ma non ogni specie di violenza è sufficiente per operare la nullità del consenso. Bisogna, che la violenza sia tale da *fare impressione sopra una persona ragionevole*, *e possa ispirarle il timore di esporre la persona propria*, *o le sue facoltà ad un male considerevole*, *e presente. Si riguardano in queste materie l'età, il sesso*, *e la condizione delle persone* (300).

Il timore riverenziale, come quello di dispiacere ad un padre violento, e trasportato, non sarebbe sufficiente per fare annullare un matrimonio (301); e sarebbe altrettanto del caso, in cui vi fosse il concorso di minacce vaghe, dappoicchè la legge richiede, che il *male sia presente* (302).

In fine è necessario, che la violenza abbia direttamente per oggetto il matrimonio. Così un vicino possente, e violento vi minaccia la morte. Nell' idea di placarlo, voi gli fate offrire in matrimonio la vostra figlia, la quale acconsente a sposarlo, a ragion del timore, che ha conceputo per la vostra vita. Il matrimonio non sarebbe nullo, giacchè le minacce, e le violenze non avevano per oggetto di obbligare vostra figlia ad un matrimonio (303).

(300) Artic. 1063. delle leggi civili.
(301) Artic. 1068. ibidem.
(302) Artic. 1066. ibidem.
(303) Dritto ecclesiastico.

Il matrimonio contratto per timore è parimente nullo (304) nel caso, in cui lo sposo violentato avesse colla sua condotta cagionata la violenza, che ha sofferto. Tal sarebbe il caso di un' uomo sorpreso con una persona, che ha disonorata, allorchè fosse colla violenza, e colle minaccie costretto di sposarla. L'antica Giurisprudenza dichiarava nulli questi matrimonj, e solamente condannava il colpevole ai danni, ed interessi in favor della persona disonorata.

Il rapimento di una persona del sesso è uno di quelli atti, che caratterizza maggiormente la violenza. Ai tempi di Giustiniano, e di Carlo Magno, il ratto era un impedimento dirimente assoluto e perpetuo, che impediva il matrimonio tra il rapitore, e la persona rapita. Ciò aveva luogo anche nel caso, in cui la persona rapita essendo fuori del potere del rapitore, vi avesse liberamente acconsentito.

Il diritto canonico aveva mitigato queste disposizioni rigorose permettendo il matrimonio col rapitore, se la persona rapita vi prestasse il suo consenso libero.

Il Concilio di Trento vi aggiunse la condizione, che la persona rapita fosse allontanata prima del matrimonio dal rapitore, *a rapto-*

---

(304) Dritto ecclesiastico.

Digitized by Google

*re separata*, *et in loco tuto constituta.*

Oggidì il ratto del pari, che qualunque altra violenza usata per pervenire ad un matrimonio non opera, in linea civile, che una nullità relativa, che i due sposi, nel caso che entrambi fossero stati violentati, o quello dei due, il di cui consenso non è stato libero, possono reclamare. Eglino solamente sono ammissibili ad impugnare il matrimonio per mancanza di libertà.

## §. III.

### *Dell' errore, e del dolo, e per incidente della impotenza.*

Il consenso non è valido, se è stato dato per errore (305). Questo principio è applicabile a tutte le convenzioni, e se l'errore distrugge il consenso nei contratti di un minore interesse, dee maggiormente distruggerlo nel matrimonio, che è il più importante di tutti gli atti della vita civile.

Ma l'errore può cadere sulla persona istessa, o solamente sulle sue qualità, il che conviene di distinguer bene.

Nel solo primo caso la legge pronunzia, che

(305) Artic. 1063. delle leggi civili.

non vi è consenso (306), e quindi vi è luogo a profferire la nullità del matrimonio.

Vi è errore sulla persona, allorchè un individuo è fisicamente sostituito ad un altro individuo. Questo errore fisico opera sempre, ed ha in tutti i tempi operata la nullità del matrimonio.

Io aveva pensiero di sposare Maria. Per un concorso singolare di circostanze, e di sorprese, sono ingannato. Sposo Giovanna, che l' è sostituita senza che nulla io sappia, e che si fa passare per Maria. E' evidente, che il matrimonio è nullo per mancanza di consenso, giacchè il concorso delle due volontà non si rincontra nel soggetto caso. Se Giovanna ha voluto sposar me; io non ho voluto sposar Giovanna. Se io ho detto, che la prendeva per moglie, ciò ha avuto luogo perchè io credeva di parlare a Maria. Io non voleva sposare, che Maria.

Ma sarebbe forse impossibile, tranne il caso del matrimonio celebrato per procura, di citare un esempio di un matrimonio contratto per errore sull' individuo, o sulla persona fisica. Allorchè l' individuo si presenta all' ufiziale dello stato civile, aggradisce la persona fisica, che ha innanzi agli occhi suoi. Ridurre non però la regola all'errore sulla persona fisica o sull' individuo, sarebbe

(306) Artic. 154. delle leggi civili.

Digitized by Google

lo stesso, che annullarla quasi assolutamente. L'errore non può veramente cadere, che sulla persona morale o sociale, cioè sulle qualità, che la costituiscono. Fa d'uopo dunque esaminare, se l'errore sopra queste qualità importi mai la mancanza di consenso, e quindi la nullità del matrimonio.

Queste qualità sono la condizione o il rango, che una persona occupa nella società, la sua fortuna, i suoi costumi, ed il suo carattere, il suo stato civile, la sua patria, il suo cognome, e la sua famiglia. Giammai si è pensato, che l'errore sopra queste qualità potess' essere considerato come capace di viziare il consenso. Dee dirsi altrettanto dell' errore su i vantaggi della fortuna, ed anche sulle qualità morali.

Così il matrimonio è valido, allorchè io sposo una plebea, che credevo nobile, una donzella povera, che supponevo ricca, una prostituta, che credevo virtuosa, una vedova, che credevo zitella, dappoichè l'errore non produce la nullità della convenzione, se non quando cade sopra la sostanza stessa della cosa, che ne forma l'oggetto (307).

Il matrimonio non sarebbe neanche nullo nel caso, in cui uno degli sposi avesse col mezzo di

(307) Artic. 154, e 1064. ibidem.

mendacio, o dolo personale, contribuito ad indurre l' altro sposo in errore sopra una delle qualità, delle quali abbiamo poc' anzi parlato. Il dolo non è una causa di nullità nei contratti, se non quando i rigiri praticati da uno dei contraenti sieno evidentemente tali, che, senza di essi, l' altra parte non avrebbe contrattato (308), il che non si presume mai, ma deve provarsi(309). Non è presumibile, che gli sposi abbiano fatto di queste qualità una condizione irritante del matrimonio.

Le leggi romane, e canoniche dichiaravano i matrimonj nulli, allorchè per errore erasi sposata una persona schiava, mentrecchè si credeva libera. Queste disposizioni non possono ricevere alcuna applicazione presso di noi, giacchè i nostri costumi, e le nostre leggi non riconoscono la servitù.

L' errore sulla qualità di straniero non basterebbe per fare annullare un matrimonio, poichè il matrimonio è permesso tra i nazionali, e gli esteri, e gli esteri godono altresì presso di noi di alcuni diritti civili.

L' errore sulla famiglia di uno degli sposi è ancora incapace di viziare il consenso, e di annullare il matrimonio. Allorchè io ho sposa-

(308) Artic. 1070. ibidem.
(309) ibidem.

to Tizia, ho creduto di sposare la figlia di Tizio, cittadino distinto pe' suoi costumi, per la sua virtù, per le sue ricchezze, e per le cariche, delle quali è rivestito. Un' azione per supposizion di parto, toglie a Tizia il suo cognome, la sua famiglia, le sue ricchezze, e la sua considerazione: dessa diviene una figlia naturale senza altra dote all' infuori di quella delle sue virtù. Il matrimonio, ciò non ostante, non diviene nullo. La persona fisica di Tizia era l'oggetto essenziale del matrimonio: tutto il dippiù non era, che accessorio. Giova ripeterlo l' errore non produce la nullità delle convenzioni, se non quan do cade sopra la sostanza stessa della cosa, che ne forma l' oggetto.

Se l' errore sulle qualità morali e naturali, su i costumi, sulle virtù, sul carattere non annullano il matrimonio, annullarlo poi per cagion di errore sulle qualità civili, sulla legittimità, sulla famiglia, sarebbe lo stesso, diceva un grande uomo, che degradare la natura umana, e dar la preferenza alle qualità civili sulle qualità naturali.

Una volta le qualità civili erano di un gran peso: oggigiorno non però, che si considera con maggiore attenzione l' uomo in se stesso, e quale è nella natura, la considerazione dell' individuo determina il maggior numero de' matrimonj. Se il nome, e le qualità civili tengono

Digitized by Google

alle idee sociali, si ha però qualche cosa di più solido nelle qualità morali, come l'onestà, la dolcezza, l'amore del travaglio, ec. Non può dirsi, che quegli il quale la rincontra nella persona, che ha sposata, è stato ingannato, quantunque siesi ingannato sopra taluni accessorj.

Ma l'errore sulla qualità, sul nome, e sulla famiglia può qualche volta degenerare in errore sulla persona, o, come dicono gli autori, rinchiudere l'errore sulla persona: Esso può ancora essere prodotto dal dolo personale di uno degli sposi, ed essere tale, che mostri evidentemente, che, senza le sue manovre, il matrimonio non sarebbe stato contratto.

L'errore sulla qualità rinchiude errore sulla persona, allorchè risulta dalle circostanze, che la sola qualità ha determinata la volontà dell' altro sposo, che questa qualità era una condizione tacita, senza della quale non sarebbe stato contratto; il che non può avvenire, che a riguardo di una persona ignota all' altro sposo prima del tempo della celebrazione del matrimonio. Tale è il caso, a ragion d'esempio, della dimanda fatta, in nome di un Principe, della figlia primogenita di un altro Principe, erede presuntiva del principato di suo padre. I genitori mandano la secondo genita, ed il principe la sposa nella supposizione di sposare la primogenita, ch'egli non conosceva. Vi è

errore sulla persona, giacchè il principe non voleva sposare realmente, che la primogenita, erede presuntiva del principato di suo padre; e se non ha formalmente enunciata questa condizione irritante, egli ha sufficientemente manifestata la sua volontà, allorchè ha chiesta la primogenita, e non la cadetta. Le circostanze, che hanno avuto luogo nel soggetto caso, mostrano moralmente certo, che il matrimonio non sarebbe stato contratto, se il Principe avesse saputo, che la Principessa, che se gli presentava, era la cadetta. Egli le ha promessa fede di matrimonio, dappoichè credeva di parlare alla primogenita. Vi ha errore sulla persone come nel caso, in cui si sostituisce Giovanna a Maria.

E' anche possibile, che la Principessa sia innocente della frode, e che essa stessa sia stata ingannata da' suoi parenti. Ma il matrimonio è sempre nullo per la mancanza reale di consenso da parte di uno de' contraenti.

Si può far qualche volta, in persone di un rango meno elevato, l'applicazione di questi principj per matrimonj contratti coll' ajuto di titoli falsi, e dietro rapporti mensognieri. Tizio, mio antico amico, e parente, stabilito in Catania, ha un figlio unico che non conosco, ed io ho una figlia. Noi formiamo il progetto di unirli in matrimonio, e questo progetto è gradito. Ma il mio amico nel

momento, in cui è per venire in Napoli, sen muore, e questo avvenimento ritarda il matrimonio. Dopo sei mesi arriva un giovane, che si dice il figlio del mio amico, e che viene per celebrare il matrimonio progettato. Egli è munito delle carte necessarie, ed il matrimonio è celebrato. L'arrivo del figlio del mio amico, di colui, al quale la mia figlia era promessa, scopre l'errore. Si verifica, che il primo di essi è un figlio naturale, nato prima del matrimonio e da un altra donna. Egli per ingannarci, ha falsificato il suo atto di nascita, sostituendovi le parole di *figlio legittimo* a quelle *di figlio naturale*.

Il matrimonio è nullo:

1.° Perchè l' errore sulla qualità in questo caso importa errore sulla persona, ed in conseguenza mancanza di consenso. Mia figlia credeva di sposare quello, cui era stata promessa;

2.° perchè vi ha da parte del marito un dolo personale di tale specie, che senza i suoi rigiri, è evidente, che il matrimonio non sarebbe stato contratto (310).

Ma non basta, che vi sia dolo da parte di uno degli sposi per ingannare l' altro, allorchè l' errore sulla qualità non importa errore sulla persona. *Supponete* Tizio, figliuol naturale, dimanda Mevia in isposa; egli sa, che la me-

(310) Artic. 1070 delle leggi civili.

desima, al pari de di lei parenti, ha una gran ripugnanza per unirsi in matrimonio ad un individuo nato fuori matrimonio: egli nasconde loro il suo stato; e nel momento della celebrazione del matrimonio, altera il suo atto di nascita per sostituirvi le parole di *figlio legittimo* a quelle di figlio naturale.

L' errore è scoverto. Il matrimonio non è nullo; dappoiche è evidente, che l' errore sulla qualità non importa in questo caso errore sulla persona. E d' altronde non è evidente, che, senza la soverchieria di Tizio, il matrimonio non sarebbe stato contratto.

La difficoltà è di ben discernere il caso, in cui l' errore sulla qualità importa errore sulla persona, e quello in cui il dolo è tale, che, senza i rigiri di una delle parti, il matrimonio non sarebbe stato contrattato.

Del resto l'espressioni generali adoperate *non vi è matrimonio, allorchè non vi è consenso*, mostrano evidentemente, che la legge non ha voluto dare regole troppo precise ai tribunali, ai quali è poi dato, secondo i fatti, e le circostanze, il decidere, se vi sia stato consenso valido, o no. La massima, che essa ha stabilita è un fanale, che dirigerà con maggior sicurezza i giudici di quello, che possa avvenire per mezzo d' idee metafisiche, o complesse, le quali potrebbero imbarazzarli, e farli traviare. Il più grande atto di saviezza del le-

gislatore è di riportarsene a quella dei tribunali.

Per ciò, che concerne poi l' errore sulle qualità necessarie per adempire al fine del matrimonio, osserviamo, che nell' antica giurisprudenza, l' impotenza era nella persona dell' uno o dell' altro sesso, nella quale si rincontrava, un impedimento dirimente, che la rendeva incapace di contrarre matrimonio, giacchè la procreazione de' figli n' è lo scopo principale. Le nostre leggi civili si tacciono assolutamente su quest' oggetto. Un tal silenzio ha potuto forse derivare dagli abusi, e dagli scandali, a' quali aveva dato luogo la difficoltà di verificare l' esistenza reale di questo impedimento. Secondo alcuni pare, che non sia nello spirito delle nostre leggi di autorizzare le dimande per nullità di matrimonio motivate sull' allegazione della impotenza, di cui non esistessero altre pruove che la debolezza degli organi, o de' vizj naturali di conformazione, ai quali le persone dell' arte fondate sopra congetture sovente smentite da' fatti potrebbero attribuire la sterilità del matrimonio.

Altri poi han pensato che l' impotenza o i difetti fisici di conformazione, che si oppongon al fine principale, e legale del matrimonio, debbano essere risguardati come impedimenti, che l' annullano di pieno diritto.

Se poi l' impotenza è accidentale e manife-

Digitized by Google

sta ; a ragion di eempio , se un eunuco ha l' impudenza di cotrarre matrimonio nascondendo il suo stato alla futura sposa , pare , che alla stessa compete il diritto di far dichiarare nullo il matrmonio. Questa nullità ci sembra fondata nel vero spirito della legge (311) la quale prescrive , che la impotenza accidentale del marito sia un mezzo sufficiente per non riconoscere il figlio conceputo durante il matrimonio , invegiacchè l'opposto sia stabilito a motivo della impotenza naturale. D' altronde vi sarebbe in questo caso errore in una qualità , che endeva la persona inabile a contrarre matrimonio, vi sarebbe dolo da parte del marito , ilquale non potrebbe giovarsi di un consensó srpreso per mezzo di un dolo personale.

L' impotenz sopravvenuta durante il corso del matrimoni non ne ha giammai operato lo scioglimento.

(311) Artic. 2. delle leggi civili.

## SEZIONE III.

### *Del legame di un matrimonio esistente.*

Le nostre leggi non pemettono di contrarre un secondo matrimonio, qunte volte il primo, essendo valido non sia disiolto (312).

Questo scioglimento non può aver luogo, che in due modi:

1.° colla morte di uno dei conjugi (313)

2.° per effetto di senteiza pronunziata dall' autorità ecclesiastica, nei casi, e nel modo dalle leggi siabilito. (314)

La bigamia è collocata preso di noi nel numero dei misfatti, o delitti pubblici, e punita criminalmente (315) a men che il bigamo non possa provare una buona fde, che lo renda scusabile.

Questa pena criminale è altrei applicabile all' ufiziale pubblico, il quale conoscendo la esistenza del precedente matrimoio, abbia prestato il suo ministero alla celorazione del secondo.

---

(312) Artic. 155. delle leggi civil.
(313) Artie. 216. ibidem.
(314) Artic. 155. ibidem.
(315) Leggi penali.

Il conjuge d un assente, per quanto lunga fosse mai la di costui assenza, ed il motivo che l' ha prodota, o avanzata l' età, non può contrarre un secondo matrimonio, se non prova la morte del' assente. Tra gli effetti dell'assenza non vi è, nè può esser quello di restare sciolto il conjuge dall'impegno contratto, ma solamente dallo scioglimento della comunione (316).

Ma in qual modo potrà provarsi la morte del conjuge assente? del conjuge, di cui non si ha alcuna notizia?

La legge è silenziosa su questo oggetto. Un' atto di notorietà non può giammai supplire l' atto di morte del' assente: per supplire a questo atto, il conuge presente dee esibirne le pruove al tribunal civile della provincia (a ragion d' esempio la voce generale della morte dell'assente appoggiata a circostanze, che la fan presumere, come una battaglia, un incendio) il quale pronunzia sulla loro legittimità, dietro le conclusioni del ministero pubblico. L' estratto poi della sentenza supplirà presso l' ufiziale dello stato civile, l' atto di

---

(316) Artic. 130. delle Leggi civili, e ministeriali de' 17 febbrajo, e 10 agosto 1810. al regio proccuratore presso il tribunal cicile di Lucera. — Ministero di grazia e giustizia.

morte del coniuge assente (317). In questo giudizio sono applicabili le forme, che la legge ha prescritte, per la rettificazione degli atti dello stato civile (318).

Giova in oltre avvertire, che le false dichiarazioni fatte, affin di pervenire alla celebrazione del seeondo matrimonio, possono dar luogo ad una istruzion criminale a danno dei contraenti, di coloro, che hanno assistito alla celebrazione del matrimonio, ed anche dell'ufiziale dello stato civile, che lo avrà celebrato.

Tutto ciò, che finora abbiamo detto sul modo di provare la morte degli assenti, si applica ancora ai militari, la morte dei quali avvenuta in campagna non sia stata legalmente registrata. Vedete la sezione 5. dell' ultimo capitolo di questa operetta.

Noi abbiamo detto, che non può contrarsi

---

| | |
|---|---|
| (317) Ministeriali de' 14 aprile 1810 al sindaco di Napoli, e de' 13 giugno dello stesso anno al proccurator generale presso l' abolita corte di appello residente in Altamura, ed al regio proccuratore presso il tribunal civile di Potenza. | Ministero di grazia e giustizia |
| (318) Artic. 104. 105. e 106. delle leggi civili - Ministeriale de' 25. febbrajo 1815 al vice-presidente del tribunal civile di Terra di lavoro. | idem. |

un secondo matrimonio , se non è disciolto il primo. Or qual norma dovrà seguirsi per quelli sposi , tra i quali secondo il codice precedente è stato pronunziato il divorzio ? (319).

Allorchè gli sposi , dopo di avere adempito agli atti dello stato civile , han celebrato il matrimonio innanzi alla Chiesa , il divorzio , che ha potuto essere pronunziato prima de' 13 giugno 1815 (320) non produce lo scioglimento legale , ed effettivo del loro matrimonio , e quindi è vietato di unire in altro matrimonio persone divorziate , finchè vive l'altro divorziato (321).

---

(319) Il codice civile pubblicato presso di noi nel 1809 -- stabiliva , che il matrimonio potesse disciogliersi col *divorzio.* Esso riconosceva il divorzio per causa determinata , e per reciproco consenso. Tutto ciò era consentaneo al principio , che la legge dovesse riguardare il matrimonio solamente come *contratto* , e non già come *sacramento.* Un decreto di S. M. de' 13 Giugno 1815. abolì il divorzio.

(320) In questo giorno fu pubblico il decreto ricordato nella nota precedente.

(321) Artic. 3. del decreto de' 13 giugno 1815.

## SEZIONE IV.

### *Dell' impedimento di parentela, e di affinità.*

La *parentela* è un vincolo prodotto dalla natura sola, o dalla sola legge, o dalla natura, e dalla legge insieme. Quindi si distinguono tre specie di parentela cioè, la *naturale*, *la civile*, e *la mista.*

*La parentela naturale* risulta dalla sola natura. Essa ha luogo tra i figli naturali, loro genitori, ed i parenti di questi, ossia è il vincolo, che il sangue, e la natura solamente han messo tra le persone, che discendono l'una dall' altra, o da un autore comune, ma da una unione, la quale non è riconosciuta per legittima dalla legge civile (322).

La *parentela civile* è l' opera della sola legge. Essa risulta dall' adozione, ed ha luogo solamente tra la persona adottante, l' adottata, ed i discendenti di questa, come anche tra

(322) Ciò non è contrario al principio, che i figli naturali anche riconosciuti, non hanno famiglia, dappoichè il medesimo non può applicarsi, che ai rapporti civili. Per ciò, che concerne i rapporti naturali come quelli risultanti da vincolo di sangue, non vi ha alcuna differenza e sono perfettamente gli stessi tra i figli naturali ed i parenti dei loro genitori, come tra i figli legittimi, e quest' istessi parenti.

Digitized by Google

l' adottato, ed i figli naturali, ed adottivi dell' adottante.

Conviene osservare, che la parola *figlio naturale* ha diversi significati in legge, secondo il vocabolo, cui si oppone. Opposta alla parola *legittimo*, significa il figlio nato fuori matrimonio: opposta poi alla parola *adottivo* significa non solamente il figlio nato fuori matrimonio, ma ancora, e principalmente il figlio legittimo.

La legge non istabilisce alcun vincolo tra l' adottato, ed i parenti ascendenti, o collaterali dell' adottante.

La *parentela mista* finalmente risulta dalla natura e dalla legge insieme, ossia è un legame, che la lagge, di accordo colla natura, ha stabilito tra le persone, che discendono le une dalle altre, o da un autore comune, col mezzo di un matrimonio legittimo.

Due cose bisogna distinguere nella parentela, la *linea*, ed il *grado*.

La *linea* è l' ordine, e la serie dei parenti. Essa è diretta, o trasversale (323).

La linea retta è la serie delle persone, che discendono l' una dall' altra.

Questa linea è ascendentale, o discendentale.

---

(323) Artic. 657. delle leggi civili.

La serie delle persone, che discendono da quella, di cui trattasi, *da me*, a ragion d'esempio, è la linea discendentale.

E quella delle persone dalle quali *io* discendo, è la linea ascendentale.

Nella linea retta discendentale sono il figlio, il nipote, il pronipote ec.

Nell' ascendentale poi sono il padre, l'avo, il bisavo, il tritavo ec.

I parenti, che compongono la linea retta, sono disegnati sotto il nome generico di *ascendenti*, e *discendenti* (324). Da ciò risulta che nella stessa linea, il medesimo individuo, considerato sotto differenti rapporti, può essere contemporaneamente ascendente, e discendente. Sieno l'avo, il padre ed il figlio, tutti e tre viventi: è chiaro, che il padre ascendente in riguardo del figlio, è discendente in riguardo dell' avo.

La linea trasversale è la serie delle persone che discendono, non già le une dalle altre, ma che provengono da uno stipite comune (325). Così il zio, ed il nipote sono parenti in collaterale, dappoichè il loro stipite comune è l'avo.

La linea trasversale è così chiamata, o collaterale, *quasi a latere*, perchè in effetto è

(324) Artic. 657. delle leggi civili.
(325) Ibidem.

by Google

composta di due linee rette, che sorgono a lato l' una dell' altra per riunirsi ad uno stipite comune.

Il grado è la distanza da un parente ad un' altro.

I gradi si numerano secondo il numero delle generazioni, di sorta, che si contano tanti gradi per quante sono le persone generate sia in linea retta, sia in linea trasversale (326).

Questo calcolo è facile in linea retta. Così dal bisavolo al pronipote vi sono tre gradi, perchè vi sono tre generazioni: il bisavolo ha generato l' avo; prima generazione, un grado; l' avo ha generato il padre; seconda generazione, due gradi; Il padre ha generato il figlio, ch'è il pronipote del bisavolo; terza generazione, tre gradi.

La medesima facilità di calcolo non ha luogo nella linea trasversale. In essa i parenti non discendono gli uni dagli altri; ed i gradi tra due parenti si computano cominciando da uno di loro, risalendo allo stipite comune, e poi discendendo da questo stipite sino all'altro parente; e, dietro questo calcolo, quante persone si trovano nelle due linee generate, tanti sono i gradi di parentela (327). Supponiamo, che vo-

(326) Artic. 656. delle leggi civili.
(327) Artic. 659. ibidem.

glia conoscere a qual grado di parentela io sia con mia cugina nata da germano, cioè a dire colla nipote di mio zio. Noi computiamo così: lo stipite, che ci è comune, è il nostro avo; da me a mio padre, prima generazione, un grado; da mio padre a mio avo, seconda generazione due gradi; da mio avo a suo figlio, che è mio zio, terza generazione, tre gradi, da mio zio a sua figlia, che è mia cugina germana, quarta generazione, quattro gradi, in fine da mio cugino germano a sua figlia, che è mia cugina nata di germano, quinta generazione, cinque gradi: io sono dunque a suo riguardo al quinto grado di parentela (328).

---

(328) La maniera di computare i gradi in dritto canonico è la stessa per ciò, che concerne la linea retta, ma in collaterale vi sono delle differenze essenziali, che forse non è inutile di far conoscere. In questo dritto dunque o i parenti, di cui si tratta, sono ad una eguale distanza dallo stipite comune, o ad una distanza ineguale. Nel primo caso, essi sono tra loro allo stesso grado, e ciascuno lo è allo stipite comune: così due cugini germani, essendo ciascuno ad una eguale distanza dallo stipite comune, cioè ciascuno a due gradi, sono tra essi a due gradi di parentela. Se i due parenti sono ad una distanza ineguale dallo stipite comune, allora la regola è che *remotior trahit ad se proximiorem*, cioè che essi sono allo stesso grado, che il più remoto dallo stipite comune lo è da questo stesso stipite: così nel caso di sopra indicato, ove si trattava di conoscere a

Digitized by Google

L'*affinità* è un vincolo, che unisce l' uno de' conjugi al parente dell' altro coniuge. L'affinità, a parlar propriamente, non ha nè linea, ne' gradi, giacchè non vi è tra affini nè generazione, nè stipite comune; ma essa li prende in prestito, direm così, dalla parentela, cioè a dire, che una persona è affine del marito della stessa linea e nello stesso grado, che è parente della moglie, e vice-versa.

Premesse tali idee, sarà ora facile di ben comprendere le disposizioni, che la legge ha stabilite in rapporto all' impedimento della parentela, e dell' affinità.

1. In linea retta, il matrimonio è proibito tra gli ascendenti, e discendenti legittimi o naturali, e tra gli affini nella medesima linea (329).

Tutte le nazioni hanno avuto in orrore i matrimonj tra i padri, o madri, ed i loro figli

---

qual grado io sono colla mia cugina nata di germano, bisognarebbe calcolare così in dritto canonico. Il nostro stipite comune è l' avo. Io sono a due gradi da questo avo, la mia cugina n' è a tre: vi è una distanza ineguale: noi siamo dunque insieme allo stesso grado di parentela, che mia cugina lo è dallo stipite comune cioè a tre gradi.

La chiesa cattolica ha conservato questa maniera di computare i gradi relativamente ai matrimonj fra i parenti.

(329) Artic. 158. delle leggi civili.

Digitized by Google

o nipoti. Il rispetto, e la sommissione, che un figlio dee a sua madre, ed una figlia a suo padre, essendo qualche cosa d' incompatibile colla libertà del matrimonio, e coi dritti, che ne risultano, un figlio non può, senza ferir la legge naturale, divenire il marito di sua madre, o un padre quello di sua figlia. Questo divieto poggia non meno sul dritto naturale, che sulle leggi positive divine, ed umane.

2. Nella linea collaterale il matrimonio è vietato:

1.° tra i fratelli, e sorelle legittimi o naturali, e fra gli affini del medesimo grado (330).

La morale, e la politica concorrono insieme a vietare il matrimonio tra i fratelli, e le sorelle: questa proibizione deriva dal' onestà pubblica. La famiglia deve essere il santuario dei costumi, e conviene evitare tutto ciò, che può produrne la corruzione. Il matrimonio non è una corruzione, ma la speranza del matrimonio tra persone, che vivono sotto il medesimo tetto, ed in una somma intrinsechezza, potrebbe introdurre la corruzione, e trascinar seco dei disordini, che macchiarebbero la casa paterna, e ne bandirebbero l' innocenza e la virtù.

---

(330) Artic. 160. n.° 1 e 2. delle leggi civili.

2.° Ragioni di onestà pubblica han fatto ancora proibire il matrimono tra lo zio, e la nipote, tra la zia ed il nipote (331).

La proibizione non però non si estende ai zii, ed alle zie, ai nipoti, ed alle nipoti per affinità. Le nostre leggi civili non riconoscendo la parentela naturale che tra gli ascendenti, e i discendenti, tra i fratelli, e le sorelle, è chiaro ( paragonando il n.° 3.° dell' articolo 160. coi n. 1. e 2. dello stesso articolo, non che coll'articolo 158.), che il matrimonio non è proibito che tra lo zio, e la nipote, la zia ed il nipote *legittimi*, e non già tra gl' istessi parenti *naturali* o semplicemente uniti per affinità.

3.° Ragioni finalmente di decenza, e di ordine pubblico han fatto proibire parimente il matrimonio.

Tra l' adottante, e l' adottato, o i discendenti di costui.

Tra l'adottante, ed il consorte dell'adottato.

Tra l' adottato, ed il consorte dell' adottante (332).

Tra l' adottato, ed i figli dell' adottante, ancorchè adottivi (333).

---

(331) Artic. 160. n.° 3. delle leggi civili.
(332) Artic. 159. ibidem.
(333) Artic. 160 n.° 4. ibidem.

La proibizione non però di contrarre matrimonio

1.° Tra gli affini nel secondo grado.

2.° Tra lo zio e la nipote, tra la zia ed il nipote.

3.° Tra l' adottato, ed i figli dell' adottante, benchè adottivi.

non è assoluta. Sua Maestà, qualora concorrano giusti, e gravi motivi, toglie questo impedimento, per mezzo di una dispensa (334). La dispensa del Re non però s' intende accordata per quanto riguarda l' impedimento civile (335).

Ma in quali forme sarà accordata questa dispensa ?

Queste forme han variato secondo i tempi. Oggidì Sua Maestà ha dichiarato riserbarsi di dispensare al divieto, di cui abbiam fatto parola, volta per volta, per l' organo della Real segreteria, e ministero di stato di grazia, e giustizia. Sua Maestà ha perciò autorizzato il Segretario di stato ministro di grazia, e giustizia, ad accordare nel suo real nome tali dispense, e nel momento istesso, in cui gliene perviene la dimanda, qualora non v' incontri difficoltà. Queste dispense sono accordate in

(334) Artic. 161. delle leggi civili.
(335) Ibidem.

forma di rescritto, e sono manifestate agli ufiziali dello stato civile per mezzo de' regj procuratori dei tribunali civili delle rispettive provincie, ai quali sono partecipate dal ministero di grazia, e giustizia (336). Le corrispondenti lettere di comunicazione dei regj procuratori agli ufiziali dello stato civile debbono essere alligate al volume dei documenti prescritto dalla legge (337). Gli ufiziali dello stato civile debbono aver cura di farne menzione nell' atto della promessa del matrimonio (338). Eglino non debbono prendere alcun conto delle dispense ecclesiastiche, dappoichè sono estranee alle loro funzioni (339).

(336) Circolare del ministero di giustizia de' 25 aprile 1818. ai regj procuratori de' tribunali civili. } Ministero di grazia e giustizia.

(337) Artic. 46. delle leggi civili.

(338) Ministeriale de' 16 agosto 1815. al regio procuratore del tribunale civile di Trani. } Idem.

(339) Ibidem.

## SEZIONE V.

### *Mancanza di consenso degli ascendenti, o della famiglia.*

Tra tutte le azioni dell' uomo il matrimonio è senza dubbio quella, che interessa maggiormente il suo destino. Le forze del corpo si sviluppano, con maggiore rapidità, di quelle dello spirito, e quindi l' uomo si trova abile a contrarre matrimonio, priacchè l' età e l'esperienza abbiano potuto maturare, ed illuminar la sua ragione. Nella prima età delle passioni la legge non lo abbandona a se stesso, e gli offre una guida per dirigerlo nell'atto il più importante della sua vita.

Affin di esporre colla maggior chiarezza possibile quali sieno le regole, che la legge ha prescritte nel soggetto caso, noi presenteremo partitamente quelle che concernono.

1. I figli nati da legittimo matrimonio, o che hanno padre, madre, ed avo paterno, o uno di essi

2. I figli nati da legittimo matrimonio, che sono privi de' loro genitori, e dell' avo paterno.

3. I figli naturali riconosciuti, che hanno padre, e madre, o uno di essi.

4. I figli naturali riconosciuti, che non hanno nè padre, nè madre, ed i figli naturali non riconosciuti

5. Gli esposti

6. I mezzi di provare la morte del padre, della madre, e dell' avo paterno.

7. I mezzi di provare l' impossibilità, in cui sono il padre, la madre, o l' avo paterno di manifestare la loro volontà sul matrimonio dei figli.

8. La sanzione penale stabilita dalla legge per assicurare l' esatta esecuzione dei suoi precetti.

Dvideremo questa sezione in otto paragrafi.

## §. I.

*Dei figli nati da legittimo matrimonio, che hanno padre, madre, o avo paterno.*

I diritti dell' autorità paterna si confondono con quelli della società. Chiamato il padre dalla natura istessa ad essere il primo magistrato della sua famiglia è desso, che la società interroga, se suo figlio, o sua figlia apportano all'atto solenne del matrimonio un consenso vero, solido, e rischiarato. La legge ha prescritto, che il figlio, che non è giunto all' età di venticinque anni compiti, e la figlia, che non ha compiti gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del

padre, e della madre (340). Sino a quest' età la legge reputa, che il figlio non voglia se non quello, che vogliono con esso coloro, la di cui tenerezza non ha mai cessato di vegliare sulla sua sorte.

Importa poco, se i figliuoli sieno stati altra volta maritati, e sieno vedovi. Allorchè essi vogliono passare a seconde nozze, debbono chiedere il consenso, o usare l' atto rispettoso, secondo la diversa età (341).

La legge ha preveduto il caso, che il padre, e la madre fossero tra loro discordi sul matrimonio del figlio o della figlia, ed ha dichiarato, che il consenso del padre è sufficiente (342). Egli è il capo della famiglia, ed, in una società composta di due persone, ogni deliberazione sarebbe impossibile, se una di esse non avesse la preponderanza sull'altra. La legge guidata dalla natura garantisce questa superiorità al padre.

Ma qual norma dovrà seguirsi, allorchè uno dei genitori è morto, o trovasi nella impossibilità di manifestare la sua volontà?

La legge in queste circostanze non ha dato,

---

(340) Artic. 163. delle leggi civili.

(341) Officio del ministero di giustizia a quello degli affari interni del 1. luglio 1809.

(342) Artic. 163 delle leggi civili.

e per verità non poteva dare regole uniformi. Convien distinguere quattro casi.

Il primo di essi ha luogo, allorchè la sola madre è morta o non può manifestare la sua volontà. Ove ciò avvenga, il consenso del solo padre è sufficiente (343). Egli è il capo della famiglia, e la sua opinione prevale, anche quando la madre fosse viva, e manifestar potesse la sua volontà (344).

Il secondo caso ha poi luogo, allorchè il solo padre è morto, o trovasi nella impossibilità di poter manifestare il suo suffragio. La legge allora non è contenta del solo consenso della madre, e prescrive, che l'avo paterno e la madre debbano subentrare in luogo del padre, ed accordare o negare il consenso al matrimonio del figlio, o della figlia (345), che anzi aggiugne, che nel caso di dissenso, l'opinione dell'avo debba prevalere (246).

Il terzo caso è quando il padre, e l'avo paterno sono morti, o trovansi nella impossibilità di manifestare la loro volontà. Il consenso della sola madre è allora sufficiente (247);

---

(343) Artic. 163. delle leggi civili.

(344) Ibidem.

(345) Artic. 164. ibidem.

(246) Ibidem.

(347) Argomento tratto dall'articolo 174. delle leggi civili.

dappoichè manca l' individuo ( il padre, o l' avo paterno ), col quale la legge l'obbliga a dividere l' esercizio dell'autorità paterna. D'altronde il consiglio di famiglia non può intervenire, giacchè, in fatto di matrimonio, non è chiamato ad esporre il suo parere, che nella mancanza assoluta del padre, della madre, e dell' avo paterno (348).

Il quarto caso finalmente si verifica, allorchè esiste il solo avo paterno, ed entrambi i genitori sieno morti, o trovansi nella impossibilità di manifestare la loro volontà. Il consenso del solo avo paterno è allora sufficiente. Questa opinione è fondata sugl' istessi motivi, che abbiamo esposti nel precedente caso.

Nulla di più giusto è di più savio, che la necessità del consenso de' genitori al matrimonio de' loro figli. Questa necessità riconosciuta in tutte le legislazioni antiche, e moderne è fondata sull'amore de' parenti, sulla loro ragione, e sull' incertezza di quella de' figli. Ma questa necessità instituita unicamente in vantaggio de' figli, non dee loro recare il menomo nocumento. La legge ha temuto, che qualche padre snaturato abusar potesse dei dritti, che

---

(348) Artic. 174. delle leggi civili.

gli accorda l' autorità paterna, e surrogando l' avarizia, e la vessazione alla tenerezza, ed al desiderio del vero bene della sua famiglia, potesse ingiustamente opporsi al matrimonio dei suoi figli. Ad evitare questi abusi dell'autorità paterna, e non alterare in modo sensibile il rispetto, che ad essa è dovuto non ha già permesso a' figli di deferire ai tribunali la cognizion de' motivi, su i quali è fondato il dissenso de' loro genitori, o dell'avo paterno, ma solamente d' implorare la sovrana protezione. E' perciò stabilito, che quando il dissenso de' genitori o dell' avo paterno sia ingiusto, e ripugnante al bene dei figli, il Re, presa conoscenza dell'affare, supplisce alla mancanza del di loro consenso (349).

Allorchè i figli sono giunti alla loro maggior età (i maschi cioè a venticinque anni, e le femmine a ventuno anni) il consenso de' loro genitori, o dell'avo paterno al loro matrimonio, non è più indispensabile: eglino divengono essi stessi gli arbitri del loro destino. La loro volontà è sufficiente, e più non han bisogno del concorso di altra volontà per la contrazione del matrimonio. Ma in qualunque età i figli debbono onorare, e rispettare i loro genitori (350), ed

(349) Artic. 165. delle leggi civili.
(350) Artic. 287. delle leggi civili.

Digitized by Google

ascoltare la voce, ed i consigli di coloro, che, più di altri, sono interessati alla loro felicità. Ecco il motivo, per cui è disposto, che i figli di famiglia dopo la loro maggiorità, e qualunque sia la loro età, sieno tenuti prima di contrarre matrimonio, a chiedere con atto rispettoso, e formale, il consiglio del padre, e della madre, ed in mancanza della madre, del padre solamente, o dell' avo paterno, e della madre nel caso, che il padre fosse mancato di vita, o si trovasse nella impossibilità di manifestare la sua volontà (351), o in fine di uno di essi, qualora uno di essi solamente esistesse (352).

Se i figli non ottengono l' annuenza dei loro ascendenti pel matrimonio con questo primo atto di rispetto, e di sommissione, debbono rinnovarlo due altre volte di mese in mese (353). La legge vuole l' armonia nelle famiglie. A ravvicinare gli animi dei genitori con quelli dei figli, lascia loro il tempo di consultare la ragione, e l' affezione, e quindi dispone, che solamente scaduto un mese dopo il

---

(351) Artic. 166. delle leggi leggi.

(352) Questa opinione è fondata sulle stesse considerazioni, che han regolata la soluzione del 3. e 4. caso di sopra riferiti.

(353) Artic. 167. ibidem.

terzo atto rispettoso, si possa procedere alla celebrazione del matrimonio (354).

Osservate, che la legge dice, *si potrà procedere*: ond'è che dopo il termine di un mese, a contare dal terzo atto rispettoso, gli ascendenti possono ancora avvalersi del diritto di formare opposizione al matrimonio de' figli.

Gli atti rispettosi possono farsi nel trigesimo giorno. La regola *dies termini non computatur in termino* non è applicabile ai fatali stabiliti per le notifiche degli atti rispettosi, dappoichè la legge vuole, che gli atti rispettosi sieno fatti di mese in mese.

Ma qual sarà la forma di questi atti rispettosi? in qual modo dovranno essere eseguiti? da quale funzionario pubblico?

Ogni atto rispettoso dev' essere notificato a quello, o a quelli tra gli ascendenti, che sono chiamati a dare il loro consiglio (il padre cioè, la madre, e l'avo paterno) col mezzo di due notaj, o di un notajo con due testimonj (355), e quindi una copia del verbale dee esser loro rilasciata. La legge ha impiegato il ministero del notajo, e non già quello di un usciere, giacchè i notaj sono, per ragion del loro stato, i depositarj dei segreti di fami-

(354) Artic. 167. delle leggi civili.
(355) Artic. 163. ibidem.

glia. La presenza di un usciere riesce sempre dispiacevolè, essendo la sua commissione ordinaria di eseguire gli atti rigorosi della giustizia. La forma poi, secondo la quale dev' essere redatto l' atto rispettoso, non è già quello di una citazione, ma bensì quella di un processo verbale (356), nel quale dev' essere fatta menzione della risposta dell' ascendente (357).

Ma il figlio, che fa l' atto ripettoso deve accompagnare i notaj? La mancanza della sua presenza rende nullo l' atto?

L' ascendente, cui è diretto l' atto rispettoso, può mai pretendere, che il figlio per ricevere la sua risposta, si trasferisca alla sua presenza nella propria casa, o nella casa di un terzo, che gl' indica?

Noi crediamo di nò. La legge non richiede espressamente la presenza del figlio nel momento, in cui ha luogo l' atto rispettoso: il figlio può anzi temere, che la sua presenza possa irritar suo padre, e sua madre, ed indurli ad eccessi, il che è prudenza di prevedere, e prevenire.

Più: non è necessario, che l'atto rispettoso sia notificato alla persona dell' ascendente, purchè

---

(356) Artic. 168. delle leggi civili.
(357) Ibidem.

Digitized by Google

lo sia al suo domicilio. La legge vuole che nel processo verbale sia fatta menzione della *risposta* (358), ma non bisogna conchiudere da ciò, che l'atto debba essere notificato alla persona. Si fa menzione nel processo verbale della effettiva risposta dell' ascendente, del rifiuto di rispondere, o dell' impotenza di rispondere risultante da che l' ascendente non è stato ritrovato al suo domicilio. Questa mancanza di risposta è essa stessa una risposta, giacchè equivale ad un rifiuto. Basta adunque, che il rifiuto di rispondere, o l' assenza dell' ascendente sieno menzionati nel processo verbale.

L' atto rispettoso è anche valido, allorchè il processo verbale di notificazione non enuncia, che la copia di esso è stata consegnata all'ascendente, purchè sia provato, che una tale formalità è stata adempiuta.

Giova in fine avvertire, che può essere pronunziata la nullità di un processo verbale per atto rispettoso, allorchè essendo notificato da un solo notajo, non è fatta nel medesimo alcuna enunciazione del domicilio de' testimonj, dai quali è stato accompagnato. I testimonj sono in fatti richiesti nella presente specie per imprimere all' atto il carattere dell'autenticità;

(358) Artic. 168. delle leggi civili.

e quindi debbonsi applicare tutte le forme prescritte per gli atti de' notaj. Il processo verbale, di cui è disputa, non è un atto di citazione qualunque. Crediamo non però, che non vi sia luogo ad alcuna nullità nel caso, in cui essendo intervenuti i medesimi testimonj in entrambi gli atti rispettosi, siesi il di loro domicilio indicato nel primo di questi atti, ed omesso nel secondo. Entrambi gli atti rispettosi hanno un certo rapporto tra loro, e l' omissione corsa nel secondo atto rispettoso è relativamente alle parti abbastanza adempiuta colla enunciazione, che si ritrova nel primo.

I testimonj però debbono sottoscrivere a pena di nullità tanto l' originale, quanto le copie degli atti rispettosi. Poichè la legge.(359) esige, che l' atto rispettoso sia notificato da due notaj, o *da un notajo e due testimonj*, è chiaro, che i testimonj sono stabiliti cooperatori dell'atto. Or in qual modo la loro cooperazione potrà essere validamente provata se non per mezzo della loro sottoscrizione tanto sull' originale, che sulle copie dell' atto? La sottoscrizione non è forse richiesta per tutti gli atti, ne' quali è necessaria l' assistenza dei testimonj?

Vedete il modello 44. per l' atto rispettoso.

---

(359) Artic. 168. delle leggi civili.

Digitized by Google

## §. II.

*De' figli nati da legittimo matrimonio nel caso, in cui sieno privi di padre, di madre, e di avo paterno, o che ciascuno di essi si trovi nella impossibilità di manifestare la sua volontà.*

Noi distingueremo questi figli in due classi. La prima di esse comprende quelli, che han compiuta l'età di ventuno anni, e la seconda quelli, che non ancora sono giunti a questa età.

I figli compresi nella prima classe possono contrarre liberamente matrimonio, senza che abbiano bisogno di riportare il consenso di alcuno, o fare atti rispettosi a chicche sia, allorchè non esistono nè padre, nè madre, nè avo paterno, o se tutti si trovano nella impossibilità di manifestare la loro volontà (360). Rimane però sempre per essi fermo l' obbligo di giustificare nei modi voluti dalla legge (361), la morte dei loro ascendenti, o la impossibilità, in cui sono di manifestare la loro volontà.

La legge in questo caso non ha fatto alcuna distinzione tra l'uomo, e la donna, distin-

---

(360) Artic. 174. delle leggi civili.

(361) Noi mostraremo questi modi nei §. 6, e 7 di questa sezione.

zione, che ha fatta allorchè esistono gli ascendenti, e reputa perfetto, e libero il consenso dell' uno, e dell' altra, quando sono giunti all'età di ventuno anni compiuti. Al di là di questa età, essa non ha veduto il bisogno di esigere il consenso, o il consiglio dei collaterali. Le loro affezioni più lontane sono ancora più incerte, e spesse volte sogliono essere alterate da piccioli interessi estranei alla felicità degli sposi.

Per ciò, che concerne poi i figli compresi nella seconda classe ( quelli cioè che non ancora hanno ventuno anni) il Legislatore ha sentito il bisogno di dare un supplemento alla debolezza evidente della loro età, ed ha ordinato, che se non esistono nè padre, nè madre, nè avo paterno, o se si trovano tutti nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli e le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famigiia (362). Vedete il modello 45. La

(362) Artic. 174. delle leggi civili. Il *consiglio di famiglia* è una riunione di parenti, che è preseduta dal regio giudice di circondario, e le di cui funzioni consistono a deliberare sulla nomina, e sulla destituzione dei tutori surrogati, a regolar le spese della tutela, ad autorizzare gl' imprestiti fatti pei minori, le alienazioni dei loro beni, la loro emancipazione, ed il loro matrimonio, a dare il suo parere sulle dimande d' interdizione.

deliberazione, che il consiglio di famiglia emette nel soggetto caso, deve essere omologata dal Tribunal Civile? A noi pare di no, dappoichè non esiste alcun luogo di legge, che ciò richiegga espressamente.

Questa deliberazione non però in caso di dissenso al matrimonio potrà essere denunziata al tribunal civile, nei termini e nel modo dalle leggi prescritto (363). Il Consiglio di famiglia non esercita in fatti relativamente ai minori di ventuno anni, che una magistratura sussidiaria. Il rifiuto di consentire al matrimonio potrebbe avere motivi di un interesse personale agli opponenti. Essi perciò debbono rendere con-

---

Si chiama *avviso dei parenti* una deliberazione presa in consiglio di famiglia dai parenti, o amici di un minore, di un interdetto o di un assente sopra cose, che interessano sia le loro persone, sia i loro beni.

Gli articoli 326. e seguenti delle leggi civili, e gli articoli 883. e seguenti del codice di procedura civile determinano.

1.° Chi possa convocare il consiglio di famiglia.

2.° In qual modo si convoca questo consiglio, chi vi deve esser chiamato, e con quali forme si tiene.

3°. In quali casi le deliberazioni di un consiglio di famiglia debbono essere omologate dal tribunal civile, con quali forme deve essere accordata questa omologazione, e chi possa provvedersi contra le deliberazioni di un consiglio di famiglia, ed in qual modo.

(363) Vedete la nota precedente.

Digitized by Google

to dei motivi del loro rifiuto, o della loro opposizione, e questi motivi possono essere deferiti ai tribunali.

§. III.

*Dei figli naturali riconosciuti, che hanno padre, madre, o uno di essi solamente.*

Tutte le disposizioni, che abbiamo indicate nel §. primo, relative alla necessità del consenso dei genitori, se gli sposi sono minori per lo matrimonio (364), e degli atti rispettosi, se sono maggiori, si applicano ancora ai figli naturali legalmente riconosciuti (365).

La legge così disponendo ha voluto maggiormente stringere i legami, che uniscono i figli a genitori, che sono stati sensibili e giusti verso di essi. La legge non esige nè il consenso, nè l'atto rispettoso verso l'avo paterno, ma solamente verso il padre, e la madre (366). Il figlio naturale non può in fatti, essere riconosciuto, che da suo padre e da sua madre (367), e questo riconoscimento non

---

(364) Cioè se maschi non sono giunti a venticinque anni, se donne a ventuno.

(365) Artic. 172. delle leggi civili.

(366) Ibidem.

(367) Artic. 257. e seguenti delle leggi civili.

gli dà de' dritti di famiglia, che a loro riguardo, e giammai a riguardo de' loro parenti.

## §. IV.

*Dei figli naturali riconosciuti, che non hanno nè padre, nè madre, e dei figli naturali non riconosciuti.*

Il figlio naturale riconosciuto non ha, civilmente parlando, alcuna famiglia; ma egli appartiene allo stato, il quale dee perciò proteggerlo, e vegliare a' suoi interessi. Ecco la ragione, per cui è prescritto nella legge, che il figlio naturale riconosciuto, il quale abbia perduto il padre, e la madre, ovvero nel caso, che questi non possano manifestare la loro volontà, non possa maritarsi prima dell' età d' anni ventuno compiti, se non abbia ottenuto il consenso di un tutore da darglisi a quest'atto (368); cioè a dire, specialmente ad effetto di consentire al matrimonio. Onde è, che se il figlio avesse già il tutore, bisognerebbe nominarne un'altro, o che quegli, che esiste, fosse specialmente autorizzato a consentire. Vedete il modello 46.

Tutto ciò, che finora abbiamo detto del figlio naturale riconosciuto privo di padre, e di

---

(368) Artic. 173. delle leggi civili.

madre, si applica ancora al figlio naturale, che non sia stato riconosciuto (369), ed al figlio, il di cui atto di nascita contenesse simulati i nomi de' suoi genitori (370).

Ma da chi sarà nominato il tutore speciale, di cui abbiamo poc' anzi fatto parola?

Ciò non può essere certamente dalla famiglia. Il figlio naturale anche riconosciuto, non ha civilmente famiglia. Noi pensiamo, che in questo caso si debba applicare la disposizione dell'artic. 330 delle leggi civili, e che il consiglio incaricato di nominare il tutore debba essere composto di persone conosciute per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre, o colla madre del minore, se questi ne sia stato riconosciuto. Se il figlio naturale non è stato riconosciuto, allora il giudice di circondario comporrà il consiglio di famiglia in quel modo, che crederà più conveniente.

(369) Artic. 173. delle leggi civili.

(370) Ministeriale de' 23 marzo 1816. al regio procuratore del tribunale civile di Napoli. } Ministero di grazia e giustizia

## §. V.

*Degli esposti.*

Gli esposti, ed i minori ammessi negli ospizj a qualunque titolo, sotto qualunque denominazione, o che sono a carico degli stabilimenti di beneficenza, sino alla loro maggiore età, o emancipazione, sono sotto la tutela delle commissioni amministrative (371).

Per effetto di questa disposizione gli esposti, i quali vogliono maritarsi, han bisogno del consenso della commissione amministrativa dello stabilimento di beneficenza, al quale appartengono. Per essi non vi ha luogo alla dazione di un tutore speciale, secondocchè è prescritto per lo figlio naturale non riconosciuto. Eglino non han bisogno di questo consenso, che sino all' età di ventuno anni compiti (372).

La legge avendo permesso alle commissioni amministrative di designare uno dei loro membri per esercitare, ove occorra, le funzioni di tutore (373), non è necessario, che il consenso

---

(371) Decreto de' 15. agosto 1810.
(372) Ministeriale de' 29. giugno 1811. al procurator generale presso l' abolita corte di appello di Napoli.
} Ministero di grazia, e giustizia.

(373) Artic. 1 del decreto de' 15. agosto 1810.

per lo matrimonio dell' esposto sia dato dall' intera commissione amministrativa, ma da quello dei suoi membri delegato alle funzioni di tutore (374). Vedete il modello 47.

§. VI.

*Dei mezzi di provare la morte del padre, della madre, e dell' avo paterno.*

In generale la morte del padre, della madre, e dell' avo paterno si prova cogli atti di morte estratti dai registri dello stato civile, e legalizzati nelle forme prescritte dalla legge (375).

La legge non però sollecita di favorire la celebrazion dei matrimonj, ha sanzionato alcune disposizioni su tale oggetto, le quali mentre assicurano il fatto della morte di uno, o di tutti gli ascendenti, il di cui consenso, o consiglio è necessario al figlio, facilitano altresì i matrimonj, e tolgono di mezzo qualunque difficoltà.

---

(374) Ministeriale de' 25. Maggio 1811. al regio procuratore del tribunal civile di Napoli. } Ministero di grazia, e giustizia.

(375) Decreto de' 29. ottobre 1808., ed articolo 47. ed 83. delle leggi civili.

Affin di esporre con chiarezza queste regole, convien distinguere due casi, il primo cioè allorchè esiste uno, o due degli ascendenti, che la legge surroga a quello, che è morto per la necessità del consenso, o del consiglio, ed il secondo, allorchè non esiste alcuno di tali ascendenti.

PRIMO CASO.

Ecco le regole relative al primo caso.

1.° Non è necessario di presentare all' uficiale dello stato civile gli atti di morte del padre, e della madre dei futuri sposi; qualora gli avi, o le avole ne attestino rispettivamente la morte (376).

2.° La disposizione del numero precedente è anche applicabile al caso, in cui esistesse un avolo solo, o un avola sola.

Questa opinione è fondata non solo sul favore dovuto ai matrimonj, pei quali un soverchio rigore potrebbe avere tristi conseguenze, ma ancora sulla piena fede, che meritano gli attestati degli avi, e delle avole. Negli uni, e nelle altre non può temersi alcuna perniciosa connivenza col figlio, o colla figlia, che vuole maritarsi. D' altronde la loro tenerezza ha dovuto di già farli assicurare della

(376) Artic. 1. del decreto de' 22. aprile 1809.

morte de' loro figli, nè ha permesso, che rimanessero per lungo tempo incerti sul destino de' medesimi.

3.° Le regole segnate coi numeri 1, e 2. si applicano ai figli minori, ed ai figli maggiori (377).

4.° Un conjuge può attestar la morte dell' altro conjuge?

Convien distinguere il padre dalla madre, ed il caso, in cui lo sposo sia maggiore, o minore.

Il *padre* può attestar la morte della madre, sia che lo sposo sia maggiore, o minore: dappoichè finchè egli vive, il consenso della madre al matrimonio del figlio non è di una necessità assoluta. Il di lei consenso è in fatti subordinato a quello del padre, la di cui volontà sempre prevale.

La *madre* poi non può da per se sola attestare la morte dell' altro conjuge.

Fa d'uopo vedere, se esiste l'avo paterno, o no.

Nel primo caso l' attestato dell'avo paterno, e della madre è sufficiente a provar la morte del padre dello sposo: ricade in ciò l'applicazione

---

(377) Ministeriale de' 25. maggio 1814. al regio procuratore del tribunal civile di Potenza. } Ministero di grazia e giustizia.

Digitized by Google

di quello, che abbiamo enunciato nella seconda regola.

Qualora poi l' avo paterno non esista, convien distinguere, se lo sposo sia maggiore o minore.

Nel primo caso l' attestato della madre, e la dichiarazione giurata, a' termini della 1.ª regola del 2.° caso, (che sarà qui appresso spiegata) sarà sufficiente a provar la morte del padre.

Nel secondo caso noi pensiamo, che l'attestato della sola madre non sia sufficiente a provar la morte del padre, ma occorra unire allo stesso anche un'atto di notorietà formato da quattro testimonj, e spedito dal giudice del circondario del luogo (378). È facile il comprendere i motivi, pei quali noi richiediamo quest' atto di notorietà. Il consenso della madre è subordinato a quello del padre, e dopo la morte del padre, a quello dell' avo paterno; e quindi è necessario, che sia bene assicurato il fatto della di costui morte.

5.° La madre può nell' istesso modo, e colla stessa distinzione, che abbiamo indicato nel numero precedente, attestare la morte dell'avo paterno.

6.° L' avo paterno può da se solo attesta-

---

(378) Argomento tratto dall' articolo 155. del codice civile.

re, secondocchè si è detto nel numero 2., la morte del padre, e della madre.

7.° L'ufiziale dello stato civile è tenuto di far menzione nell'atto delle solenne promesse del matrimonio dell'attestato di sopra enunciato degli avoli, e delle avole (379), o di uno di essi, e per equipollenza di ragioni, dell'attestato del padre sulla morte della madre, e dell'attestato della madre e della dichiarazione dello sposo, s'è maggiore, o dell'atto di notorietà, se è minore, sulla morte del padre, e dell'avo paterno, o di uno di essi.

## Secondo caso.

Ma qual norma dovrà seguirsi, allorchè non si possono produrre gli atti di morte del padre, della madre, e dell'avo paterno, dei quali sarebbe necessario il consenso, o il consiglio per essere ignoto il luogo, nel quale sono morti?

Convien distinguere in questo caso i figli maggiori dai figli minori.

1.° I primi possono procedere alla celebrazione del matrimonio, malgrado, che non esibiscano gli atti di morte, dei quali è quistione, purchè dichiarino con giuramento d'ignorare

(379) Artic. 3. del decreto de' 22 Aprile 1809.

il luogo della morte dei loro ascendenti (380).

Questa dichiarazione dev' essere accompagnata dal giuramento dei quattro testimonj presenti alla promessa del matrimonio, i quali affermino, che quantunque conoscano i futuri sposi, ignorano il luogo della morte dei loro ascendenti (381).

2.° Per ciò, che riguarda i minori, la prova della morte degli ascendenti è implicita nell'atto stesso del consiglio di famiglia (382), poichè in questo solo caso la famiglia è autorizzata dalla legge ad unirsi per deliberare sulla utilità del matrimonio del minore. Dubitare della regolarità del consiglio di famiglia, sarebbe lo stesso, che distruggere la presunzion legale, che è fondata sull' osservanza di tutte le formalità richieste; e quindi il supplemento naturale dell' atto di morte degli ascendenti è l' atto stesso del consenso della famiglia.

3.° L' età maggiore, di cui abbiam parlato nel numero 1. di questo caso, è quella di ventuno anni compiti (383), dappoichè la legge a que-

(380) Artic. 2. del decreto de' 22 Aprile 1809.

(381) Ibidem.

(382) Ministeriale de' 6. Marzo 1811. al regio procuratore del tribunal civile di Napoli, e circolare de' 3. Aprile 1811. ai regj procuratori de' tribunali civili.

(383) Ministeriale de' 14. aprile 1810. al sindaco di Napoli.

} Ministero di grazia e giustizia

sta età dichiara l'uomo capace di far testimonianze, e lo esenta dall'obbligo di richiedere il consenso del consiglio di famiglia.

4.° L' ufiziale dello stato civile è tenuto di far menzione nell' atto della promessa del matrimonio delle dichiarazioni giurate prescritte nel numero 1. (384).

5.° La disposizione del numero primo è anche applicabile al caso, in cui sia noto il luogo della morte degli ascendenti, ma sia impossibile di farne venire gli atti di morte (385). Ove ciò avvenga, è necessario, che questa impossibilità sia giustificata.

(384) Artic. 3. del decreto de' 22. Aprile 1809.

(485) Argomento tratto dalla ministeriale degli 11. marzo 1812. al procuratore generale presso l' abolita corte di appello di Altamura. } Ministero di grazia e giustizia.

## §. VII.

*Dei mezzi di giustificare l' impossibilità, in cui sono il padre, la madre, e l' avo paterno, o uno di essi di manifestare la loro volontà sul matrimonio dei figli.*

In quali casi esiste questa impossibilità? in qual modo sarà essa giustificata all' ufiziale dello stato civile? Eccolo.

Questa impossibilità ha luogo, allorchè il padre, la madre, o l' avo paterno sono:

1. in istato di demenza
2. assenti
3. condannati ad alcune pene criminali o correzionali durante il corso delle stesse (386).

### 1.° Caso.

Nel primo caso è necessario, che i tribunali abbiano pronunziata la interdizione (387), e che la sentenza abbia acquistato la forza di cosa giudicata (388). Non basta ai figli di famiglia

(386) Vedremo da qui a poco quali sieno queste pene.

(387) I casi, nei quali ha luogo la interdizione, e le forme, secondo le quali è pronunziata, sono regolate dal titolo XI. capitolo 2. libro 1. delle leggi civili, e dal titolo XI. 2. parte del codice di procedura civile.

(388) Per ben discernere se una sentenza abbia fatto passaggio in cosa giudicata, vedete ciò, che diremo quì appresso su tale oggetto. Poichè il matrimonio è un atto irretrattabile, e d' altronde non vi è interdizione finchè durano i fatali ad appellare, noi pensiamo, che nel sogget-

di allegar la demenza, o l'imbecillità dei loro ascendenti, per dispensarsi di ottenere, e presentare il di loro consenso, o l'adempimento degli atti rispettosi. Egli dee presentare all'ufiziale dello stato civile una copia legale della sentenza, che ha pronunziata la interdizione.

### SECONDO CASO.

L'*assente* nella presente specie non è già colui, che a ragion dei suoi affari, o per altri motivi, è lontano dal suo domicilio senza aver lasciato ignorare il luogo, nel quale può ritrovarsi; ma quello bensì, di cui non si conosce la residenza, nè si hanno notizie. Non dev'essere permesso, che un figlio, sotto il pretesto di un semplice allontanamento, possa violare un dovere così essenziale, e non richiederé il consenso, o il consiglio de' suoi genitori, o dell'avo paterno al suo matrimonio.

to caso non possano eseguirsi le disposizioni contenute negli articoli 448, e 449. del Codice di procedura civile. Ivi è stabilito, che una sentenza possa eseguirsi da un terzo dietro l'esibizione di un certificato del cancelliere del tribunale, che ha pronunziata la sentenza, in cui assicuri di non esistere contra della medesima nè opposizione nè appello, ed un certificato del patrocinatore dell'attore, ch'esprime la data dell'intimazione del giudicato fatto al domicilio della parte condannata.

E' costante in giurisprudenza, che questi attestati possono essere rilasciati prima che sieno spirati i fatali a gravarsi di una sentenza

Digitized by Google

Conviene non però anche quì far distinzione tra il figlio, che non ha compito ancora gli anni ventuno, e quello, che ha oltrepassata questa età.

Il primo non può contrarre matrimonio secondocchè abbiamo detto di sopra (389), senza il consenso del consiglio di famiglia. La prova dell' assenza dei suoi ascendenti è nell'atto istesso del consiglio di famiglia (390). Egli quindi non può avvalersi della prova, che la legge (391) hà stabilito pei maggiori (392).

Il figlio maggiore poi, quello cioè che ha oltre ventuno anni, dee provare l' assenza de'suoi genitori, o dell' avo paterno all' ufiziale dello stato civile. Questa prova dee seguire nelle forme legali. Egli potrà provar l' *assenza* o colla sentenza, che ha dichiarata l' *assenza*, o con quella, che ha ordinato l' esame (393),

---

(389) Pagina 214; ed artic. 174. delle leggi civili.

(390) Ministeriale de' 25. maggio 1814. al regio procuratore presso il tribunal civile di Potenza. } Ministero di grazia e giustizia.

(391) Artic. 169 delle leggi civili.
(392) Ministeriale de' 31. gennajo 1810. al sindaco di Napoli. } ibidem.

(393) I casi, nei quali ha luogo la dichiarazione di assenza o l' ordine per un esame, affin di provarla, e le forme, secondo le quali è pronunziata, sono regolate nel capitolo 4. titolo 4. libro 1. delle leggi civili, e nel titolo 6. 1 parte del codice di procedura civile.

o se non è stata profferita ancora veruna sentenza con un' atto di notorietà spedito dal giudice del circondario del luogo, in cui l' ascendente ebbe l'ultimo suo noto domicilio. Quest' atto dee contenere la dichiarazione di quattro testimonj chiamati *ex officio* dallo stesso giudice del circondario (394).

Può non però il figlio ignorare l' ultimo domicilio degli ascendenti, o conoscerlo, ed essere nella impossibilità di aver comunicazione coi medesimi. Potrà egli procedere alla celebrazione del matrimonio?

Per ciò che riguarda il primo di questi due casi sono applicabili le disposizioni, che noi abbiamo riferite nei numeri 1, 3, e 4, del secondo caso del § precedente (395). Il figlio, ed i testimonj presenti alla promessa del matrimonio debbono affermare con giuramento d' ignorare l'ultimo domicilio dei loro ascendenti, e che perciò non è stato adempiuto a ciò, che la legge impone (396). L' ufiziale dello stato civile poi dee far menzione di questa dichiarazione giurata nell' atto della promessa del matrimonio (397).

---

(394) Artic. 169. delle leggi civili.
(395) Artic. 2. del decreto de' 22. aprile 1809.
(396) Ibidem.
(397) Artic. 3. ibidem.

Digitized by Google

Allorchè poi i figli conoscono il domicilio dei loro ascendenti, ma, a ragione di circostanze imperiose, è loro impossibile di richiederne il consenso, o il consiglio, possono, ove abbiano oltrepassata l'età di ventuno anni contrarre il matrimonio (398); debbono però giustificare questa impossibilità. Tale è il caso, in cui il domicilio degli ascendenti fosse in paesi, coi quali la guerra, o qualunque altro motivo rende le comunicazioni difficili, o impossibili.

3. CASO.

Passiamo ora a parlare del caso, in cui gli ascendenti o uno di essi sieno condannati a quelle pene criminali o correzionali, che importano il divieto di amministrare liberamente i proprj beni, e la propria famiglia.

Le pene criminali, secondo le novelle leggi sono, oltre alla morte:

1.° L' ergastolo.
2.° I ferri.
3.° La reclusione.
4.° La relegazione.
5.° L' esilio dal regno.
6.° La interdizione dai pubblici uffiicj.
7.° La interdizione patrimoniale (399).

---

(398) Ministeriale degli 11. marzo 1809. al procuratore generale presso l'abolita corte di appello residente in Altamura. } Ministero di grazia e giustizia.

(399) Artic. 3 delle leggi penali.

L' uomo condannato all' *ergastolo* si ha come non esistente nella società (400).

*L' interdizione patrimoniale* è solamente annessa alla pena dei ferri, e della reclusione (401). I condannati alle altre pene non vi sono soggeti, e quindi conservano tutto la integrità de' loro diritti.

Per effetto della interdizione patrimoniale, l' uomo condannato per ciò, che all' amministrazione dei suoi beni, e della sua famiglia ha rapporto, trovasi, durante tutto il corso della pena, in uno stato d' interdizione legale.

Fra le pene correzionali è poi annoverata quella delle interdizioni a tempo (402).

Queste consistono nel vietare al condannato per un tempo non maggiore di cinque anni uno o più dei seguenti dritti.

1.° di voto, o di elezione.. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.° Di essere tutore, o curatore, eccettochè dei proprj figli; col parere però della famiglia (403).

Allorchè l'ascendente o gli ascendenti sono condannati alle pene dell' ergastolo, dè ferri, della re-

---

(400) Leggi penali.
(401) Artic. 10. e 17. delle leggi penali
(402) Artic. 21 delle leggi penali.
(403) Artic. 22. delle leggi penali.

clune, e della interdizione patrimoniale, è necessario distinguere, se il figlio, che vuol maritarsi sia maggiore, o minore, e se l'ascendente è stato condanmato contradittoriamente, o in contumacia, e se è stato condannato in contumacia, se sieno scorsi cinque anni dalla pubblicazione della entenza di condanna, oppur no (404).

Quando la sentenz sia stata pronunziata contradittoriamente, e sia stata eseguita, o, se profferita in contumaca, sieno decorsi cinque anni dalla sua pubblicazioe (405), l'ascendente, durante il corso della per., è in uno stato d'interdizione legale, e quindi nea imposibilità di manifestare la sua volontà di (36) Ove ciò avvenga, sono

(404) Il codice d'istzion criminale distingue due specie di giudizj, l'unoontradittorio, e l'altro contumàciale. Il contradittot è quello, in cui l'imputato è presente: il giudizio ntumaciale è poi quello, in cui l'imputato non è ssente al giudizio.

(405) Le condanne pferite in contradizione non producono privazione dei dicivili, che dal giorno della loro esecuzione -- articolo 2delle leggi civili. Le condanne in contumacia non la pducono, che dopo cinque anni successivi alla loro pucazione, nel decorso dei quali può il condannato pretarsi -- articolo 30 ibidem.

(406) Artic. 174. de leggi civili.

applicabili le regole, che abbiamo poc' anzi indicate per gli ascendenti interdetti. Il figlio, che vuol maritarsi, se è minore di ventuno anni ha bisogno del consenso del consiglio di famiglia (407). Se poi è maggiore di età, non ha bisogno del consenso o del consiglio degli ascendenti, e può liberamente contrarre matrimonio (408). E' però necessario, che sia presentato all' ufiziale dello stato civile un' estratto legale della sentenza, che ha condannato i genitori, ed un certificato del cancelliere della gran corte criminale, che attesti il giorno dell' esecuzione, o della pubblicazione della sentenza (409), qualora il figlio alleghi la ragione della condanna del padre, della madre, o dell' avo paterno ad una delle indicate pene per la mancanza del loro consenso (410): sarebbe più ingiurioso, se i figliuoli potessero asserirla gratuitamente. Non è però necessario di farsene menzione nell' atto della celebrazione del matrimonio, essendo sufficiente di esprimersi in termini generali l' im-

---

(407) Artic. 174. delle leggi civili.

(408) Vedete ciò, che abbiamo detto nella nota 405.

(409) Ministeriale de' 24. febbrajo 1813. al regio procuratore del tribunale civile di Trani. } Ministero di grazia e giustizia.

(410) Ibidem.

possibilità in cui trovasi l'ascendente di dare il suo consenso, o il suo consiglio come da *documento esibito*, che rimane inserito nel volume dei documenti (411).

Se poi non è ancora decorso il termine di cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza, o se l'uomo condannato si è presentato, o è stato carcerato, la sentenza contumaciale non ha acquistato gli effetti della sentenza contradittoria, l'uomo condannato conserva l'integrità dei suoi dritti, non vi ha interdizione legale, e perciò fa d'uopo ottenerne il consenso, o il consiglio, o provarne l'assenza nelle forme dalla legge prescritte (412).

Che se poi l'ascendente condannato alle *interdizioni a tempo*, sia stato privato del diritto di essere tutore, e curatore, e la sentenza abbia acquistata la forza di cosa giudicata, conviene allora considerare un tale ascendente come un tutore qualunque privato dell'autorità, che la legge in fatto di matrimonio accorda al padre, alla madre, ed all'avo paterno, ed applicare nel soggetto caso le regole di sopra indicate pe' figli soggetti alla tutela (413).

---

(411) Vedete la nota 409.
(412) Cioè a norma dell'articolo 169. delle leggi civili.
(413) Artic. 170. ibdem.

## §. VIII.

*Della sanzione penale stabilita dalla legge per assicurare l'esatta esecuzione delle sue disposizioni relative al consenso degli ascendenti, e della famiglia*

Ma in qual modo assicurare l'esatta osservanza di tutte le disposizioni, che finora abbiamo enunciate sul consenso degli ascendenti o della famiglia, e degli atti rispettosi verso i medesimi? La legge ha rinvenuto questo mezzo nella risponsabilità dell' ufiziale pubblico. Egli è il magistrato cui è affidato il sacro deposito dello stato civile. Appartiene dunque ad esso di verificare, se tutti i caratteri, che debbono concorrere alla validità degli atti, di cui è il ministro, sieno stati adempiuti, o no. Manca egli a questo dovere? La sua colpa è tanto più grave, quanto è più estesa la fiducia, che la legge ha riposta in lui, e che non ha, come i contraenti, la scusa dell' impeto delle passioni, ed il loro acciecamento. Celebrare il matrimonio di un figlio, che non ha compiuto venticinque anni o di una figlia, che non ha compiuto ventuno anni, senza il consenso del padre, o della madre, dell' avo paterno, o della famiglia ne' casi preveduti, è rendersi colpevole del maggior delitto nella missione importante, che gli è confidata, di eseguire

cioè le leggi, dalle quali dipendono lo stato delle persone, ed il pubblico costume. In questo caso la legge stabilisce, che gli ufiziali dello stato civile sieno a richiesta delle parti interessate, e del procuratore regio presso il tribunale civile della provincia o valle, in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati ad una multa, che non potrà eccedere la somma di ducati sessanta (414) ed in oltre alla pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei (415).

Che se poi trattasi solamente di atti rispettosi, la esibizion dei quali non è stata richiesta dall' ufiziale dello stato civile, poichè le conseguenze di questa omissione sono meno gravi, è perciò stabilito, che quando non vi siano intervenuti atti rispettosi nei casi, ne' quali sono prescritti, l' ufiziale dello stato civile, che avrà dato copia dell' atto della solenne promessa di matrimonio, sia condannato ad una multa non maggiore di ducati sessanta. ed in oltre alla pena del carcere non minore di un mese (416).

Queste pene debbono essere applicate all'ufiziale dello stato civile, anche quando le parti interessate si tacciono, giacchè in fatto di delitti

(414) Artic. 170 delle leggi civili.
(415) ibidem.
(416) Artic. 171. ibidem.

o misfatti tutto ciò, che è stato convenuto dalle parti non può arrestare l' azione del ministero pubblico (417).

Queste pene non riguardano che il solo caso di negligenza, o di mancanza di precauzione da parte dell' ufiziale dello stato civile: esse saranno più gravi, allorchè vi ha collusione tra esso, ed i figli di famiglia per sottrarli all' impero della legge o per eluderla. Un fatto così colpevole prende allora il carattere di misfatto, che deve essere punito con una pena afflittiva, secondochè è prescritto nelle leggi penali.

Tutte queste diverse disposizioni delle leggi civili, e delle leggi penali, sull' oggetto, di cui è quistione, sono in perfetta armonia tra loro, e debbono ricevere la loro esecuzione. Le une sono dell' ordine civile, le altre dell' ordine penale: esse tendono al medesimo scopo, quello cioè di assicurare l' ordine pubblico, la pace, ed il riposo delle famiglie, e si garantiscono tra loro coll' appoggio, che vicendevolmente si danno.

(417) Artic. 1918. delle leggi civili.

## SEZIONE VI.

### *Esistenza delle opposizioni al matrimonio nei casi permessi dalla legge.*

Val meglio prevenire le contravvenzioni, che ridursi alla trista condizione di punirle o ripararle. La legge in vano avrebbe determinato le condizioni, e le formalità relative alla celebrazione del matrimonio, se a niuno fosse stato permesso d' impedirne la violazione. Ecco l'origine del dritto di formare opposizioni ai matrimonj prossimi ad essere celebrati in contravvenzione della legge.

Ma questo dritto non deve degenerare in una azion popolare: dee bensì essere ristretto ad alcune persone, e ad alcuni casi, a menocchè non si voglia, che ciascun matrimonio divenga un motivo di scandalo e di turbamento nella società. L' antica giurisprudenza aveva abusato di questo dritto di opposizione: e parecchie apposizioni eran dettate unicamente dall'avarizia o da altre frivole passioni. Questo male oggidì più non esiste. Il dritto di opposizione è circoscritto nei suoi giusti confini, ed è regolato in modo, che mentre giova, non può recare il menomo nocumento

Noi esamineremo minutamente.

1. Le persone, che possono formare oppo-

sizioni ai matrimonj, e le cause, che possono motivar le opposizioni (418).

2. Le forme di queste opposizioni, e le conseguenze risultanti dalla violazione di queste forme.

3. In qual modo sono giudicate le opposizioni;

4. A quali danni, ed interessi espongono le opposizioni mal fondate.

§. I.

La facoltà di opporsi al matrimonio appartiene:

1. Al conjuge, dell'individuo che vuol contrarre un secondo matrimonio priacchè abbia luogo lo scioglimento del primo (419). Una semplice promessa di matrimonio non sarebbe sufficiente per autorizzare l'opposizione: bisogna, che esista il *matrimonio*.

---

(418) Non è possibile indicar separatamente le persone alle quali la legge accorda il dritto di formare le opposizioni, e le cause per le quali permette di farle dá poichè qualchè volta la causa dell'opposizione è quella, che da qualità alla persona dell'opponente, ed in altri casi le cause dalle quali deriva il dritto di formare opposizione variano, e sono più o meno ristrette secondo le persone chiamate a farle valere.

(419) Artic. 181. delle leggi civili.

La facoltà di formare opposizione in questo caso è diretta non solo a prevenire le nullità, ma ad assicurare ancora la giustizia. Non poteva negarsi ad una persona impegnata in un matrimonio la facoltà di difendere il suo titolo, e reclamare i suoi dritti.

2. Noi abbiamo veduto, che i figli sino all' età di venticinque anni, e le figlie sino a quella di ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso de' loro genitori, ed in mancanza di questi, del loro avo paterno (420).

Il padre, ed, in mancanza del padre, l'avo paterno, e la madre, o uno di essi solamente in mancanza dell' altro hanno il dritto di formare opposizione al matrimonio dei loro figli, o discendenti (421), anche dopo la loro maggiorità, e qualunque sia l'età, alla quale possano esser giunti.

Il dritto di questi ascendenti, relativamente alle opposizioni, è direm così, illimitato, e non è ristretto ad alcuna causa particolare. Una opposizione di ascendente può essere conservata da' giudici, avvegnacchè non sia fondata sopra alcuno degl' impedimenti proibitivi o dirimenti. Il silenzio della legge sulle cause delle opposizioni nel soggetto caso, e la pre-

(420) Pagine 203, e seguenti di questa operetta.
(421) Artic. 182. delle leggi civili.

sunta tenerezza degli ascendenti avvalorano questa opinione. A noi pare, che la legge abbia voluto riportarsene alla premura, che i genitori hanno pei loro figli, ed alla saviezza de' tribunali.

I figli non però, allorchè sono giunti a venticinque anni compiuti, e le figlie ad anni ventuno (422), possono deferire tali opposizioni ai tribunali, i quali hanno il dritto di rigettarle, qualora non sieno ben fondate, senza però poter pronunziare alcuna condanna di danni, ed interessi contra gli ascendenti (423).

Ma questo dritto di opposizione non è dato agli ascendenti, che gradatamente, all'uno cioè in mancanza dell'altro. Il padre solo può esercitarlo (424), ed, in sua mancanza (425), l'avo

(422) Prima di questa età il consenso degli ascendenti è di una necessità assoluta. Eglino non sono obbligati nè di motivar le opposizioni, nè di discuterne il merito innanzi ai tribunali. Ad arrestare la celebrazione del matrimonio basta il solo atto dell' opposizone. Il Re solamente può allora prendere conoscenza de' motivi, su quali è fondato il dissenso degli ascendenti, e trovandolo ingiusto, supplire, colla pienezza del suo potere, alla mancanza del di loro consenso.

(423) Artic. 185, e 188. delle leggi civili.

(424) Artic. 182. ibidem.

(425) Cioè se è morto, o ritrovasi nella impossibilità di manifestare la sua volontà.

paterno, e la madre (426), o uno di essi solamente in mancanza dell' altro.

3.° Il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il cugino o la cugina germani di uno dei futuri sposi possono formare opposizione al matrimonio (427). Convien però, ch' essi sieno costituiti in età maggiore, e che non esista alcuno degli ascendenti or ora indicati (428).

Ma l' opposizione del fratello e della sorella, e degli altri collaterali poc' anzi espressi non può essere ricevuta, che in due casi solamente.

1. Quando non si sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia richiesto dall' articolo 174 (429).

2. Quando l' opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione, che dal tribunale può puramente,

---

(426) Artic. 182. delle leggi civili.

(427) Artic. 183. ibidem.

(428) Ibidem.

(429) Artic. 183. n.° 1. -- L'articolo 174. è così conceputo -- *Se non esistono nè padre, nè madre, nè avo paterno, o se si trovano tutti nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli, e le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.*

*

e semplicemente essere tolta, non dev' essere giammai ricevuta, che a condizione, per parte dell'opponente, di dimandare l' interdizione, e di farla ordinare, nel termine, che sarà fissato nella sentenza (430).

Quegli, contro del quale è diretta l' opposizione, può immediatamente ricorrere al tribunale, onde sia tolta, e l' opponente non può trattenere il corso dell' istanza, qualora la domanda sembri supposta, o poggiata sopra un semplice pretesto. Il giudice può anzi far comparire le persone prevenute di demenza, interrogarle, e rigettar l' opposizione, quando la ritrovi mal fondata, ed ordinare di procedersi alla celebrazione del matrimonio. Nel caso poi, in cui fosse necessario di esaminare, se sia o no fondata l' allegazione di demenza, il giudice dee fissare un termine, nel corso del quale l' opponente sarà tenuto di far decidere sulla interdizione (431).

4. Nei due casi precedenti, cioè quando non si sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia, o quando l' opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo, il tutore, o curatore, durante la tutela, o cura, può fare opposizione al matrimonio del mino-

(430) Artic. 183. n.° 2. delle leggi civili.
(431) Ibidem.

re, purchè vi sia autorizzato da un consiglio di famiglia, che potrà convocare (432). Vedete i modelli 48. 49. 50. 51, e 52.

§ II.

Ma quali sono le formalità richieste per le opposizioni?

Ogni atto di opposizione deve contenere:

1. La qualità, che attribuisce all' opponente il diritto di farla (433).

2. L' elezione del domicilio nel luogo, ove il matrimonio dev' essere celebrato (434), affin di non vessare le parti obbligandole di citare l' opponente al suo domicilio reale, che può esser lontano:

3. I motivi della opposizione, quando non sia fatta ad istanza di un ascendente (435).

Queste tre formalità sono richieste a pena di nullità dell' atto della opposizione, e della

---

(432) Artic. 184. delle leggi civili. L'articolo dice, che *egli potrà convocare*; ma risulta dal titolo delle *minorità*, che i particolari non possono, che ricercare la convocazione, la quale dee sempre essere fatta dal giudice di circondario (artic. 327. delle leggi civili.).

(433) Artic. 185. delle leggi civili.

(434) Ibidem.

(435) Ibidem.

interdizione dell' ufiziale ministeriale, che lo avesse sottoscritto (436).

4. La sottoscrizione sull' originale, e sulla copia delle persone opponenti, o di quelle munite di loro procura speciale, ed autentica (437).

L' atto di opposizione dev' essere intimato da un usciere colla copia della procura ( se ve ne ha una ) alla persona, o al domicilio delle parti, ed all' ufiziale dello stato civile (438). Questi appone il suo *visto* sull' originale (439) dell'atto di opposizione, ne fa subito una sommaria menzione sul registro delle notificazioni (440) in margine dell'atto, nel quale enuncia, ch' egli ha affissa la notificazione (441): e quindi trascrive le opposizioni sul registro istesso delle notificazioni secondo la data corren-

---

(436) Artic. 185. delle leggi civili.

(437) Artic. 69. Ibidem.

(438) Basta, che sia intimato all' ufiziale di uno de' comuni, ove il matrimonio è stato, o dev' essere pubblicato (argomento dedotto dall'articolo 71. delle leggi civili ).

(439) Artic. 69. delle leggi civili.

(440) Ibidem.

(441) Vedete ciò, ch' è detto nel §. 1. della sezione 1, della 2. parte di questo capitolo sulla necessità della formazione di questo atto diverso dall' atto propriamente detto della notificazione.

te (442). Vedete i modelli 53, e 54.

Allorchè vi è opposizione ad un matrimonio, l'ufiziale dello stato civile non può riceverne la solenne promessa, se prima non gli è presentato l'atto (443), col quale è stata tolta l'opposizione, sotto pena di ducati sessanta di ammenda, e di tutti i danni ed interessi (444).

I matrimonj sono di pubblico interesse, e quindi bisogna favorirli per quanto è possibile, e rimuovere tutti gli ostacoli, che potrebbero irragionevolmente diminuirne il numero.

L' opposizione è una misura rigorosa: Può sovente trovarsi utilmente adoperata, ma dee sempre esser ristretta nei limiti, che le ha fissati la legge.

L' atto di opposizione è composto di più parti: esso ha una forma determinata dalla legge, e se questa si è trascurata, l'atto cessa di avere il carattere, che gli da la legge, e più non può produrre alcuno effetto. Così una dichiarazione verbale, o fatta in iscritto all'ufi-

---

(442) Argomento dedotto dall' articolo 69 delle leggi civili.

(443) Una sentenza cioè, che sia passata in giudicato, o la revoca dell' opposizione da parte dello stesso opponente, secondochè vedremo nella pagina 252 di questa operetta.

(444) Artic. 70. delle leggi civili.

ziale dello stato civile da chicchesia, e non già da un ufiziale ministeriale, benchè spieghi l'intenzione di opporsi al matrimonio, non costituisce una opposizione, e quindi non ne impedisce la celebrazione (445). E' questo il caso in cui può veramente dirsi, che *la forma supera il fondo dell' atto.*

Egli è vero, che non è nelle attribuzioni dell' ufiziale dello stato civile il giudicare del merito delle opposizioni; ma ogni atto, il quale non è fatto nelle forme, che costituisce l'opposizione, non può sospendere per un momento solo l'azione del suo ministero. E' tutt' altro poi, allorchè l'opposizione è fatta con atto

---

(445) Ecco un fatto, il quale dimostra l'utilità dello sviluppo, cui siamo discesi -- Una giovinetta diviene madre in conseguenza di frequenti visite avute da un giovine. I parenti di questo ricusano di unirli insieme, e si dispongono a maritarlo con altra. Dopo la pubblicazione di questo matrimonio, il padre della donzella sedotta si reca dall'ufiziale dello stato civile, e gli dichiara, che viene a fare opposizione al matrimonio progettato, da per motivo il fatto della maternità, di cui abbiam parlato, e, su questa semplice allegazione, l'ufiziale dello stato civile ricusa di celebrare il matrimonio. Fu d'uopo ricorrere ai tribunali, i quali mentre dichiararono vana l'opposizione del padre, conobbero altresì la condotta assurda dell'ufiziale dello stato civile, ed altamente la riprovarono.

di un uffiziale ministeriale, avvegnacchè sembrasse difettoso in alcune parti, e valido in altre. L'esame delle nullità non è di competenza del'ufiziale dello stato civile. I soli tribunali possono giudicarne.

Ma sino a qual tempo possono farsi le opposizioni? La legge tace su quest'oggetto. Destinate a prevenire le contravvenzioni della legge, a noi sembra, che possano farsi sino al momento, in cui l'ufiziale dello stato civile non abbia rilasciato il certificato della inesistenza delle opposizioni. Così facendo, a noi par chiaro, che sia conciliato nel tempo istesso l'interesse degli opponenti con quello degli sposi.

§. III.

L'esperienza prova, che sovente svaniscono quei matrimonj, la celebrazion dei quali è molto ritardata. Guidata da questa considerazione la legge ha sentito il bisogno di abbreviare i termini ordinarj della procedura per la discussione delle domande sulla revoca delle opposizioni (446) Gioverà di far conoscere in qual modo sieno le medesime giudicate.

---

(446) In tutt altro però, che occorre per questi giudizj di opposizione ai matrimonj, debbonsi seguire le forme stabilite dalle leggi comuni della procedura.

La domanda per la revoca dell' opposizione, vien prodotta avanti al tribunal civile del domicilio della parte, cui è stata fatta l' opposizione (447). Il tribunale dee pronunziare sulla medesima entro dieci giorni (448).

L' istruzione nel giudizio di opposizione si fa sommariamente, dappoichè ogni domanda, che richiede celerità, è sommaria (449). Le sentenze, che i tribunali emettono nel soggetto caso non sono esecutorie provisionalmente (450); ma sono soggette all'appello (451), ed al ricorso per annullamento presso la suprema corte di giustizia.

L' appello dev' essere prodotto innanzi alla gran corte civile, dalla quale dipende il tribunal civile, che ha pronunziato (452), e nel termine di tre mesi (453).

---

(447) La parte, cui è stata fatta l' opposizione, rappresenta in questo giudizio il reo convenuto -- argomento dall' articolo 567. del codice di procedura civile, il quale prescrive, che una dimanda per dissequestro sia dedotta innanzi al tribunale del sequestrato. L' opponente in oltre dee eleggere il domicilio nel luogo, ove il matrimonio dev' essere celebrato.

(448) Artic. 186. delle leggi civili.

(449) Artic. 404. codice di procedura civile.

(450) Questo caso non appartiene al numero di quelli disegnati nell' art. 135. del codice di procedura civile.

(451) Artic. 187. delle leggi civili.

(452) Legge de' 29 Maggio 1817 sull' ordine giudiziario.

(453) Artic. 443. codice di procedura civile.

Allorchè vi è appellazione il giudizio deve esser ultimato in preferenza di ogni causa urgente (454). Il ricorso per annullamento presso la Corte suprema di giustizia sospende l'esecuzione della decisione proferita dalla gran corte civile (455).

§. IV.

La legge obbliga al risarcimento dei danni, ed interessi coloro, che succombono nella loro opposizione, ad eccezione degli ascendenti, che giammai vi possono essere condannati (456). La loro tenerezza presunta allontana da essi qualunque sospetto, e fa scusare il loro errore.

La qualità dei danni, ed interessi è abbandonata alla prudenza dei giudici, giacchè dipende dalle circostanze, e particolarmente dal pregiudizio, che l'opposizione ha potuto cagionare alle parti interessate. Una opposizione mal fondata può qualche volta fare svanire un matrimonio. Esiste allora un grave pregiudizio, che bisogna riparare.

---

(454) Artic. 187. delle leggi civili.

(455) Ministeriale del dì 18. Agosto 1817. al regio proccuratore del tribunale civile di Napoli. } Ministero di grazia, e giustizia.

(456) Artic. 188. delle leggi civili.

Abbiamo osservato poc'anzi, che l' ufiziale dello stato civile non può celebrare il matrimonio sino al momento, in cui non sia tolta l' opposizione. Or questo impedimento può essere tolto o per via di una sentenza dietro un giudizio agitato nei tribunali nel modo, che abbiamo or ora indicato, o con un atto volontario di revoca dell' opposizione da parte di colui, che l' ha formata (457). Nel primo caso è necessario, che la sentenza abbia acquistata la forza di cosa giudicata (458): nel se-

(457) Artic. 69. delle leggi civili.

(458) In quali modi una sentenza acquista la forza di cosa giudicata? A bene intendere ciò, convien sapere, che, secondo le leggi in vigore; 1. ogni giudizio dee avere due gradi di giurisdizione, tranne i casi di eccezione per alcune sentenze de'regj giudici di circondario, e de'tribunali di commercio. 2. Che di questi due gradi sul giudizio di opposizione, uno si esperimenta innanzi al tribunal civile, e l'altro presso la corrispondente gran corte civile; 3. che il ricorso per annullamento presso la suprema corte di giustizia non costituisce un terzo grado di giurisdizione, ma l'esperimento di un rimedio estraordinario; 4. Che in ogni giudizio vi possono essere sentenze contraddittorie, e sentenze contumaciali; 5. Che sentenze contraddittorie sieno quelle, che sono profferite dietro la comparsa dei patrocinatori all' udienza del tribunale, o della gran corte civile; 6. Che sentenze contumaciali sieno quelle, che sono state profferite dietro la comparsa del patrocinatore di una sola delle parti all' udienza; 7.

condo caso poi è necessario, che l'atto sia au-

---

Che avverso la sentenza contumaciale compete il rimedio dell' opposizione; 8. Che il termine a fare uso di questo rimedio è di giorni otto, se la parte contumace ha patrocinatore in causa, e se ne è privo sino al momento della esecuzione dalla sentenza; 9. Che se il contumace ha prodotto l' opposizione, e la causa si riproduce all'udienza per una seconda volta in sua contumacia, la sentenza, che profferisce il tribunale non è più suscettibile del rimedio dell'opposizione, ma solamente dell' appello, o del ricorso per annullamento, secondo i diversi casi; 10. Che lo stesso abbia luogo, se non comparisce all' udienza il patrocinatore della parte, che fu presente all'epoca, in cui ebbe luogo la prima sentenza contumaciale. 11. Che se vi sono più parti in giudizio, ed una, o più di esse non comparisce all' udienza, non ha luogo sentenza contumaciale, ma bensì sentenza di riunione di contumacia, il di cui effetto è, che nel giorno disegnato dal tribunale, la causa è portata all' udienza, e la sentenza, ch' è profferita, ha gli effetti di una sentenza contradittoria; 12. Che avverso le sentenze contradittorie, o contumaciali, per le quali sia scorso il termine dell' opposizione, qualora sieno profferite nel primo grado di giurisdizione, compete il rimedio dell'appello; 13. Che il termine ad appellare è di tre mesi dal giorno dell' intimazione per le sentenze contradittorie, e, che per le sentenze contumaciali questo termine ad appellare decorre dal giorno, in cui è scaduto il termine per l' opposizione; 14. Che avverso le sentenze contradittorie, o contumaciali, per le quali sia scorso il termine della opposizione, profferite nel secondo grado di

tentico, cioè, passato avanti notajo, e con mi-

---

giurisdizione, compete il ricorso per annullamento presso la suprema corte di giustizia; 15. Che il termine a produrre il ricorso per annullamento è di tre mesi dal giorno della intimazione per le sentenze contradittorie, e che per le sentenze contumaciali questo termine decorre dal giorno, in cui scade il termine dell'opposizione: 16. Che il ricorso per annullamento in generale non sospende l'esecuzione della sentenza, o della decisione impugnata, ma solo ne' casi, ne' quali l'esecuzione, che si dasse alle sentenze impugnate contenesse un fatto irretrattabile; 17. Che nei giudizj di opposizione al matrimonio, il ricorso per annullamento sospende l'esecuzione della sentenza impugnata; 18. Che la sentenza impugnata acquista la forza di cosa giudicata in tutta la sua estensione, allorchè la corte suprema rigetta il ricorso prodotto avverso la medesima; 19. Che qualora la corte suprema accolga il ricorso, ed annulli la sentenza impugnata, questa si ha come non avvenuta, convien trattare un'altra volta la causa innanzi a quel tribunale, o gran corte, cui sarà rinviata dalla corte suprema, e seguire un altra volta tutti gli stadj del giudizio; 20. Che per le sentenze contumaciali non si potrà usare del rimedio dell'appello, se tuttavia compete quello della opposizione; 21. Che non possa sperimentarsi il ricorso per annullamento presso la corte suprema di giustizia avverso le sentenza, per le quali compete il rimedio dell'appello o dell'opposizione. 22. Che una delle parti contendenti, qualora non ha fatto uso dell'appello avverso una sentenza profferita nel primo grado di giurisdizione, non può avvalersi del ricorso per annullamento; 23. Che i termini ad opporsi,

nuta: uno scritto privato non pare, che possa essere sufficiente (459).

Sia che l' opposizione sia tolta con una sentenza, o con un atto volontario, dee sempre essere rimessa all' ufiziale dello stato civile copia legale di un tale atto (460). L' ufiziale allighera questa spedizione al registro dello stato civile ai termini della legge (461), ed in margine della inscrizione delle opposizioni, farà menzione dei giudicati, o degli atti della inibizione tolta (462). Vedete il modello 55.

---

appellare, ec. ec. non decorrono, che dal giorno della intimazione alla parte personalmente, o al suo domicilio della sentenza in quistione; 24. Che una delle parti contendenti possa rinunziare ai gravami, che la legge gli accorda, e prima e dopo di averli prodotti.

Nell' applicazione di questi principj, noi avremo il mezzo sicuro e facile di conoscere, se una sentenza sia passata in giudicato, o no.

(459) La legge prescrive all' ufiziale dello stato civile di far menzione al margine dell' atto, ove sono scritte le opposizioni, del giudicato o dell' atto, che la distrugge, di cui gli sarà stata rimessa *la spedizione*. Or niuno può far la spedizione di uno atto sotto privata soscrizione, a menocchè lo scritto non sia stato depositato presso un notajo, o qualunque altra persona, cui la legge dia questa facoltà.

(460) Artic. 69. delle leggi civili.

(461) Artic. 46. ibidem.

(462) Artic. 69. ibidem.

Pria di dar termine a questa Sezione ci piace di manifestare alcune idee su di una questione interessante, e che da vicino riguarda gli ufiziali dello stato civile. La quistione è, se il Ministero pubblico possa formare opposizione ad un matrimonio, principalmente nel caso, in cui la violazione dell'impedimento, sul quale sarebbe fondata l'opposizione, diviene un delitto, come nel caso di poligamia.

Alcuni han pensato per l'affermativa sulla considerazione, che val meglio prevenire i delitti, che lasciarli commettere, e quindi punirli. Un tribunale, hanno essi detto, potrebbe mai rigettar le opposizioni del Ministero pubblico fondate, a ragion d'esempio, sul motivo che uno dei futuri sposi, è affine in primo grado coll'altro.

Noi però pensiamo, che le leggi non abbiamo accordato al Ministero pubblico il dritto di formare opposizione ai matrimonj. Lo spirito, e la lettera della legge depongono in favore di questa nostra opinione. Ciò ha potuto forse aver luogo, giacchè i Regj procuratori possono, anzi debbono, del pari che qualunque altra persona, denunziare all'ufiziale dello stato civile gl'impedimenti, che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio progettato, e che questo ufiziale dee ricusare di ricevere la solenne promessa del matrimonio quando ha piena conoscenza dell'esistenza dell'impedimento. La

legge pronunzia contro di esso multe, ed anche pene maggiori come la prigionia, ec. ec. (463); allorchè avendo conoscenza degl' impedimenti, egli riceve le solenne promesse di matrimonio senza che le condizioni prescritte per celebrarle sieno state osservate. Se non è stata pronunziata alcuna pena contra di esso negli altri casi è per lo motivo, che ha potuto ignorare gl' impedimenti. Ma se li ha conosciuti, se gli sono stati denunziati, e se gli sono stati rimessi gli atti necessarj per provarli, sembra chiaro, ch'egli dee negare di ricevere la solenne promessa di matrimonio, e, celebrandola, si esporrebbe per lo meno alla censura, giacchè ogni uomo pubblico deve impedire la violazion della legge in tutto ciò, che concerne le funzioni, delle quali è rivestito. Così, a ragion d'esempio, quantunque niuno, ad eccezione degli ascendenti, che sono dispensati di motivare la loro opposizione, possa fondarne una sull' inadempimento del termine di dieci mesi per la vedova dopo lo scioglimento di un primo matrimonio, se la pruova dell'esistenza di questo impedimento è rimessa all'ufiziale pubblico da qualunque persona, sia anche estranea alla famiglia, egli dee negarsi alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio. Vi ha dunque,

(463) Leggi penali, ed articoli 170, 171, ed altri delle leggi civili.

oltre al mezzo dell' opposizione accordata ad un picciòl numero di persone per impedire un matrimonio illegale, anche quello di rimettere all' ufiziale dello stato civile la prova dell' esistenza di un impedimento legale.

Vedete i modelli 56. 57. e 58. per gli atti del giudizio di opposizione.

## SEZIONE VII.

### *Dell' impedimento risultante da alcune condanne a pene criminali.*

Poc' anzi abbiamo osservato, che, secondo le novelle leggi penali, le pene criminali, oltre alla morte, sono:

1.° l' ergastolo;
2.° i ferri;
3.° la reclusione;
4.° la relegazione;
5.° l' esilio dal regno.
6.° la interdizione patrimoniale (464).

L' individuo condannato ad una delle pene segnate coi numeri 1. 2., e 3. durante il corso di esse, non è già incapace a contrarre matri-

(464) Artic. 3 delle leggi penali.

monio, ma solamente impedito a celebrarlo (465). I doveri del matrimonio: che dee adempire, della vita comune colla moglie, della protezione di costei, della educazione della prole, ec. sono incompatibili collo stato della sua condanna, e non possono esserne in menoma parte eseguiti. Sarebbe strana cosa permettergli il matrimonio, e proibirgliene l'adempimento.

Queste circostanze non concorrono nelle altre pene, e quindi non vi ha luogo allo stesso impedimento. L'uomo condannato a qualsivoglia delle altre pene criminali conserva abbastanza di libertà per adempire ai doveri dello stato conjugale.

L'impedimento testè enunciato non è però assoluto, e può essere tolto per mezzo di una dispensa, allorchè una causa grave esige, che l'uomo condannato contragga matrimonio (466), come, a ragion d'esempio, se avesse procreato dei figli colla donna, che intende sposare, se si trovasse in pericolo di morte, e per motivi plausibili credesse di dovere contrarre matrimonio.

Tutto ciò si applica ancora ai disertori con-

(465) Ministeriale del 1 agosto 1818 al regio proccuratore del tribunal civile di Catanzaro. } Ministero di grazia e giustizia.

(466) Ibidem.

*

dannati ai pubblici lavori, o al trascino della palla (467).

L' ufiziale dello stato civile dunque non dee prestarsi a ricevere la solenne promessa di matrimonio di un uomo condannato ad una delle indicate pene durante il di loro corso, qualora non gli sia presentato il corrispondente permesso rilasciato dall' Autorità competente, e munito delle forme legali.

## SEZIONE VIII.

*Mancanza di consenso del Comando Supremo dell'Armata, o della Real Segreteria di Stato di marina al matrimonio de' rispettivi uffiziali in attività di servizio, o del Consiglio di Amministrazione del Reggimento al matrimonio de' bassi ufiziali, e soldati.*

Il decoro della milizia, e la disciplina, che, in essa dee necessariamente aver luogo, non permettono, che tutti coloro, i quali vestono la nobile divisa di militare (468) possano indistin-

(467) Circolare de' 25 dicembre 1811 a' regj proccuratori de' tribunali civili. } Ministero di grazia e giustizia.

(468) Giova di far conoscere qual sia la definizione, che lo statuto penale militare da del *militare*. Ivi è così detto:

tamente, e liberamente contrarre matrimonio.

La legge ha sentito la forza di questo principio, e quindi ha disposto, che niun militare

---

Art. 74. Le persone miltari, che pe' reati militari, a' termini dell' art. 62 vengono sottoposte alla propria giurisdizione, sono le seguenti:

1.° tutti gl' individui dell' armata di linea di qualunque grado, sia di fanteria, sia di cavalleria, sia della gentarmeria reale, sia degli alabardieri, sia di altro corpo o arma.

2.° gl' impiegati della real segreteria di guerra, e del supremo comando militare:

3.° i commissarj ordinatori, i commissarj di guerra, ed i loro aggiunti:

4.° i chirurgi de' corpi, i chirurgi, i medici, e gl' infermieri degli ospedali militari permanenti.

75. In tempo di guerra, quando l'armata, o un corpo di essa è in marcia o in accantonamento; ed anche in tempo di pace, quando è formato un campo per oggetto d' istruzione, e l' armata, o un corpo di essa si trova ivi accampata, sono considerati come militari, per ciò che riguarda la giurisdizione militare, i seguenti individui:

1.° gl' impiegati della tesoreria, i segretarj, ed i commessi delle amministrazioni militari, che seguono la truppa nella marcia, nell' accantonamento o nel campo:

2.° i vetturali, mulattieri, carrettieri, condottieri di carriaggi impiegati al trasporto dell' artiglieria, munizioni, viveri e foraggi della truppa, che si trova in

dell'armata di terra e di mare, di qualunque grado può contrarre matrimonio, senza che ne abbia chiesta ed ottenuta la dispensa (469).

Il permesso a contrarre matrimonio è dato dal consiglio di amministrazione del reggimento pei soldati e sotto ufiziali; dal Comando supremo, o dalla Real segreteria di stato di marina per gli ufiziali sino al grado di capitano, secondo che appartengono all' armata di terra, o a quella di mare; e dal Re direttamente pei gradi superiori (470).

Questo impedimento è solamente proibitivo. Il matrimonio contratto in disprezzo di questa legge è valido. Gli ufiziali contravventori ad essa incorrono però nella destituzione, e nella

---

marcia, nell' accantonamento o nel campo, o impiegati nella provvista delle piazze in istato di assedio;

3.° i guarda-magazzini di artiglieria, e quelli di artiglieria, e quelli di viveri e foraggi per le distribuzioni alla truppa, che si trova in marcia, nell'accantonamento, o nel campo:

4.° gl' incaricati delle requisizioni e delle contribuzioni militari pel servizio, e per la provvisione della truppa in marcia, nell' accantonamento ó nel campo:

5.° gli artefici, operaj, vivandieri, munizionieri presso la truppa in marcia, nell' accantonamento o nel campo.

(469) Artic. 1. del decreto de' 10 dicembre 1808.

(470) Artic. 5. ibidem.

perdita dei loro diritti tanto per essi, che per le loro vedove, e figli, a qualunque pensione, o ricompensa militare (471).

Il divieto di contrarre matrimonio si estende ancora a tutti i militari del disciolto esercito, ancorchè appartenenti alle classi non ancora richiamate (472). Esso però non riguardando, che i militari appartenenti ai varii corpi dell' armata (473), non è applicabile:

1.° Ai refrattarj, che giammai han fatto parte di alcun reggimento:

2.° A quelli, che non fecero parte dell'esercito disciolto; ma che erano inclusi nelle passate leve, e coscrizioni, oppure notati per rimpiazzo della coscrizione dell' anno 1810, nè ai coscritti, che nei tempi scorsi somministrarono il cambio, ed ottennero il corrispondente congedo (474):

3.° Ai sotto offiziali, e soldati licenziati. Questi possono contrarre matrimonio, purchè

---

(471) Decreto de' 10 dicembre 1808.

(472) Circolare de' 23 dicembre 1815 a' regj proccuratori de' tribunali civili. } Ministero di grazia e giustizia.

(473) Decisione del Supremo consiglio di guerra de' 6 settembre 1815.

(474) Circolare de' 17 febbrajo 1816 a' regj proccuratori de' tribunali civili. } Ministero di grazia e giustizia.

presentino il congedo spedito nelle forme regolari (475).

Gli ufiziali, i quali godono del semplice onore dell' uniforme non sono soggetti, allorchè vogliono maritarsi, alle condizioni richieste per gli altri militari, nè tenuti a dimandare la real licenza agli sponsali. Essi debbono solamente presentare all' ufiziale dello stato civile un certificato del Supremo comando, o della real segreteria di stato di marina, d' onde costa, che il contraente non gode, che il semplice onore dell' uniforme (476).

Affin di assicurare vieppiù le disposizioni or' ora indicate, è stabilito.

1.° Che ogni ufiziale dello stato civile, il quale, non ignorando la condizione del contraente, avrà celebrato la solenne promessa di matrimonio di un ufiziale, sotto ufiziale, o soldato in attività di servizio senza le debite licenze, o che avrà trascurato di unirle all'atto del matrimonio, sarà destituito dalle sue funzioni (477).

2.° Che gli ufiziali dello stato civile sono autorizzati ad esigere, in caso di dubbio, una

---

(475) Circolare de' 28. settembre 1816 a' regj procuratori dei tribunali civili. } Ministero di grazia e giustizia.

(476) Circolare dei 20. luglio 1819 ai regj procuratori dei tribunali civili } Idem.

(477) Artic. 1. del decreto de' 25. gennajo 1811.

dichiarazione dall' ascendente, o dai testimonj, che intervengono all' atto, di non essere a loro notizia, che il contraente sia addetto ad alcun corpo di armata sia di terra, sia di mare. (478).

3.º Che le persone nominate nel numero precedente, che facessero una dichiarazione falsa, saranno soggette ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cinquanta, oltre alle pene, che possono per legge competere (479).

4.º Che il tribunal civile della provincia, debba procedere alla inflizione della multa indicata nel numero precedente sulla denuncia delle parti interessate, e ad istanza del pubblico ministero (480).

---

(478) Artic. 2. del decreto de' 25 gennajo 1811.
(479) Artic. 3. ibidem.
(480) Artic. 4. ibidem.

## SEZIONE IX.

*Legame di voto solenne o degli ordini sacri.*

Le leggi canoniche proibiscono il matrimonio alle persone legate con voto solenne di celibato, ed a quelle che sono ordinate in *sacris.* Il matrimonio dei sacerdoti, dei diaconi, e suddiaconi, è nullo (481).

Le nostre leggi civili uniformi in questa parte al diritto canonico, contengono la medesima proibizione (482).

## SEZIONE X.

*Esistenza della tutela, o pendenza di un rendimento de' conti di essa.*

Provvida sempre la legge ha collocato gl' interessi, e le persone dei minori sotto la custodia dei tribunali civili. Essa ha temuto principalmente, che, in fatto di matrimonio, i tutori esercitar potessero una perniciosa influenza

---

(481) Van -- Espen, tom. 1. pagina 581., e tutti canonisti.

(482) Artic. 162. delle leggi civili

su i loro pupilli; e quindi è vietato il matrimonio tra il tutore e i figliuoli di lui, ed il minore, o la minore finchè dura la tutela, o non sieno stati resi i conti ad essa appartenenti (483).

Ma questa proibizione non è assoluta. Possono qualche volta essere ancora vantaggiosi ai minori o alle minori i matrimonj coi tutori o coi figli di costoro: circostanze particolari di famiglia possono altamente reclamare queste unioni. Affin di conciliare non però la libertà individuale de' minori coi loro interessi, la legge costante sempre nel provvedere al loro bene, ha imposto a' tribunali la cura di riconoscere, se a' medesimi convenga, o no la celebrazione di tali matrimonj (484). I tribunali non possono pronunziarsi nel soggetto caso senza una grande cognizione di causa, e debbono necessariamente sentire il ministero pubblico (485). L' approvazione del tribunale dee sempre precedere la celebrazione del matrimonio (486).

Ma ciò non basta: ad assicurare vieppiù gl' interessi de' minori, è stabilito altresì, che

(483) Artic. 157. delle leggi civili.
(484) Ibidem.
(485) Ibidem.
(486) Ibidem.

una tale approvazione non debba affatto derogare alla necessità del consenso del consiglio di famiglia prescrito dalla legge pei matrimonj degl' individui, che privi di padre, madre, ed avo paterno, non sono ancora giunti all'età di ventuno anni compiti (487).

## SEZIONE XI.

### *Del termine, che deve osservare la donna tra lo scioglimento di un matrimonio, e la celebrazione dell altro.*

La vedova non può contrarre un secondo matrimonio, se non sieno scorsi dieci mesi dalla morte del marito (488), qualora in quest' intervallo non abbia partorito (489).

Nulla di più giusto, e di più saggio. Questa disposizione, che trovasi ripetita in tutte le legislazioni antiche, e moderne, serve ad evitare la *confusione del sangue*, ed allontana il rischio d' introdurre eredi estranei nel seno di una famiglia. Una vedova dunque, allorchè si presenta all'uffiziale dello stato civile, affin di procedere

---

(487) Artic. 157. delle leggi civili.
(488) Artic. 156. ibidem.
(489) ibidem.

alla solenne promessa del maimonio, dee giustificare a questo funzionario che il marito sia morto da più di dieci esi, o che essa abbia partorito in questo tervallo. Questa pruova dee eseguirsi per meo degli estratti dei registri dello stato civile.

L' ufiziale dello stato civil non dee, con importuna condiscendenza, spensare la vedova dall' adempimento di qsto dovere. Egli è punito col primo al secon grado di prigionia, e con un' ammend non maggiore di ducati cinquanta, allorchriceve la solenne promessa di matrimonio dna vedova prima del termine di sopra indito (490). Questa pena però non gli è appabile, che nel solo caso di negligenza, o i mancanza di precauzione: essa sarebbe piùrave, quando collusione avesse avuto luogo a l'ufiziale dello stato civile, e la vedova (491

Ma la vedova, la quale prode alla solenne promessa del secondo matrimio prima del termine stabilito è ella sogget ad alcuna pena? La promessa è validamen data, o no?

La legge, egli è vero, non harticolarmente pronunziata alcuna pena contro vedova, che viola il precetto, di cui abbia fatto parola.

---

(490) Leggi penali.
(491) Ibidem.

Ma questa impunità, secondo il nostro modo di vedere, non può, nè dee estendersi al caso, in cui la vedova fosse complice dell' ufiziale dello stato civile. Ove ciò avvenga, è soggetta alle medesime pene, che sono comminate contra l'ufiziale pubblico, dappoichè, in giurisprudenza criminale è costante, che il complice è punito al pari dell' autore principale del delitto o misfatto (492). D' altronde vi sarebbe in questo caso manifesta violazion di giustizia, quando alla vedova non fosse anche applicata la sanzione penale. E' in grazia di lei in fatti, e per sua causa, che la legge è stata conculcata e l' ufiziale pubblico ha tradito i suoi doveri.

Per ciò, che concerne la promessa di matrimonio, alcuni han pensato, che vi fosse luogo a pronunziarne la nullità. Eglino perciò osservano, che la legge (493), di cui é disputa, è conceputa in termini proibitivi, e che le leggi proibitive traggono seco loro la nullità degli atti fatti in disprezzo del divieto.

Altri poi, e con maggior fondamento, non veggono nel divieto di questa legge, che un impedimento proibitivo, e non già dirimente. In sostegno di quest' opinione, essi avvertono,

(492) Leggi penali.
(493) Artic. 15[illegible] delle leggi civili.

che la nullità non è sempre la conseguenza necessaria delle leggi proibitive ; e che nella presente specie la nullità non solo non è nella lettera della legge, ma che sarebbe ancora al di là della contravvenzione ad una semplice legge di precauzione.

# PARTE SECONDA

## *Delle formalità relative alla solenne promessa di celebrarsi il matrimonio.*

Importa alla società, che il consenso degli sposi sia dato in una forma solenne, e regolare.

Il matrimonio sottopone i conjugi a grandi obligazioni e verso di loro stessi, ed in favor di coloro, a' quali daranno un giorno l' esistenza.

Da ciò la necessità di poter conoscere quali sieno le persone, che all'adempimento di queste interessanti obbligazioni son tenute.

Le unioni vaghe, ed incerte son poco favorevoli alla propagazione, dappoichè compromettono i costumi, e la sorgente costituiscono d' immensi disordini. Chi potrebbe mai garentire la sicurezza dei matrimonj, se celebrati oscuramente, e senza precauzioni legali, rassomigliassero mai a quelle unioni passaggierè e fugitive, che prodotte dal piacere, han termine col piacere istesso?

In fine la società contrae ancora de' doveri verso gli sposi. Essa dee non solo rispettarne la sacra unione, ma proteggerla ancora, e garantirla continuamente da qualunque attentato.

Tutte queste importanti considerazioni han dato origine allo stabilimento di alcune forma-

lità atte a fissare la certezza de' matrimonj, e dar loro il maggior grado di pubblicità.

Le attuali nostre leggi civili distinguono nel matrimonio, secondochè abbiamo osservato nel principio di questo capitolo, la promessa solenne, di matrimonio dalla celebrazione effettiva di esso. La solenne promessa costituisce il fatto iniziatore del matrimonio, e dee aver luogo innanzi all' ufiziale dello stato civile: la celebrazione poi del matrimonio dee necessariamente succedere innanzi alla Chiesa secondo le prescrizioni de' Sacri canoni. Le formalità dunque stabilite nel soggetto caso han rapporto o alla solenne promessa del matrimonio, o alla celebrazione dello stesso, le quali cose debbono insieme concerrere per rendere legittimo il matrimonio (494).

Non dimentichi del fine principale, cui è diretto questo nostro lavoro, ci occuparemo solamente di spiegare le formalità prescritte per la promessa solenne del matrimonio.

Queste formalità sono di due specie. Alcune debbono precederla, ed altre accompagnarla. Noi ne presenteremo lo sviluppo nelle due seguenti sezioni.

Mostreremo in una terza sezione quali sieno

---

(494) Artic. 69. 81, e 189. delle leggi civili.

le formalità, che conviene adempire pei matrimonj celebrati in paese straniero.

## SEZIONE I.

### *Delle formalità, che precedono la solenne promessa di matrimonio.*

Queste formalità sono:

1. La notificazione della solenne promessa di matrimonio:

2. La esibizion delle carte, che sono richieste dalla legge.

## §. I.

### *Della notificazione della solenne promessa di matrimonio.*

Un matrimonio non è solamente l'affare dei due individui, che lo contraggono: interessa le loro famiglie, e la società intera: è suscettibile di opposizioni, e d'impedimenti: dee in fine trarre seco un possesso pubblico dello stato di sposo. E' dunque necessario, che sia conosciuto, e che lo sia prima di essere celebrato, onde eluse non sieno le qualità, e le condizioni prescritte dalla legge pei matrimonj. Ecco l'oggetto della *notificazione*:

essa è un avvertimento pubblico del nodo, che vanno a stringere i futuri sposi.

Pria non però di far conoscere le forme, secondo le quali dee aver luogo la notificazione, gioverà avvertire:

1.° Che l' ufiziale dello stato civile non dee procedere all' affission della notificazione, che a richiesta delle parti contraenti, e giammai di officio (495). Negli atti, che alla sua competenza appartengono, egli non ha, che un ministero passivo ad esercitare.

2.° Che i futuri sposi non sono obbligati di presentarsi personalmente innanzi all' ufiziale dello stato civile per richiedere l' affission della notificazione. Qualunque individuo può richiederla da parte loro, nè occorre per ciò una procura speciale. Le notizie delle quali è latore (496) giustificano abbastanza, ch'egli effettivamente ha ricevuta da' futuri sposi la commissione di richiedere la notificazione.

3.° Che prima dell'affission della notificazione i futuri sposi non debbono presentarsi innanzi all' ufiziale dello stato civile, nè darsi al cospetto di questo funzionario scambievole parola di voler celebrare tra esso loro solenne promessa di matrimonio (497). Non vi è alcuna

(495) Artic. 68. delle leggi civili.

(496) Vedremo or ora quali sieno queste notizie.

(497) Circolare de' 26 maggio 1813 ai regj proccuratori dei tribunali civili. } Ministero di grazia e giustizia.

legge, che a ciò obblighi i futuri sposi, e quindi non conviene dar luogo ad atti, che non sono prescritti.

4.° Che i futuri sposi o direttamente o per mezzo di altra persona nel richiedere la notificazione del loro matrimonio, debbano dare all' ufiziale dello stato civile tutte le notizie necessarie per redigere l' atto di notificazione. Queste notizie sono quelle, che si veggono esposte nell' atto di affissione della notificazione (498).

5.° Che l'ufiziale dello stato civile debba procedere all' affission della notificazione, appenacchè gliene vien fatta la richiesta. Egli non dee fare alcun esame preventivo, se ne' contraenti concorrano tutte le qualità richieste dalla legge per potere contrarre validamente matrimonio, e se adempiuto abbiano alle condizioni da essa stabilite. Questa opinione garentita dal favore, che a' matrimonj è dovuto, non può nella menoma parte alterare l' esatto adempimento della legge, dappoichè le parti interessate ad impedire la celebrazione del matrimonio possono, sempre che il vogliano, avvalersi del mezzo della opposizione.

Ma se prima del giorno destinato alla solenne promessa di matrimonio l' ufiziale dello

---

(498) Vedete la pagina 278.

stato civile non dee dar luogo ad alcuno esame preventivo, crediamo però, che suo indispensabile dovere sia di avvertire le parti, secondo le circostanze, della necessità, in cui sono, di far notificare la solenne promessa di matrimonio in diversi comuni, indicar loro le persone, delle quali è necessario il consenso, o il consiglio, se sono vive, o, in caso di morte, far loro conoscere la specie ed il numero de' certificati, che debbono presentare, mostrar loro tra gli ascendenti quegli, che è chiamato dalla legge per assumere le veci del padre, o della madre trapassata ec. Non si deve attendere il momento della solennità per dare queste istruzioni. È sconvenevole all' ufiziale dello stato civile di non prevenire gli sposi delle obligazioni, che debbono adempire, che nel giorno istesso della solenne promessa di matrimonio. Allorchè son fatti tutti gli apparecchi per questa festa di famiglia, allorchè sono avvisati tutti quelli, che debbono concorrervi, o prendervi parte, il ritardo che cagiona l' omissione di una formalità, o la mancanza di una carta, ch' è indispensabile di presentare, pregiudica agli sposi, ed ai loro parenti, li affligge tutti, e rende dolorosa, e molesta una misura di precauzione, che la legge ha solamente introdotta per vantaggio di coloro, che si uniscono in matrimonio.

Premesse tali cose, vediamo ora in qual mo-

do, ed in quali luoghi dee seguire la notificazione. Tutto è disposto nella legge con una prudenza, e con una saviezza veramente ammirabile. Essa prescrive, che prima della celebrazione del matrimonio debba essere affissa sulla porta della casa del comune una notificazione, nella quale debbono essere indicati:

1.° I nomi, i cognomi, le professioni, ed i domicilj de' futuri sposi.

2.° La loro qualità di maggiori, o di minori.

3.° Il progetto di matrimonio, che vi ha tra esso-loro.

4.° I nomi, i cognomi, le professioni, ed i domicilj dei genitori dei futuri sposi (499). Vedete i modelli 59, e 60.

Tutte queste indicazioni sono necessarie, onde niuno equivocar possa sulla identità dei futuri sposi, ed abbia così l'agio di far valere, se mai gli compete, il diritto di opposizione al matrimonio.

La legge volendo sempreppiù assicurare l' esatto adempimento de' suoi precetti, ha sentito il bisogno di favorire il principio della pubblicità, e quindi ha disposto, che l' affission della notificazione sia fatta in giorno di domenica (500). In questo giorno i cittadini

(499) Artic. 68. delle leggi civili.
(500) ibidem.

scevri dallo loro giornaliere occupazioni, possono con maggiore facilità avvertire gli avvenimenti, che succedonò nel loro comune, e la notificazione può veramente avere tutti gli effetti della pubblicità. Ma questa pubblicità non dev' essere fugace e passeggiera; ma, direm così, permanente, ed atta ad essere da tutti conosciuta. È perciò stabilito, che la notificazione debba rimanere affissa sulla porta della casa del comune per lo corso di quindici giorni in guisa, che ricada l' ultimo giorno del termine parimente di domenica (501).

Vi ha non però un caso, in cui l'affissione dee succedere per un tempo minore di quindici giorni. Esso è quello, in cui il Re, per giuste cause, dispensa al tempo prescritto per la notificazione (502). Ove ciò avvenga, la notificazione può rimanere, per dir così, affissa alla porta della casa comunale anche per lo spazio di poche ore.

Uopo è però, che l' uffiziale dello stato civile prenda gli espedienti opportuni, onde non sia strappato, o portato via un tale affisso. Se è semplicemente attaccato al muro, può esserne facilmente staccato: i venti, la pioggia, la mano dell' uomo possono farlo

---

(501) Artic. 178. delle leggi civili.
(502) ibidem.

sparire. Non sarebbe forse utile la precauzione di far collocare innanzi alla porta della casa comunale dei quadri corredati di retina di ferro, e chiusi? Questo è il mezzo più acconcio a conservare gli affissi delle notificazioni, le quali si trovano così fuori di ogni pericolo.

Ma non bastava, che la notificazione fosse stata affissa: era anche necessario, che il fatto dell' affissione fosse legalmente attestato. Quindi è, che scorso il termine di quindici giorni, e nel caso di dispensa del Re, de' giorni pe' quali la medesima non è stata accordata, a contare da quello, in cui ha avuto luogo l' affisso della notificazione, l' ufiziale dello stato civile deve redigere un atto, in cui sarà inserito:

1.° La notificazione da parola a parola:

2.° Vi attesterà di essere stata fatta l' affissione in tal giorno, mese, ed anno:

3.° Che siano scorsi i quindici giorni prescritti dalla legge (503); e nel caso di dispensa accondata dal Re al tempo stabilito per la notificazione, che sieno scorsi i giorni, pe' quali non vi è stata dispensa (504). Vedete i modelli 61, e 62.

---

(503) Artic. 68. delle leggi civili.

(504) Così se di quindici giorni richiesti per l' affission della notificazione, il Re ne abbia dispensati solamente dieci, l' ufiziale dello stato civile attesterà che sieno scorsi i cinque giorni dell' affissione, e nel-

Ad assicurare sempre più l'esistenza di questo atto, e prescritto, che lo stesso debba essere inscritto sul registro delle notificazioni (505), di cui abbiam parlato nella sezione prima del primo capitolo (506).

Oltre a questo atto noi però crediamo, che l'ufiziale dello stato civile debba altresì nel momento istesso, in cui procede all'affission della notificazione, segnare un tale fatto per memoria sul registro delle notificazioni. Vedete il modello 63.

Senza questa precauzione qual mezzo sicuro vi sarebbe mai prima della scadenza de'quindici giorni per provare, che l'atto di notificazione sia stato affisso, o che il sia stato piuttosto in tale, che tale altro giorno? Non converrebbe forse rimettersi interamente all'attestato dell'ufiziale dello stato civile? questo funzionario non potrebbe forse abusare di questa fiducia, che la legge ha in lui riposta? Non potrebbe mancar di vita durante il corso dè quindici giorni?

Noi ci confermiamo tantoppiù in questa idea, allorchè osserviamo le disposizioni, che la legge ha stabilito per le opposizioni. Non dee forse esser fatta menzione delle opposizioni sul registro delle notificazioni? questa menzione

---

l'atto di notificazione farà menzione della dispensa accordata da S. M.

(505) Artic. 68. delle leggi civili.

(506) Vedete la pagina 38 di questa operetta.

non è forse destinata a ricordare all' ufiziale dello stato civile, ch' esiste impedimento alla celebrazione del matrimonio? L' opposizione potendo esser fatta prima della scadenza de' quindici giorni destinati all' affission della notificazione, in margine di quale atto di notificazione potrebbe farsi sommaria menzione della medesima?

Il fine, cui è particolarmente diretta la notificazione, è la pubblicazione della solenne promessa del matrimonio. Essa dunque deve essere affissa nella municipalità del luogo, ove ciascuno dei contraenti ha il suo domicilio (507); e quindi, allorchè gli sposi non sono domiciliati nel medesimo comune, l'ufiziale dello stato civile dee avvertirli di questa disposizione di legge. Egli non può ricevere la solenne promessa del matrimonio finchè non sia stato adempiuto a quest'obbligo. Sarebbe vizioso un tale atto celebrato tra persone domiciliate in due comuni diversi, qualora non si fossero eseguite le notificazioni, che in quello solamente, ove risiede uno degli sposi. Noi abbiamo notizia di una solenne promessa di matrimonio dichiarata nulla per altri motivi, ma che non si sarebbe contratta, se l'ufiziale dello stato civile avesse

(507) Artic. 176. delle leggi civili.

richiesto, che si fossero eseguite le notificazioni nei due domicilj degli sposi. L'ostacolo, che si opponeva al matrimonio, e che ne ha fatto pronunziare la nullità, avrebbe determinato l'ufiziale del domicilio dello sposo a non celebrare la solenne promessa di matrimonio, e quindi il di lei scioglimento non avrebbe portato l' afflizione in seno a due famiglie.

Abbiamo osservato poc' anzi, che la notificazione dee farsi nel luogo ove gli sposi hanno il loro domicilio. Ma quale sarà questo luogo? quali ne saranno i caratteri distintivi?

In generale per ciò, che all' esercizio de' diritti civili ha rapporto;

1.° il domicilio di qualunque nazionale è nel luogo, ove egli ha il suo principale stabilimento (508).

2.° Il cangiamento di domicilio segue colla traslazione effettiva dell' abitazione in un altro luogo, unita all' intenzione di fissarvi il proprio principale stabilimento (509).

3.° La prova dell'intenzione risulta da una espressa dichiarazione fatta così alla municipalità del luogo, che si abbandona, come a quella

---

(508) Artic. 107. delle leggi civili.
(509) Artic. 108. ibidem.

del luogo, dove si trasferisce il domicilio (510).

4.° In mancanza di dichiarazione espressa, la prova della intenzione dipende dalle circostanze (511).

5.° Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporaneo o rivocabile, conserva il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata una intenzione contraria (512).

6.° L' accettazione d' impieghi conferiti a vita porta l' immediata traslazione del domicilio dell' impiegato nel luogo, in cui deve esercitare l' impiego (513).

7.° La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre, della madre, o del tutore: il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore (514).

8.° I maggiori di età, che servono o lavorano abitualmente in casa altrui, hanno lo stesso domicilio delle persone, a cui servono, o in casa delle quali lavorano, qualora abitano con esse nella stessa casa (515).

---

(510) Artic. 109. delle leggi civili.
(511) Artic. 110. ibidem.
(512) Artic. 111. ibidem.
(513) Artic. 112. ibidem.
(514) Artic. 113. ibidem.
(515) Artic. 114. ibidem.

In fatto di matrimonio non però, e relativamente agli sposi, la parola *domicilio* non ha lo stesso significato, che ottiene negli altri affari della vita: indica una semplice *residenza*, e non la sede del principale stabilimento.

Partendo da questo principio la legge stabilisce, che il domicilio per ciò, che al matrimonio ha rapporto, si ha per istabilito con una abitazione continua per lo spazio di tre mesi nello stesso comune (516), anche quando non si avesse l'idea di fissarvi il proprio domicilio (517). Basta d'avervi fatto resi-

---

(516) Artic. 76. delle leggi civili.

(517) Conviene ben distinguere il domicilio relativamente ai dritti civili da quello, che è necessario per lo matrimonio.

Per acquistare il primo è sufficiente l'abitazione reale in un luogo coll'intenzione di fissar ivi il principale stabilimento ( art. 108. delle leggi civili ).

Una tale intenzione si manifesta, o con espressa dichiarazione, o dipende dalle circostanze ( art. 109. e 110. delle leggi civili ).

Ma per lo matrimonio è tutt'altro: le circostanze, le dichiarazioni non hanno alcuna forza: non vi è luogo da discutere circa l'intenzione, come nelle ordinarie quistioni di domicilio. È il fatto solo della dimora, che si tratta di contestare, ed al luogo della residenza cioè al luogo, ove le parti sono più conosciute, che debbono farsi le notificazioni.

denza senza interruzione sia a ragion dei proprj affari, sia per qualunque altro motivo. Il militare istesso, il quale dimora in guarnigione per tre mesi in un comune del regno, ha acquistato in esso il suo domicilio relativamente al matrimonio.

Ma se il domicilio, per ciò, che risguarda il matrimonio, si stabilisce col solo fatto della residenza, è però necessario, che questa residenza sia ancora *attuale*, ed *ultima*. Se un individuo dopo d' aver fatto residenza per tre mesi interi in uno stesso comune, ne parta per andare a risedere in un altro, nel quale abiti da poco tempo, non è già la precedente residenza, ch'egli ha abbandonata, quella, che dee considerarsi come il suo ultimo domicilio in rapporto al matrimonio, ma il suo vero domicilio, quello cioè in cui ha il suo principale stabilimento.

Se però il domicilio, di cui abbiamo poc'anzi fatto parola, è stabilito colla sola residenza di tre mesi, le notificazioni debbono anche essere fatte nella municipalità dell'ultimo domicilio (518), cioè del domicilio legale.

---

Quelli, che avessero interesse di opporsi al matrimonio, possono ben ignorare il domicilio dei futuri sposi: non sono però mai presunti d' ignorare il luogo della di loro residenza.

(518) Artic. 176. delle leggi civili.

Nell' applicazione di questi principj noi troviamo i motivi, che han fatto risolvere:

1.° Che per coloro i quali girano continuamente, e che non hanno alcun domicilio, o residenza fissa (519), la notificazione della promessa di celebrare il matrimonio dee aver luogo nel domicilio di origine, qualora manchi ogni altro domicilio legale (520).

2.° Che pei matrimonj dei redenti dalla schiavitù non è richiesto l' atto della notificazione nel luogo dell' ultima residenza degli sposi ( cioè in Barberia ); ma bensì nel solo comune, ove hanno il loro domicilio (521), dappoichè questo luogo non è l'attuale residenza, nè ha potuto mai formare il domicilio legale.

Ma vi ha dippiù: se le parti contraenti, o una di esse sono relativamente al matrimonio, sotto la potestà altrui, cioè se le donne non hanno compinto l'età di ventuno anni, e gli uomini quella di venticinque, allorchè il loro padre, madre, o avo paterno sono vivi, e di ventuno anni, allorchè ne sono privi, le notificazioni debbono essere fatte non solamente nelle loro

---

(519) Tali sono i così detti *zingari* ec. ec.

(520) Ministeriale de'30 agosto 1817 al regio proccuratore del tribunal civile di Potenza.

(521) Rescritto del dì 11 Gennajo 1817 al regio proccuratore del tribunal civile di Trani.

Ministero di grazia, e giustizia.

rispettive municipalità (522); ma ancora nella municipalità del domicilio legale di coloro, sotto la cui potestà esse si trovano cioè al domicilio degli ascendenti il di cui consenso è necessario per lo matrimonio; e se alcun ascendente non esiste, al domicilio del tutore. Questa notificazione nel domicilio di coloro, sotto la potestà dei quali sono gli sposi, o uno di essi, avvegnacchè non sia letteramente richiesta dall' attuale nostra legge civile, pure a noi sembra, che sia virtualmente nello spirito di essa, dappoichè assicura sempre più la pubblicità del matrimonio, ne impedisce la clandestinità, ed avvalora quell'autorità, che in fatto di matrimonio è data agli ascendenti, ed al consiglio di famiglia (523).

La legge intenta sempre a prevenire la nullità di matrimonio ha voluto non solamente, che la promessa solenne di esso fosse preceduta da una notificazione, ma ancora, che questa promessa non potesse essere ricevuta prima del quarto giorno da che sarà seguita la notificazione, non compreso il giorno della medesima (524). Così un matrimonio di cui la

(522) Officio del ministero di giustizia de' 24 giugno 1812 al ministero degli affari interni, ed al regio procuratore del tribunal civile di Napoli.

(523) Artic. 163, e 174. delle leggi civili.

(524) Artic. 77. ibidem.

notificazione, fosse stata fatta la domenica quattro marzo 1819 non potrebbe essere celebrato più presto, che nel giorno otto.

Il matrimonio, allorchè non è stato effettuato nell' anno da computarsi dalla scadenza del termine dell'affissione, non può essere più celebrato, che dopo di essersi fatta una novella notificazione, e nella forma di sopra indicata (525). Si è voluto, che la notificazione non avesse valore, che pel corso di un anno solo, affinchè niuno profittar potesse scandalosamente di notificazioni di vecchia data, e non eludesse così quelle opposizioni, di cui la causa fosse posteriore. Una novella notificazione è necessaria anche quando niuna opposizione ha avuto luogo alla prima.

Può esistere qualche imperiosa circostanza, la quale non permetta di attendere il termine stabilito dalla legge per la notificazione: tale è il caso del matrimonio in *extremis*, di un militare, di un ambasciatore, o di altro funzionario obbligato a partire immediatamente, mentre è prossimo a maritarsi. La legge, la la quale non ha nè occhi, nè orecchie, deve essere però adattata secondo l' equità, alle circostanze, ed ai casi particolari. Partendo da que-

---

(525) Artic. 68. delle leggi civili.

sto principio essa ha stabilito, che il Re possa per giuste cause dispensare al tempo richiesto per l'affission della notificazione; (526); e che la notificazione possa anche omettersi nei casi d'imminente pericolo di vita di uno dei contraenti (527). Questi però dovranno giurare di non esservi alcun legittimo impedimento al matrimonio (528). L'ufiziale dello stato civile dovrà far menzione di questa imperiosa circostanza nell'atto della solenne promessa di matrimonio.

La formalità della notificazione è senza dubbio essenziale, ma la sua mancanza non produce da per se sola la nullità della solenne promessa, quante volte sono state osservate tutte le condizioni dalla legge prescritte per potere validamente contrarre matrimonio. Non trattasi in fatti di condizioni essenziali alla solenne promessa, ma bensì di forme destinate a garantirne l'adempimento, ed avvertirne i terzi. Ad oggetto non però di assicurare l'esatta esecuzion della legge, vi ha luogo nel caso, in cui fosse stata omessa la notificazione, o non vi fosse stata dispensa al tempo stabilito per la medesima, vi

(526) Artic. 178. delle leggi civili.
(527) Artic. 179. ibidem.
(528) ibidem.

sia luogo ad applicare contra l' ufiziale dello stato civile, ed anche contra gli sposi in caso di complicità, la pena del primo al secondo grado di prigionia, e dell' ammenda non maggiore di ducati cinquanta (529). Questa pena è stabilita per la violazione di ogni solennità dalla legge prescritta per la formazione degli atti dello stato civile (530).

§. II.

*Dei documenti, che debbono essere rimessi all' ufiziale dello stato civile prima della solenne promessa di celebrarsi il matrimonio.*

L' errore sulla persona è una delle cause di nullità della solenne promessa di matrimonio (531). A prevenire questa nullità era necessario, che le parti giustificato avessero all' ufiziale dello stato civile la loro identità. È perciò, che la legge gli ha imposto il dovere di farsi dare l'atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi (532).

Ma un cittadino può trovarsi nella impossi-

(529) Leggi penali.
(530) ibidem.
(531) Artic. 154. ibidem.
(532) Artic. 72. ibidem.

quale sono state tolte le opposizioni, se mai ve ne sono state, o i certificati rilasciati dagli uffiziali dello stato civile dei comuni, nei quali sono state fatte le notificazioni, e che attestino, che non vi è opposizione. Nel registro delle notificazioni dev' essere fatta menzione di tali certificati (537). Vedete i modelli 62. e 63.

6. In generale tutti i documenti, che secondo i diversi casi, provano di essere state adempiute tutte le qualità, e tutte le condizioni richieste per contrarre matrimonio.

Tutti questi documenti debbono essere fatti, e presentati all' uffiziale dello stato civile del comune, ove la futura sposa ha il domicilio (538). Il dritto civile, seguendo in questa parte i principj del diritto canonico, ha potuto così disporre sia perchè la promessa di matrimonio per uso di convenienza suole farsi al domicilio della sposa, sia ancora perchè di essa maggiore è l' interesse di mettersi al coverto di qualche nullità. Ma questa disposizione non altera nella menoma parte la facoltà, che la legge accorda di potersi celebrare la promessa di matrimonio tanto innanzi all' ufiziale dello stato civile del

---

(537) Artic. 71. delle leggi civili.
(538) Art. 76 ibidem.

domicilio della sposa, quanto di quello dello sposo (538). Qualora però voglia celebrarsi la solenne promessa di matrimonio innanzi all'ufiziale dello stato civile dello sposo, potranno recarsi al medesimo le copie degli atti anzidetti rilasciate dall'altro ufiziale. Così senza togliersi agli sposi la facoltà di adire quello de' due ufiziali civili, che loro più aggrada, si è voluto, secondocchè osserva un giudizioso autore, servendo alla decenza, ed agli usi, dare implicitamente la preferenza all' ufiziale del domicilio della donna.

L' ufiziale dello stato civile, che dee celebrare la solenne promessa di matrimonio non dee consegnare ne' certificati, nè spedizioni; riceve anzi quelle, che sono state consegnate agli sposi dall' altro ufiziale, che ha notificato il matrimonio in altro comune. Egli però non dee procedere alla celebrazione della solenne promessa, che dopo di essersi assicurato del merito degli atti, che gli vengono esibiti. Non è già una censura, ch' egli qui esercita, nè un dritto di superiorità, che si arroga, è anzi un dovere essenziale, che adempie, e la di cui ragionevolezza si trova nell' interesse delle parti, e nella sua risponsabilità.

Pria di dar termine a questa sezione ci pia-

(538) Art. 77, e 175 delle leggi civili.

ce di far conoscere, come in appendice, quali sieno le disposizioni della legge sulla esenzione delle formalità del registro, e del bollo per tutte le carte necessarie alla celebrazione de' matrimonj.

Alcune disposizioni sovrane aveano prescritto, che fossero esenti da ogni formalità di bollo, e registrate *gratis* le seguenti scritture necessarie alla celebrazione de' matrimonj:

1.°, gli affissi di notificazione.

2.° le copie degli atti di nascita dei futuri sposi.

3.° Il consenso dei parenti, e le procure per darlo avanti all' ufiziale dello stato civile.

4.° I certificati di non opposizione.

5.° Gli atti di morte delle persone, di cui si richiederebbe il consenso, se fossero in vita.

6.° Gli atti di notorietà, che in certi casi possono trovarsi necessarj.

7.° I consensi al matrimonio del consiglio di famiglia, o del tutore speciale nei termini degl'articoli 173, e 174 delle leggi civili.

8.° Gli atti rispettosi.

9.° Le fedi di morte dei conjugi defunti.

10.° Le omologazioni degli atti di notorietà.

11.° Il certificato dell' ufiziale dello stato civile, che dee precedere la celebrazione del matrimonio innanzi alla Chiesa.

12.° E finalmente tutti gli atti di qualunque specie, che debbono precedere, o seguire quei

di sopra enunciati, o che in qualsisia modo fossero necessarj alla celebrazione del matrimonio (539).

Tutti questi atti non però per godere l' esenzione poc' anzi indicata, dovevano essere terminati e colle seguenti parole - *da servire pel matrimonio di N. N.* (540). Coloro che gli rilasciavano, o l' impiegavano senza questa formola, e coloro i quali gli ammettevano colla detta formola per un qualunque uso all' infuori di quello sopra espresso erano multati con una multa pecuniaria abbastanza forte (541).

---

(539) Decreti de' 5. luglio, e 22. Dicembre 1815; articolo 9. n. 7. della legge de' 25. Dicembre 1816, articolo 28. numero 4. della legge de' 30. gennajo 1817. e rescritto dal dì 11. febbrajo 1818. del ministero di giustizia ai regj procuratori dei tribinali civili.

Dopo la pubblicazione della legge dei 25 Dicembre 1816 sul registro, insorse il dubbio, se nella registrazione degli estratti di Battesimo rilasciati dai Parochi, se ne dovesse presentar copia in carta bollata ai ricevitori, secondocchè è prescritto per gli atti privati. I ministri di giustizia, e di finanze hanno risoluto negativamente questo dubbio.

Ministeriale de' 12 Febbrajo 1818 al regio procuratore del Tribunal civile di Salerno. } Ministero di Grazia, e Giustizia.

Per gli estratti mortuarj è applicabile la decisione poc' anzi enunciata

(540) ibidem.

(541) ibidem.

intenta sempre S. M. a proccurare il bene de' suoi popoli ha voluto, affin di favorire vieppiù la contrazion de' matrimonj, che tutti gli atti necessarj alla di loro celebrazione sia che dovessero formarsi in giudizio o fuora fossero non solamente esenti dalla formalità del bollo, ma anche da quello del registro, avvegnacchè gratuito (542). Le disposizioni circa la clausola *da servire per matrimonio*, e la pena pronunziata in caso di contravvenzione sono però rimaste in vigore (543).

Abbiamo creduto utile cosa di riportare l'enumerazione degli atti, a' quali si applicava, mercè le precedenti disposizioni sovrane, l'esenzione delle formalità del bollo, e del registro gratuito, onde più facile riesca la intelligenza della parola generica *tutti gli atti necessarj alla celebrazione del matrimonio*, ai quali S. M. ha voluto estendere l'esenzione totale delle formalità del bollo, e del registro.

(542) Circolari de' 10. marzo 1819. e 22. maggio dello stesso anno a' regj procuratori de' tribunali civili. } Ministero di grazia e giustizia.

(543) Ibidem.

## SEZIONE II.

### *Delle formalità, che accompagnano la solenne promessa di celebrarsi il matrimonio.*

Le formalità, che accompagnano la solenne promessa del matrimonio, sono determinate nella seguente maniera:

1.° La solenne promessa dev'essere celebrata nel comune, ove uno degli sposi ha il suo domicilio, cioè dove ha fatto una residenza continua per lo spazio di tre mesi (544). Anche i militari, in attività di servizio, allorchè si ritrovano sul territorio del Regno, non possono celebrare la solenne promessa del loro matrimonio, che o innanzi all'ufiziale dello stato civile dei comuni, nei quali han fatto residenza senza interruzione per lo spazio di tre mesi, o innanzi a quello dei comuni, nei quali le loro future spose hanno acquistato il loro domicilio, e dopo che sarà stato adempiuto all'affission della notificazione. Noi pensiamo a questo modo sì perchè gli articoli 99. e 100. delle leggi civili non risguardano che i militari fuori del territorio del Regno, come ancora perchè niuna eccezione in esse si contiene pei militari, che sono in attività di servizio nell'interno.

---

(544) Artiç. 76, e 175. delle leggi civili.

Ma quegli, che, a ragion de' suoi affari o di altri motivi, è stato obbligato di fare una residenza continua per lo spazio di trę mesi in un comune diverso da quello, ov' egli ha il suo domicilio legale, non è privato del dritto di celebrare ivi il suo matrimonio. All'epoca, in cui fu discussa questa parte delle leggi civili fu riconosciuto, che la disposizione (545), la quale permette di celebrare il matrimonio nel luogo della semplice residenza è una eccezione alla regola generale, a quella cioè, che determina il domicilio, ed i suoi effetti, eccezione dettata unicamente dal favore dovuto al matrimonio, e per solo comodo delle parti contraenti; e che perciò non si perde il dritto di celebrare il matrimonio nel luogo del vero domicilio per aver acquistato il dritto di celebrarlo altrove.

2.º La celebrazione dee aver luogo innanzi all' ufiziale dello stato civile destinato dalla legge a ricevere la solenne promessa di matrimonio (546). Egli è il testimone necessario dell' obbligazione, che contraggono gli sposi. Ma non basta, che la celebrazione sia fatta innanzi all' ufiziale dello stato civile del domicilio di una delle parti: è necessario an-

(545) Artic. 76. delle leggi civili.
(546) Artic. 77., e 175. ibidem.

cora, che sia fatta pubblicamente nella casa del comune (547); dapoicchè nulla dev' essere occulto in un' atto, in cui il pubblico istesso è interessato, e che, come altrove abbiamo osservato, è il fatto iniziatore del matrimonio, che da una novella famiglia allo Stato. Un' atto di solenne promessa di matrimonio non celebrato nella casa del comune è esso nullo di pieno diritto? Noi nol crediamo, dappoichè la pena di nullità non è pronunziata per l' inadempimento di quella parte delle leggi civili (548), nella quale è stabilito, che l' ufiziale dello stato civile debba ricevere la solenne promessa *nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimonj* (549). Noi ci confermiamo tantopiù in questa idea, allorchè osserviamo, che se la legge (550) dispone, che l' atto di solenne promessa sia eseguito pubblicamente, non determina però, se le regole, e le forme da essa indicate per operare questa pubblicità sieno o no stabilite a pena di nullità. D' altronde i tribunali non possono mostrarsi più severi della legge istessa.

---

(547) Artic. 77., e 175. delle leggi civili.
(548) Artic 77. ibidem.
(549) Ibidem.
(550) Artic 175. ibidem.

Ma se nel soggetto caso non vi ha luogo ad una nullità di diritto, appartiene però a' giudici di valutare i fatti, e decidere, se la omissione della celebrazione della solenne promessa nella casa del comune abbia potuto distruggere quella *pubblicità*, che dalla legge è imperiosamente richiesta, e trascinar seco la nullità della medesima (551).

Un tale esame appartiene esclusivamente ai giudici del merito, e giammai alla corte suprema di giustizia (552).

3.° Nel giorno disegnato dalle parti, che non potrà essere, secondochè abbiamo di sopra veduto, fissato prima del quarto giorno dopo il termine della notificazione, in presenza di quattro testimonj maschi, dell' età almeno di ventuno anni, parenti o altri scelti dalle parti interessate (553), l'uffiziale dello stato civile (554)

(551) Decisione de' 22. Aprile 1812 dell'abolita corte di cassazione nella causa *Conti*, *e Giovine*. Questa decisione pronunziata sotto l' impero del Codice civile de' francesi è relativa all' atto del matrimonio propriamente detto. I principj, che in essa sono sviluppati, possono bene applicarsi, alla *solenne promessa di matrimonio* delle nostre leggi.

(552) Ibidem.

(553) Artic. 39., e 77. ibidem.

(554) La legge non prevede il caso, in cui l' uffiziale dello stato civile negasse il suo ministero senza

fa lettura alle parti dei documenti relativi al loro stato, la esibizion dei quali ha dovuto di già essergli fatta, e del capitolo 6. *del Titolo del matrimonio* intorno ai dritti, ed obblighi rispettivi degli sposi (555).

---

alcun giusto motivo per la celebrazione della loro solenne promessa di matrimonio: ma è evidente, che le parti potrebbero dirigersi all' autorità superiore per vincere la sua resistenza. Noi pensiamo, che questa autorità sia la giudiziaria, dappoichè i tribunali soli debbono decidere di ciò, che riguarda lo stato civile dei cittadini.

(555) Il *capitolo VI. de' diritti, e de' rispettivi doveri de' conjugi* è così conceputo:

„ Art. 201. I conjugi hanno il dovere di reciproca „ fedeltà, soccorso, assistenza.

„ Art. 202. Il marito è in dovere di proteggere la „ moglie; la moglie di dipendere dal marito.

„ Art. 203. La moglie è obbligata ad abitare col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di „ stabilire la sua residenza. Il marito è obbligato a ri- „ ceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò, „ ch'è necessario a' bisogni della vita, in proporzione „ delle sue sostanze e del suo stato.

„ Artic. 204. La moglie non può stare in giudizio senza „ l' autorizzazione del marito, quando anche ella eser- „ citasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in „ comunione, o fosse separata di beni.

„ Art. 205. L' autorizzazione del marito non è ne- „ cessaria, allorchè la moglie è sottoposta ad inquisi- „ zione criminale o di polizia.„

Egli in seguito riceve da ciascuna delle parti, l' una dopo l' altra, la dichiarazione, che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio avanti la Chiesa, secondo le forme

---

,, Artic. 206. La donna, ancorchè non sia in comu-
,, nione, o sia separata di beni, non può donare, alie-
,, nare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito o oneroso,
,, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo
,, consenso in iscritto.

,, Nondimeno sarà valida, anche senza l' autoriz-
,, zazione del marito, la donazione, che la moglie farà
,, ad alcuno de' figli comuni, o procreati da lei con
,, altro antecedente matrimonio.

,, Art. 207. Se il marito ricusa di autorizzare la mo-
,, glie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla.

,, Art. 208. Se il marito ricusa di autorizzare la mo-
, glie a qualche atto, questa può far citare diretta-
,, mente il marito innanzi al tribunale civile, il quale
,, può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo
,, che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente
,, chiamato alla camera del consiglio.

,, Art. 209. La moglie, esercitando publicamente la
,, mercatura, può senza l' autorizzazione del marito
,, contrarre obbligazioni per ciò, che concerne il suo
,, negozio; e nel detto caso ella obbliga anche il mari
,, to, se vi è comunione tra essi. La moglie non si
,, considera esercitar pubblica mercatura, se non fa
,, che vendere a minuto le mercanzie del traffico di
,, suo marito; ma è considerata tale, quando ella eser-
,, cita un traffico separato.

,, Art. 210. Allorchè il marito è condannato ad una
,, pena afflittiva o infamante, quantunque in contuma-
,, cia, la donna anche di età maggiore non può, men-

prescritte dal Sacro Concilio di Trento (556), e ne distende immediatamente l'atto (557).

La lettura di quella parte delle leggi civili, ch' è destinata a regolare i dritti, ed i doveri rispettivi degli sposi, serve a far loro conoscere l' importanza, e l' estenzione de' doveri, a quali debbono assoggettarsi mercè la contrazione

---

,, tre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contrat-
,, ti, senza averne impetrata l' autorizzazione dal giu-
,, dice, il quale può in questo caso accordarla, benchè
,, li marito non sia stato sentito o chiamato.

,, Art. 211. Se il marito è interdetto o assente, il
,, giudice può in questo caso con cognizione di causa
,, autorizzar la moglie tanto a stare in giudizio, quan-
,, to a fare contratti.

,, Art. 212. Ogni autorizzazione data in genere, an-
,, corchè stipulata nel contratto di matrimonio, non
,, può esser valida, se non relativamente all' ammini-
,, strazione de' beni della moglie.

,, Art. 213. Se il marito è in età minore, l' auto-
,, rizzazione del giudice è necessaria alla moglie tanto
,, per istare in giudizio, quanto per far contratti.

,, Art. 214. La nullità appoggiata alla mancanza di
,, autorizzazione non può opporsi, che dal marito, dalla
,, moglie, e da' loro eredi.

,, Art. 215. La moglie può far testamento senza l'
,, autorizzazione del marito.

(556) Vedete il Concilio di Trento.

(557) Artic. 77. delle leggi civili.

del matrimonio. Noi pensiamo, che sia ben importante in un secolo, nel quale la tinta della urbanità, e della galenteria cancella nell' animo delle donne il sentimento della loro inferiorità, di ricordare ad esse con franchezza la sommissione, che debbono a quell' uomo, il quale diviene l' arbitro del loro destino.

Ma la solenne promessa di matrimonio può essere celebrata per mezzo di proccuratore? Allorchè fu pubblicato in questi reali dominj il codice civile de' francesi, si dubitò, se potesse contraersi il contratto civile di matrimonio innanzi all' ufiziale dello stato civile per mezzo di procuratore. Il Ministero di giustizia si occupò dell' esame di questa quistione, e quindi dichiarò di essere permesso l'uso delle procure nel contratto civile di matrimonio, ma colle seguenti limitazioni:

1.° Che uno solo degli sposi potesse valersi dell' espressa facoltà, e l' altro dovess' essere assolutamente presente;

2.° Che il mandato di procura fosse specialissimo (558), e contenesse nella massima nitidezza tutte le caratteristiche distintive sì del mandante, che della persona, con cui si stringe il mtatrimonio.

---

(558) Ed anche *autentico* a motivo della importanza dell' atto.

3. Che il procuratore non sostituisse altri in sua vece;

4. Che il mandante si presentasse personalmente innanzi all' ufiziale dello stato civile del luogo del suo domicilio, esibisse il suo mandato di procura, ed ascoltasse il titolo del codice civile sul matrimonio *su i dritti, e doveri degli sposi*, del quale gli fosse fatta lettura.

5. Che di tutto ciò fosse compilato processo verbale e si trasmettesse all' ufiziale dello stato civile del luogo, ove dovrà il matrimonio celebrarsi (559).

La disposizione non però contenuta nel n. 4. è applicabile solamente a coloro, che si ritrovassero in dominj o paesi, ne' quali si osserva il sistema dello stato civile (560). Niuno può essere tenuto all' impossibile.

Noi pensiamo, che questo metodo possa anche oggidì seguirsi per la solenne prommessa di matrimonio, dappoichè niuna legge espressa esiste nel novello codice, le quale vieti di celebrarla per mezzo di procuratore. Che anzi,

(559) Officio del ministero di giustizia a quello degli affari interni del 1. luglio 1809.

(560) Rescritto de' 14. giugno 1817. al regio proccuratore del tribunale civile di Napoli. — Ministero di grazia e giustizia

avuto riguardo al valore della solenne promessa di matrimonio, pare, che possa con maggiore facilità ad essa estendersi, che al contratto civile di matrimonio secondo il codice pubblicato nell' anno 1809. In fine l'uso delle procure nella presente specie mentre non offende la legge, può servire al comodo di una delle parti contraenti, la quale, a ragion di assenza o di altro impedimento qualunque, non potesse presentarsi all' ufiziale dello stato civile. Vedete il modello 64.

Noi lo abbiamo detto, e lo ripetiamo. La legge vuole non solo assicurare l'esecuzione de' suoi precetti, ma anche la prova permanente di questa esecuzione. Quindi prescrive, che sia formato atto della solenne promessa di celebrarsi matrimonio, e che quest' atto enunciar debba:

1. I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita, ed il domicilio di ciascuno degli sposi;

2. Se sono maggiori, o minori;

3. I nomi, i cognomi, le professioni, ed i domicilj de' padri, e delle madri;

4. Il consenso dei padri e delle madri, dell' avo paterno, e quello della famiglia nei casi, ove sono richiesti;

5. Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti.

6. Le notificazioni a' diversi domicilj.

7. Le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione, ovvero la menzione, che non vi è stata opposizione.

8. La solenne promessa de'futuri sposi di celebrare il matrimonio in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento.

I nomi, i cognomi, l'età, le professioni, ed i domicilj de' testimonj, che sono intervenuti alla promessa (561). Vedete i modelli 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. e 72.

Tutte queste enunciazioni han per oggetto sia di ben disegnare gli sposi, sia di provare, che le formalità, le quali debbono precedere, o accompagnare il matrimonio sono state osservate. L'omissione di una di queste enunciazioni, come, a ragion di esempio, della professione, e del domicilio degli sposi, ec. ec. rende nullo l' atto della solenne promessa di matrimonio? No, allorchè l'enunciazioni omesse non toccano la essenza dell' atto, ma bensì i mezzi di riconoscere le persone. L' ufiziale dello stato civile sarà però soggetto alla multa comminata dalla legge (562).

Ma ciò non è tutto. L' ufiziale dello stato civile dee rilasciare copia dell' atto della solenne promessa di matrimonio ai futuri sposi in doppia spedizione (563), affin di essere presentata

---

(561) Artic. 76. delle leggi civili.
(562) Art. 52 ibidem.
(563) Artic. 79. ibidem.

al paroco, cui la celebrazione del matrimonio si appartiene (564).

Il paroco in seguito della esibizione della copia dell'atto della solenne promessa, ed adempiute le canoniche prescrizioni, procederà alla celebrazione del matrimonio (565). Riterrà presso di se una delle due spedizioni; e farà fede in piede dell' altra della seguita celebrazione del matrimonio, indicando il giorno, il mese e l' anno, ed i nomi de' testimonj (566), e la rinvierà all' ufiziale dello stato civile, chiedendone riscontro per sua cautela (567).

L' ufiziale dello stato civile appena avrà ricevuto dal paroco la spedizione, di cui noi ora abbiamo fatto parola, dovrà accusargliene la ricezione, farne subito notamento in margine dell' atto della solenne promessa di matrimonio (568): Vedete i modelli 73. e 74. Allora il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato (569).

---

(564) Artic. 79 delle leggi civili.
(565) Artic. 80 ibidem.
(566) ibidem.
(567) ibidem.
(568) ibidem.
(569) ibidem.

Il paroco finalmente nel caso, in cui la solenne promessa di matrimonio non sia seguita, nè siagliene data pruova colla spedizione rilasciata dall' ufiziale dello stato civile, non solo dovrà ricusarsi di procedere alla celebrazione del matrimonio, che le parti volessero contrarre in disprezzo della legge; ma dovrà ancora avvertirle, che senza la promessa solenne di matrimonio innanzi all' ufiziale dello stato civile il matrimonio non produrrà gli effetti civili (570). Che anzi è camminata la pena del secondo grado dell' esilio correzionale, e l' ammenda parimente correzionale contra il paroco o sottoparoco, il quale a ciò controviene (571).

La legge così disponendo ha potuto risolvere il difficile problema ; = *conciliare gl'interessi della società col rispetto dovuto agli stabilimenti della religione.*

Ma qual norma dovrà serbarsi nel caso, in cui siesi celebrato il matrimonio innanzi all' autorità ecclesiastica, e siesi omessa la solenne promessa di matrimonio innanzi all' ufiziale dello stato civile? Si potrà adempire agli atti dello stato civile dopo la celebrazione del matrimonio?

Noi pensiamo per l'affermativa, si perchè niuna legge espressa esiste, che ciò vieti, come

(570) Artic 81. delle leggi penali.
(571) Leggi civili.

ancora perchè il matrimonio celebrato regolarmente innanzi all' autorità ecclesiastica essendo un atto perfetto, ed irretrattabile, non è suscettibile di essere reiterato, e quindi non può nel soggetto caso farsi seguire alla solenne promessa di matrimonio. Una opinion contraria finalmente non potrebbe altrimenti aver luogo, che o privando i sudditi del regno delle due Sicilie del mezzo, che la legge ha stabilito per far produrre al loro matrimonio gli effetti civili, o snaturando, direm così, l'essenza del matrimonio, e della solenne promessa dello stesso. D' altronde la legge ha abbastanza assicurato l'esatto adempimento de' suoi precetti, allorchè ha loro aggiunta una sanzion penale e contro gli sposi, e contra i Parochi contravventori.

## SEZIONE III.

### *Delle formalità, che si debbono adempire pei matrimonj celebrati in paese straniero.*

I nazionali del regno delle due Sicilie possano maritarsi in paese straniero. (572). Niuna legge ha potuto o dovuto negar loro questa facoltà, dappoichè un cittadino può trasferirsi in qualunque luogo gli aggrada, ed ivi eser-

(572) Artic. 180. delle leggi civili.

citare i diritti annessi alla sua qualità di uomo. Tra questi diritti il più naturale è certamente quello di contrarre matrimonio.

Ma se la legge non ha vietato ai nazionali di maritarsi in paese straniero, ha però loro imposto il sacro dovere di uniformarsi alle sue disposizioni per ciò, che ha rapporto alle qualità, ed alle condizioni richieste per potere validamente contrarre matrimonio. Queste disposizioni rientrando nelle classe delle leggi personali, seguono i nazionali del regno delle due Sicilie, ancorchè residenti in paese straniero (573): tali sono quelle relative all' età de' contraenti, alla loro famiglia, agl' impedimenti di matrimonio ec. ec.

Tutto ciò risguarda unicamente il nazionale, o la nazionale, e giammai l' estera, o l' estero, che ivi contraesse matrimonio. Così, se il matrimonio si celebrasse in un paese straniero, nel quale fosse permesso alle donne di maritarsi prima dell'età di anni dodici, il nazionale vi potrebbe validamente sposare una giovinetta, che non fosse giunta ancora a questa età.

Le forme poi, secondo le quali il matrimonio in paese straniero dev' essere da' nazionali celebrato, sono quelle, che ivi sono stabilite.

---

(573) Artic. 6. delle leggi civili.

Ciò non solamente è conforme alla regola generale *locus regit actum*, ma anche all'applicazione, che la legge (574) ha fatto di questo principio agli atti dello stato civile. Una contraria opinione finalmente non potrebbe altrimente reggere, che o privando i nazionali della facoltà di contrarre matrimonio in paese straniero, o ivi rendendo obbligatorie le nostre leggi su tale oggetto, il che è un assurdo.

Ma i matrimonj, che i nazionali contraggono in paese straniero, debbano essere pubblicati nel regno mercè l'affissione delle notificazioni?

A ben risolvere questo quesito, convien distinguere tra i nazionali quelli, che sono già stabiliti e domiciliati nell' estero, e quelli, che ivi si trovano di passaggio e momentaneamente.

Pe' primi non occorre, secondo il nostro modo di vedere, alcuna notificazione del loro matrimonio nel regno: eglino non vi hanno conservato nè abitazione, nè domicilio, e quindi manca e l' oggetto della notificazione, ed il luogo, nel quale dee la medesima eseguirsi. Non così pe' nazionali non istabiliti all' estero, pe' quali sembra applicabile la disposizione della legge (575), colla quale è prescritto, che nel caso, in cui il do-

(574) Artic. 49, e 50. delle leggi civili.
(575) Artic. 177. ibidem.

micilio attuale è stabilito colla sola residenza di tre mesi, la notificazione debba ancora farsi nella municipalità dell'ultimo domicilio (576). La legge è conceputa in termini generali, e non distingue, se il nazionale sia nell'interno del regno o presso l'estero. La mancanza però della notificazione nel soggetto caso non può produrre effetti diversi o maggiori di quelli, che abbiamo veduto (577) essere annessi alla omissione della notificazione pei matrimonj, che sono celebrati nel regno.

La legge, la quale ci segue sempre in tutti i periodi della nostra vita, ed in qualunque luogo veglia costantemente su di noi, impone al nazionale che si maritasse fuori Regno il dovere di fare omaggio alla sua patria del titolo, che lo ha reso sposo, o padre. É perciò disposto: ,, che fra i tre mesi dal ri-
,, torno di un nazionale nel regno, l'atto
,, della celebrazione del matrimonio contratto
,, in paese straniero sia trascritto sul registro
,, pubblico de' matrimonj del luogo del do-
,, micilio (578).

Vedete il modello 75.

L'atto del matrimonio celebrato fuori regno

(576) Artic. 177. delle leggi civili.
(577) pagine 290. e 291.
(578) Artic. 180. delle leggi civili.

dev' essere legalizzato prima della trascrizione (579).

Questo termine di tre mesi non è di rigore, e la trascrizione può essere fatta anche dopo. Bisogna osservare, che la trascrizione dell' atto può essere richiesta anche dagli ascendenti degli sposi, qualora niuno di essi, durante il corso della loro vita, l'avessero fatto. Pare, che ciò risulti chiaramente dal modo, secondo il quale la legge è conceputa (580) la quale si limita a dire, che l' atto dev'essere trascritto, ma non ispiega a cura e diligenza di quale persona. La legge in fine non ha attaccata la pena di nullità all' omissione di questa trascrizione.

*Fine del primo volume.*

---

(579) Vedete ciò, che abbiamo detto nelle pagine 106. e 107.

(580) Artic. 180. delle leggi civili.

005801322